

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 234° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	8
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	28
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	35
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	44
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	48
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	50
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	64
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	80
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	88
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	92
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	100
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	103

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag.	114
Caporalato .....	»	119

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag.	121
-------------------------------	------	-----

**Organismi bicamerali**

Assistenza sociale .....	Pag.	128
Schengen .....	»	129

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	Pag.	130
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	132
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	133
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	134

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	135
--------------------	------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

188ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI*Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Motzo.**La seduta inizia alle ore 15,55.*

**PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1323, RECANTE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
(A007 000, C01ª, 0071ª)

La senatrice BRICCARELLO, relatrice sul disegno di legge in titolo, il cui esame in sede referente è stato concluso nella seduta di ieri, propone di richiederne il trasferimento alla sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Concordano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori VILLONE, SCALONE, LA LOGGIA e PIERONI, che peraltro ritiene prioritaria la trattazione del disegno di legge n. 1878 (Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro»), già assegnato alla Commissione in sede deliberante.

La Commissione unanime, quindi, conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1245) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana**

**(1640) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LORENZI e PREIONI. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione**

**(1789) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GEI ed altri. - Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana, fatto proprio dal Gruppo del Centro cristiano democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**

**(1966) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana**, fatto proprio dal Gruppo dei cristiani democratici uniti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(2028) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri - Istituzione di una Assemblea Costituente**  
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore FISICHELLA, che si sofferma sulla diversa impostazione dei disegni di legge in esame, quanto ai sistemi di elezione e alla composizione dell'Assemblea, alla durata in carica, alle sue competenze, al *referendum* confermativo, al *quorum* di deliberazione.

In particolare, il disegno di legge n. 1245 prevede che l'Assemblea per la nuova Costituzione sia composta da cento membri eletti a suffragio universale, con scrutinio di lista, in ragione proporzionale, e integrata da cinque componenti eletti tra i membri della Corte costituzionale in carica o cessati dalle funzioni. Il disegno di legge n. 1640 prevede che l'Assemblea costituente sia composta da centoventi membri, eletti su base uninominale e con il sistema proporzionale, mentre il disegno di legge n. 1789 prevede analoga entità di composizione, con elezione sulla base di cinque circoscrizioni elettorali, in ragione proporzionale. Quanto al disegno di legge n. 1966, l'Assemblea per la revisione della Costituzione, che vi si propone, sarebbe composta da ottanta membri, eletti con il sistema proporzionale in circoscrizioni corrispondenti a quelle per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo. Il disegno di legge n. 2028 prevede un'Assemblea di duecento membri, eletti con metodo proporzionale.

Il regime delle incompatibilità previsto nei diversi disegni di legge è sostanzialmente coincidente e comprende le cariche di Governo nazionali, regionali e locali, nonchè le cariche elettive europee, nazionali, regionali e locali, con alcune estensioni e limitazioni, proprie delle singole iniziative. La durata massima dell'Assemblea è variabile dai due anni previsti nel disegno di legge n. 1640, ai diciotto mesi nel disegno di legge n. 1789, a quella di un anno del disegno di legge n. 2028, ai termini mobili, previsti dai disegni di legge n. 1245 e 1966, che fanno coincidere lo scioglimento dell'organo con l'entrata in vigore della nuova Costituzione, o della sua revisione globale, ovvero con la pronuncia negativa dell'Assemblea o del corpo elettorale.

Le proposte in esame prevedono il *referendum* popolare confermativo in via eventuale, come nei disegni di legge n. 1640 e 1789, ovvero in ogni caso, come negli altri disegni di legge.

Il *quorum* deliberativo per l'approvazione delle modifiche costituzionali o della nuova Costituzione è di tre quinti nei disegni di legge nn. 1245 e 1966, della maggioranza assoluta o dei due terzi (senza *referendum*) nei disegni di legge nn. 1640 e 1789, della maggioranza assoluta nel disegno di legge n. 2028.

Quanto ai limiti di competenza, il disegno di legge n. 2028 vincola l'Assemblea all'istituzione di una Repubblica federale italiana, il disegno di legge n. 1245 postula una nuova Costituzione, i disegni di legge nn. 1640 e 1966 si riferiscono alla revisione totale della Costituzione, il disegno di legge n. 1789 prevede esclusivamente la revisione della seconda parte della Costituzione vigente, con esclusione dell'articolo 139.

L'estensione della competenza per materia rappresenta una questione di natura preliminare, che ad avviso del relatore impone di considerare l'eventuale assenza di ogni parametro di legittimità per casi di revisione totale e di nuova Costituzione, che introdurrebbero una soluzione di continuità con l'attuale assetto costituzionale. A tale riguardo, occorre una riflessione della Commissione, che consenta di risolvere ogni perplessità.

Si apre la discussione.

Il senatore PIERONI ritiene opportuno valutare le proposte in esame in relazione ai progetti di riforma dell'articolo 138 della Costituzione, la cui risoluzione assume a suo avviso un carattere pregiudiziale.

Su richiesta del senatore VILLONE, il relatore FISICHELLA precisa che in alcuni disegni di legge le normali competenze legislative del Parlamento sono parzialmente trasferite all'Assemblea costituente, ad esempio in materia elettorale.

Il senatore PASQUINO invita a una riflessione sulle questioni esposte dal relatore; dichiaratosi d'accordo con il senatore Pieroni sulla connessione con la riforma dell'articolo 138, prospetta la questione della stessa opportunità di procedere a una discussione complessiva sull'assetto costituzionale, laddove sarebbe preferibile individuare le parti della Costituzione per le quali sia maturo un intervento di riforma.

Il senatore FIEROTTI, tra i proponenti del disegno di legge n. 1245, precisa che l'iniziativa da lui intrapresa ha lo scopo principale di sollevare una questione politica, attinente all'esigenza di una radicale riforma dell'assetto costituzionale. Egli si dichiara disponibile per qualsiasi altra soluzione, purchè sia acquisita la consapevolezza che una revisione generale della Costituzione è ormai necessaria.

Il presidente CORASANITI precisa che i disegni di legge sono stati inseriti nell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, su richiesta dei Gruppi interessati. Ricorda, quindi, che la Commissione si era pronunciata negativamente sull'opportunità di trattare i disegni di legge in titolo, preferendo una diversa procedura di esame della questione generale dei procedimenti di revisione costituzionale.

Il relatore FISICHELLA puntualizza che la sua esposizione aveva lo scopo di introdurre le problematiche di natura tecnico-istituzionale sottese ai disegni di legge, senza valutazioni di ordine politico.

Il senatore VILLONE osserva che l'obbligo derivante dall'articolo 79, comma 1, del Regolamento, si limita all'inserimento dei disegni di legge nell'ordine del giorno, senza pregiudicare l'eventuale valutazione negativa, in via preliminare, da parte della Commissione. Pur precisando che da parte del suo Gruppo non vi sono preclusioni verso una discussione sulla materia, osserva che nell'attuale contesto politico e

istituzionale sarebbe preferibile concentrare l'attenzione su interventi di riforma, anche costituzionale, ad effetto limitato. Rileva inoltre che la *risoluzione delle questioni di metodo, in materia di riforma costituzionale*, non è necessariamente più agevole della definizione degli stessi contenuti. Occorre, pertanto, una congrua pausa di riflessione, valutando anche le connessioni con le proposte di riforma dell'articolo 138.

Il senatore DE MARTINO Guido ricorda che la Commissione discussse sulla opportunità di procedere all'esame dei disegni di legge in titolo, pronunciandosi negativamente. L'esame è stato quindi avviato in forza dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Senza alcun intento di sottrarre alla Commissione una materia di indubbia rilevanza costituzionale e politica, egli sottolinea che la proposizione di una sostanziale rottura con l'attuale sistema costituzionale si configura come una sua delegittimazione, limitando le stesse prerogative di riforma del Parlamento. Le proposte di riformare la Costituzione nelle singole sue parti, viceversa, presuppongono la persistente potestà di revisione in capo al Parlamento. Nel richiamare la necessità di tener conto degli indirizzi di politica istituzionale maturati nella discussione tra i partiti, rileva che tra essi non emerge alcuna proposta relativa all'istituzione di un'Assemblea costituente. Ritiene, pertanto, che la discussione debba essere orientata verso un progetto di riforma, sanzionato da una pronuncia dell'Assemblea del Senato, senza anteporre questioni a contenuto dirimente, come quelle proprie dei disegni di legge in esame. Propone, quindi, di non proseguire immediatamente nella discussione, riconsiderando l'ipotesi di una diversa procedura per la prospettazione all'Assemblea delle questioni generali di riforma costituzionale.

Il senatore MARCHETTI considera discutibile, in linea di principio, la stessa proposta di istituire un'Assemblea costituente, ritenendo preferibile concentrare la discussione sull'eventuale riforma dell'articolo 138. Si associa, quindi, alla proposta del senatore De Martino Guido.

Il senatore CONTESTABILE si dichiara concorde con l'orientamento, maturato in una parte della dottrina costituzionalistica, che assume come necessaria una profonda revisione della Costituzione, pur tenendo conto delle compatibilità imposte dall'evoluzione del dibattito politico e dal possibile scioglimento anticipato delle Camere. Conviene, quindi, con il senatore De Martino Guido circa l'opportunità di una congrua pausa di riflessione, da protrarre sino alla fine dell'anno, in modo da poter valutare il successivo destino della Legislatura.

Il senatore FONTANINI, a nome del Gruppo della Lega Nord, ritiene viceversa opportuno proseguire nella discussione, non riscontrando una connessione necessaria con l'eventuale riforma dell'articolo 138.

Il presidente CORASANITI lamenta l'inerzia parlamentare in materia di riforme costituzionali e si richiama alla responsabilità degli eletti anche a tale riguardo: ricorda, quindi, che vi sono proposte specifiche di riforma della Costituzione, alcune delle quali potrebbero essere mature per l'approvazione.

Il senatore VILLONE ritiene necessario tener conto del complessivo contesto istituzionale e politico, anche per valutare le riforme costituzionali possibili.

Il presidente CORASANITI insiste per una trattazione sollecita di alcune proposte di riforma, come quella concernente l'articolo 77 della Costituzione.

Il ministro MOTZO condivide molte delle perplessità manifestate nel corso del dibattito. Ricorda che alla Camera dei deputati proseguirà, il prossimo 22 dicembre, la discussione sulle riforme avviata lo scorso 4 agosto, con particolare riguardo all'articolo 138 della Costituzione. Quanto alla questione, di natura preliminare, sull'opportunità di affrontare l'esame delle proposte di istituire un'Assemblea costituente, si limita ad osservare che esse comportano una sostanziale elusione dell'articolo 138.

La senatrice BRICCARELLO ritiene opportuno rinviare ogni determinazione sulla prosecuzione della discussione, a una seduta nella quale siano presenti anche altri senatori che hanno sottoscritto i disegni di legge, come il senatore Perlingieri e gli esponenti del Centro cristiano democratico.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01\*, 0072\*)

Il PRESIDENTE propone di dedicare la seduta convocata per domani, alle ore 15,30, alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge recanti la riforma dell'articolo 77 della Costituzione, svolgendo in tale occasione l'illustrazione degli emendamenti, nonché all'introduzione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2294 e delle altre iniziative che vi sono connesse.

Convieni la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**122ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GUARRA

*indi del Vice Presidente*

BELLONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2154) Deputati AMICI ed altri.** - *Norme contro la violenza sessuale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(60) MANIERI e BALDELLI.** - *Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

**(1047) SALVATO e FAGNI.** - *Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

**(1856) ABRAMONTE ed altri.** - *Norme contro la violenza sessuale*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esordisce incentrando la sua attenzione sull'unificazione operata dai deputati attraverso l'articolo 3 del disegno di legge n. 2154 che introduce l'articolo 609-bis (violenza sessuale) all'interno del codice penale; vi ravvisa però alcuni difetti sul piano tecnico-giuridico, come ad esempio l'impossibilità di non punire l'ipotesi, indubbiamente minore, del mero tentativo. In particolare, poi riferendosi all'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, di cui al medesimo articolo, segnala il rischio di limitare ingiustamente la sfera della sessualità di alcune categorie di persone.

Interrompe brevemente la senatrice SCOPELLITI per dichiarare che condivide l'affermazione del collega, secondo il quale la citata previsione dell'abuso delle condizioni di inferiorità è viziata da patenti difetti giuridici.

Al che il sottosegretario RICCIARDI riassume i termini del dibattito su questo articolo presso l'altro ramo del Parlamento, allorchè si tenero in debita considerazione tutte le implicazioni ricordate dal senatore Lubrano Di Ricco.

Riprende nel suo dire il senatore LUBRANO DI RICCO, soffermandosi sull'articolo 4 del testo-base, volto ad introdurre l'articolo 609-ter all'interno del codice penale relativo alle circostanze aggravanti: manifesta qualche perplessità nei confronti del modo in cui è richiamato l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa.

Richiama quindi all'attenzione dei colleghi la previsione della violenza di gruppo, di cui all'articolo 9, e dichiara di non comprendere le ragioni della mancata previsione punitiva di un'eventuale violenza di più persone in danno a infraquattordicenne. Passa poi alla disamina dell'articolo 10, contestando la previsione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza. Conclude ritenendo opportuno, per esigenze di tecnica giuridica, apportare emendamenti migliorativi al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La senatrice ANGELONI prende la parola per riconoscere che il testo-base non è esente da censure; tuttavia, ritiene doveroso accogliere le soluzioni di politica del diritto varate dai deputati, attraverso equilibrati e talora difficili accordi politici. Rievoca il più che ventennale cammino del movimento delle donne e ne trae motivo per auspicare il varo di un testo legislativo che esprimerebbe una nuova cultura dello Stato, più sensibile ed attenta verso le esigenze di tutela della sfera della sessualità. In conclusione, ritiene essere prevalente, pur di fronte a non infondate critiche sul piano tecnico, l'esigenza di approvare in tempi brevi il testo all'esame della Commissione.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore BELLONI, il quale, senza soffermarsi ulteriormente sulle perplessità già manifestate durante la relazione introduttiva, dà notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione Sanità sul testo-base.

Richiama poi all'attenzione quei passaggi normativi sui quali si è coagulata nel corso del dibattito un'ampia convergenza di critiche, come ad esempio l'articolo 8 - in forza del quale, se approvato senza modifiche, la querela presentata dalla persona offesa sarebbe irrevocabile - come pure gli articoli 5 e 6 relativi ai minori, che sarebbe preferibile - a detta di molti senatori - espungere dal testo in esame, attesa la fondatezza delle forti perplessità manifestate d'ordine sia politico che squisitamente giuridico. Da ultimo, contesta la previsione, invero troppo modesta, della sanzione contemplata dall'articolo 12, ossia l'arresto da tre a sei mesi, nel caso di divulgazione delle generalità o dell'immagine della persona offesa.

Ciò premesso, invita i commissari a valutare con la massima attenzione possibile il testo articolato in esame, rifuggendo da scelte affrettate.

Replica il sottosegretario RICCIARDI, che si sofferma su alcune questioni sollevate dal relatore e nega ad esempio che la previsione della

violenza di gruppo si sovrapponga impropriamente alla disciplina del concorso, giacchè il concorrente non necessariamente si identifica con l'autore della violenza di gruppo. Difende infine le soluzioni adottate dai deputati in relazione agli atti sessuali con un minorenne.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, C02\*, 0029\*)

Si apre una breve discussione sull'opportunità di tenere seduta nella settimana di sospensione dei lavori del Senato per esaminare il disegno di legge sulla violenza sessuale: in senso favorevole interviene il senatore RUSSO mentre in senso a vario titolo contrario intervengono le senatrici SCOPELLITI e SALVATO e i senatori GUALTIERI e LISI. Viene quindi posta ai voti la proposta del senatore Laforgia di completare l'esame del decreto-legge sul processo civile nella presente seduta e nella seduta già convocata per domani: la proposta è accolta. È quindi posta ai voti e respinta la proposta del senatore Russo di proseguire i lavori della Commissione sulla violenza sessuale nel corso della settimana di sospensione dei lavori del Senato. La Commissione delibera quindi, con votazione, di proseguire i lavori sul disegno di legge sulla violenza sessuale in una seduta da convocarsi per martedì 12 dicembre 1995.

**(2209) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n.353, relativa al medesimo processo**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il relatore BECCELLI illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2209 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo;

ritenuto che il decreto-legge in esame costituisce reiterazione, in identico testo, del decreto-legge 9 agosto 1995 n. 347, il quale a sua volta costituiva reiterazione, con una sola marginale modifica, del decreto-legge 21 giugno 1995 n.238;

ritenuto che con il decreto-legge 21 giugno 1995 n. 238 erano state introdotte nella legge 26 novembre 1990 n. 353 alcune modifiche dirette ad elevare la competenza per valore del pretore e a razionalizzare il regime delle preclusioni e decadenze temperando tale regime con le esigenze di una compiuta difesa delle parti, secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 15 giugno 1995;

ritenuto che le suddette modificazioni, riprodotte nel decreto-legge ora in esame, come pure le modificazioni alla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, contenuta nel decreto-legge 21 aprile 1995 n. 121, hanno incontrato largo consenso tra gli operatori del diritto e su di esse si è altresì registrata ampia convergenza all'interno della Commissione;

preso atto che, infatti, gli emendamenti presentati in Commissione in sede di esame del precedente decreto-legge 9 agosto 1995 n. 347, identico a quello ora in esame, riguardavano, in larghissima parte, nuove modificazioni da introdurre al regime delle competenze del giudice di pace, alla riforma del processo civile, al codice di procedura civile, nonché l'individuazione di misure atte a fronteggiare il grave problema dell'arretrato civile, piuttosto che interventi sulle modificazioni apportate alla riforma del processo civile dal decreto-legge in esame;

ritenuto che tutti i membri della Commissione hanno convenuto sulla necessità che il decreto-legge in esame sia convertito in legge entro il termine prescritto al fine di evitare che si protragga lo stato di provvisorietà ed incertezza di norme processuali di quotidiana applicazione e che, per il conseguimento di tale risultato, è parso indispensabile concentrare l'impegno della Commissione sullo specifico contenuto normativo del decreto, evitando di affrontare temi diversi, salvo quelli su cui si è registrato un ampio consenso;

ritenuto che, peraltro, ciò non vuole significare sottovalutazione degli altri temi cui si è fatto riferimento, e che la Commissione, riconoscendone l'importanza e l'urgenza, intende porre all'ordine del giorno dei suoi lavori al più presto i disegni di legge già presentati al riguardo, insieme con gli altri che dovessero essere presentati;

premessò inoltre che, al solo scopo di consentire la conversione in legge del decreto in tempi brevi, i componenti della Commissione hanno convenuto di ritirare gli emendamenti presentati, e ciò con riserva di ripresentare le proposte sottese agli emendamenti ritirati, in sede di esame dei disegni di legge in argomento;

preso atto del consenso registrato in Commissione in ordine alla necessità di varare nel più breve tempo provvedimenti legislativi volti a:

1. istituire l'ufficio unico di primo grado, con la fusione di preture e tribunali, nonché delle rispettive procure, al fine di razionalizzare l'impiego dei magistrati, del personale di cancelleria e delle risorse materiali; nell'ambito di questo tema saranno esaminate le proposte - contenute in taluni emendamenti al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, poi decaduto - dirette a modificare le attribuzioni del giudice di pace, rispetto a quella definita dalla normativa vigente: proposte in ordine alle quali i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione mantengono le rispettive differenti posizioni, impegnandosi peraltro, nella sede sopra individuata, ad un ulteriore democratico confronto;

2. attuare misure adeguate a risolvere il grave problema dell'arretrato civile, in particolare con la nomina di magistrati onorari, da scegliere con criteri rigorosi tra gli avvocati di provata esperienza e probità, in numero proporzionato alle esigenze degli uffici giudiziari, con la previsione di adeguate indennità e tassative regole di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 15 giugno 1995,

invita il Governo

ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, predisponendo anche lo stanziamento dei fondi necessari.

Il sottosegretario RICCIARDI dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

L'ordine del giorno viene quindi approvato.

Sono successivamente ritirati o dichiarati decaduti per assenza dei presentatori tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole riguardo alla conversione in legge del decreto-legge in esame, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02\*, 0030\*)

La Commissione, su proposta del presidente BELLONI, a seguito di una convinta sollecitazione del rappresentante del Governo, delibera all'unanimità di porre all'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge n. 2296 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), già approvato dalla Camera dei deputati.

*VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BELLONI annuncia che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15 è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2296 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

*La seduta termina alle ore 18.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2209**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Il giudice di pace è altresì competente con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui all'articolo 205, del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria”.

**1.1**

RUSSO, SENESE

*Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n. 374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma le parole cinque milioni e trenta milioni sono in entrambi i casi sostituite dalle seguenti: dieci milioni, inoltre».*

**1.2**

GARATTI

*Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n. 374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma le parole cinque milioni e trenta milioni sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: sette milioni, inoltre».*

**1.3**

BECHELLI, SCALONE, LISI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Ai fini della copertura dei posti tuttora scoperti nell'organico degli uffici del giudice di pace di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 21 novembre 1991, n. 374, la data del 31 dicembre 1989, prevista dall'articolo 12, quinto comma, della medesima legge per l'immissione del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione è sostituita da quella del 30 aprile 1995».

**1.4**

VILLONE, RUSSO, SENESE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge del 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole "autenticate da un notaio o" aggiungere le seguenti: "da un giudice di pace o"».

**1.5**

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

Alla copertura dei posti vacanti nelle cancellerie del giudice di pace si provvede mediante immissione in ruolo del personale attualmente in servizio presso gli uffici di conciliazione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, secondo le modalità già previste dal D.M. del 14 maggio 1992».

**1.0.1**

RUSSO, SENESE, GUERZONI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, si interpreta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata dai messi di conciliazione dei comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace e dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari in servizio negli altri uffici giudiziari nei quali ricada la circoscrizione del giudice di pace.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

**1.0.2**

RUSSO, SENESE, GUERZONI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

Il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 30 aprile 1995 è assegnato, a domanda, agli uffici del giudice di pace, fino a concorrenza del numero dei posti vacanti nell'organico. Il personale assegnato presterà servizio presso i suddetti uffici fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza, senza aggravio di spesa».

**1.0.3**

VILLONE

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Dopo il comma 2 dell'articolo 145 del codice di procedura civile, aggiunto il seguente:

“Se la notificazione non può essere effettuata a norma del comma precedente in quanto presso l'indirizzo indicato non è stata reperita alcuna delle persone addette alla sede della società, ovvero questa è stata rinvenuta chiusa, l'ufficiale giudiziario provvede a norma dell'articolo 140 codice di procedura civile, e la notifica si ha per eseguita all'atto del compimento delle formalità in detto articolo indicate, indipendentemente dall'esito della raccomandata”».

**2.0.1**

GARATTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art.2-bis.**

L'articolo 166 del codice di procedura civile, come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

“Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria, o in udienza, il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 16, con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”».

**2.0.2**

GARATTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, si interpreta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata da messi di conciliazione, dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari qualunque sia il comune o la circoscrizione in cui prestano servizio.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

**2.0.3**

GARATTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Alla fine del comma 1 dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile aggiungere le seguenti parole:

“Tale termine è aumentato rispettivamente a novanta giorni e cento-cinquanta per i giudizi di competenza del Tribunale”».

**2.0.4**

GARATTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Dopo il comma 1 dell'articolo 311 del c.p.c. aggiungere il seguente:

“2. Il termine per la costituzione dell'attore nei procedimenti di cui al comma 1, con la relativa iscrizione al ruolo è fino a tre giorni prima della data della prima udienza. La costituzione del convenuto può avvenire anche alla prima udienza”».

**2.0.5**

GARATTI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

All'articolo 163, comma 1, n. 7 del codice di procedura civile, la virgola successiva alle parole “articolo 168-bis”, è sostituita con un punto, e le parole successive sono soppresse. Al medesimo articolo, comma 1, dopo il n. 7, è aggiunto il seguente:

“8. L'avvertimento che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni; deve inoltre proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e, se intende chiamare un terzo in causa, farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.

Conseguentemente, all'articolo 164, comma 1, del codice di procedura civile, le parole “se manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'articolo 163”, sono sostituite dalle seguenti “se mancano l'invito e l'avvertimento previsti rispettivamente dai n. 7 e 8 dell'articolo 163”».

**2.0.6**

SENESE, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

Il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, deve essere interpretato nel senso che si considera come apposta in calce anche la procura conferita su uno o più fogli congiunto all'atto del quale si riferisce, a condizione che essa sia stata sottoscritta e l'autografia della sottoscrizione sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito».

**2.0.7**

SENESE, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

1. Alla copertura dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, si provvede mediante selezione del personale appartenente alla qualifica professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate mediante la valutazione dei titoli nel seguente modo:

punti 1, o frazione per ogni anno di servizio prestato nella qualifica funzionale di provenienza;

punti 4 per il possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale per la quale si concorre.

3. All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

4. Con apposito provvedimento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui al comma 1 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

5. Il ministro di grazia e giustizia, per le vacanze e per gli aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 2.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321».

**2.0.8**

RUSSO, SENESE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Attività di notificazione degli uffici del giudice di pace)*

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, si interpreta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata da messi di conciliazione dei comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace e dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari in servizio negli altri uffici giudiziari nei quali ricada la circoscrizione del giudice di pace.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

**2.0.9**

TRIPODI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, si interpreta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata dai messi di conciliazione dei comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace e dagli ufficiali giudiziari nei quali ricada la circoscrizione del giudice di pace.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

**2.0.10**

PINTO, PALUMBO

**Art. 3.**

*Il comma 3 dell'articolo 83 del codice di procedura civile è così sostituito:*

«La procura speciale può anche essere apposta su qualunque atto di parte o foglio ad esso allegato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

**3.1**

BUCCIERO

**Art. 4.**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite con tassa a carico del destinatario. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo. I procuratori delle parti di accordo possono chiedere in ogni momento al giudice di disporre, con ordinanza non impugnabile, la cancellazione o l'estinzione della causa dal ruolo”».

**4.0.1**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite con tassa a carico del destinatario. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo. I procuratori delle parti di accordo possono chiedere in ogni momento al giudice di disporre, con ordinanza non impugnabile, la cancellazione o l'estinzione della causa dal ruolo”».

**4.0.2**

GARATTI

**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

1. Dopo l'articolo 190-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 190-ter. *Decisione a seguito di discussione orale.* Per le cause che devono essere decise dal giudice unico, questi, se non dispone a norma dell'articolo 190-bis, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

**7.1**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura civile dopo le parole «somministrazione di merci e di danaro» inserire le seguenti: «nonchè per prestazioni di servizi».

**7.0.1**

**GARATTI**

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

All'articolo 307 del codice di procedura civile, comma 1, dopo le parole «del provvedimento di cancellazione» sono inserite le seguenti: «ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 309, ultima parte».

**7.0.2**

**SENESE, RUSSO**

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

All'articolo 309 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «del provvedimento è data comunicazione alle parti costituite nella forma prevista dall'articolo 136».

**7.0.3**

**SENESE, RUSSO**

*Sopprimere il comma 3.*

**8.1**

**BUCCIERO**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 644 del c.p.c., le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

**8.2**

**GARATTI**

Al comma 3, sostituire le parole da «è aggiunto» alla fine con le seguenti:

«Sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I termini a comparire sono ridotti di due terzi. L'intimazione deve contenere, in luogo dell'invito previsto nel secondo periodo del numero 7 dell'articolo 163, l'invito a comparire nell'udienza indicata, con l'avvertimento che se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663"».

8.3

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

**«Art. 8-bis.**

L'articolo 660 del codice di procedura civile è così sostituito:

"Art. 660. - (Forma dell'intimazione e costituzione delle parti). - Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere a domicilio nel comune dove ha sede la sezione della pretura adita, altrimenti l'opposizione prevista dall'art. 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

Tra il giorno della notificazione della intimazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore dirigente può, su istanza dell'intimante e con decreto motivato in calce dell'originale e delle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, con la procura oppure presentando tali atti al giudice all'udienza.

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste dagli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato"».

8.0.1

BUCCIERO

**Art. 9.**

Al comma 5, dopo le parole «Il Tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti» inserire le seguenti: «nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 gennaio 1990, n. 353. Negli altri casi le cause sono decise, in funzione di giudice unico, dal giudice istruttore ovvero dal relatore, si vi sia già stata rimessione al collegio».

9.1

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, punto 2, sopprimere le seguenti parole: «nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995».*

**9.2**

GARATTI

*Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

L'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

1. Possono essere nominati pretori onorari, a domanda, gli avvocati i quali:

a) siano cittadini italiani, non abbiano compiuto i sessantanove anni d'età, abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

b) siano iscritti agli albi da almeno venti anni ed abbiano esercitato effettivamente la professione forense;

c) abbiano idoneità psico-fisica accertata mediante visita specialistica nonché adeguata capacità professionale e condotta irreprensibile, attestate dal consiglio dell'ordine di appartenenza e da quelli cui abbiano appartenuto negli ultimi dieci anni.

2. Per formare la graduatoria tra gli aspiranti alla nomina, si valutano: le votazioni conseguite all'esame di laurea e a quello di procuratore, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e di patrocinante presso le magistrature superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre venticinque anni, l'aver svolto le funzioni di magistrato ordinario, l'aver insegnato materie giuridiche nelle università ed in corsi di specializzazione forense riconosciuti dal consiglio nazionale forense.

Il pretore onorario decade dall'ufficio quando viene meno uno dei requisiti indicati al primo comma o sopravviene una causa di incompatibilità; la decadenza è dichiarata dal consiglio superiore della magistratura.

3. La nomina è fatta per un triennio e può essere confermata per altri due trienni; la conferma non è consentita per chi all'inizio del triennio abbia compiuto sessantanove anni di età.

4. L'assunzione delle funzioni di pretore onorario comporta la cancellazione degli albi professionali; in caso di reiscrizione si osservano le limitazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

5. Il pretore onorario è tenuto all'osservanza delle leggi che regolano lo stato, la disciplina e le incompatibilità dei magistrati ordinari. Ha l'obbligo di astenersi oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando sia stato associato, o comunque collegato, con lo studio professionale di cui fa parte il difensore di una delle parti».

**9.0.1**

BECHELLI, SCALONE

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

**«Art. 9-bis.**

Dopo l'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario è inserito il seguente:

*'Art. 32-bis. - (Modalità di copertura dei posti di pretore onorario). -*

1. Il consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari di ciascun distretto, integrati dai presidenti degli ordini forensi competenti, determina ogni triennio il numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale, avuto riguardo all'esigenza di esaurimento dei procedimenti pendenti e delle prevedibili sopravvenienze.

2. Il consiglio superiore della magistratura, all'inizio di ciascun anno, indica le vacanze da coprire in ciascun distretto rispetto al numero dei pretori onorari individuato ai sensi del comma 1 e stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di nomina e la formazione delle graduatorie, dandone notizia mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica.

3. I pretori onorari sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territoriale competente, integrato come previsto dal comma 1.

4. Le domande degli interessati, corredate dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina degli ulteriori titoli e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, sono presentate ai presidenti della corte d'appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato.

5. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande al consiglio giudiziario, che formula motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina.

6. Il pretore onorario prende possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

7. La conferma in carica del pretore è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, su domanda dell'interessato.

8. Per l'integrazione dei Consigli giudiziari si applicano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

9. In sede di prima applicazione, il consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, delibera sul numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale e fissa il termine per la presentazione delle domande.

10. Dalla scadenza del termine per la presa di possesso dei pretori, nominati secondo la nuova formulazione degli articoli 32 e al presente articolo, i vice pretori onorari già nominati restano in carica unicamente fino alla scadenza dei triennio per l'esaurimento delle cause innanzi ad essi pendenti.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario)*

Sono abrogati i commi 2 e 2-bis dell'articolo 34 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

**9.0.3**

BECHELLI, LISI, SCALONE

**Art. 10.**

*Sopprimere il comma 2.*

**10.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1996» con le altre: «fino al 31 dicembre 1999».*

**10.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al secondo periodo del comma 1, dopo le parole «negli anni successivi la proporzione sarà stabilita» inserire le seguenti: «i magistrati addetti ai giudizi ed affari civili nella proporzione che sarà stabilita, tenendo conto delle pendenze e degli organici».*

**10.3**

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente articolo:

**«Art. 10-bis.**

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del Tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini della copertura dei posti in organico di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, la data del 31 dicembre 1989 prevista dall'articolo 12, comma 5, della medesima legge per l'immissione del personale in servizio presso gli Uffici di Conciliazione è sostituita da quella del 30 aprile 1995.

3. Il personale in servizio presso gli uffici della Conciliazione alla data del 30 aprile 1995 è assegnata, a copertura dei posti vacanti, agli uffici del giudice di pace. Detto personale presterà servizio fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza, senza ulteriore aggravio finanziario».

**10.0.1**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

*(Copertura di posti vacanti presso il giudice di pace)*

1. Alla copertura dei posti di organico del personale di cancelleria presso il giudice di pace, istituiti a norma dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e riservati alle qualifiche inferiori all'ottava, che siano rimasti vacanti dopo l'immissione in ruolo del personale già in servizio presso gli uffici di conciliazione, e di cui al comma 5 del predetto articolo 12, si provvede mediante concorso speciale per titoli riservato, al personale delle cancellerie già in servizio e con qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. I titoli valutabili sono i seguenti:

- a) l'anzianità di servizio, comunque non inferiore a 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore;
- b) i titoli di studio conseguiti;
- c) il merito;
- d) lo svolgimento di funzioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza.

3. Nel bando di concorso il Ministro di Grazia e Giustizia stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma precedente.»

**«Art. 10-ter.**

*(Dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale)*

1. La dotazione organica complessiva concernente i funzionari di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale è aumentata di 400 unità con corrispondente riduzione della dotazione relativa alla settima qualifica.

2. Il Ministero di grazia e giustizia opera, mediante apposito decreto ministeriale, le conseguenti variazioni nella pianta organica dei singoli uffici giudiziari, destinando i posti dell'ottava qualifica ai Tribunali, tenuto conto del numero dei giudici, professionali ed onorari, che

compongono le sezioni competenti per la definizione dei procedimenti civili arretrati.

3. I funzionari dell'ottava qualifica, nominati ai posti di cui al comma precedente sono assegnati alle predette sezioni, fino alla loro cessazione.»

**«Art. 10-quater.**

*(Corso-concorso per funzionari dell'ottava qualifica funzionale)*

1. Alla copertura dei posti di organico per funzionari di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale, istituiti a norma del precedente articolo 2, nonché dei medesimi posti presso gli uffici del giudice di pace, rimasti vacanti dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva, si provvede mediante corso-concorso riservato ai collaboratori di cancelleria della settima qualifica funzionale.

2. Si è ammessi al corso-concorso mediante valutazioni dei titoli di servizio posseduti da ciascun candidato alla data del 31 dicembre 1994, che devono essere allegati alla domanda previa elencazione, in originale o in copia autenticata.

3. Sono valutate le seguenti categorie di titoli, con punteggi a fianco di ciascuna indicati:

a) Diploma di laurea (in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio ovvero uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti) con punteggio differenziato in relazione al voto di laurea conseguito;

b) Anzianità di servizio con l'attribuzione di punti ..... per ogni anno di servizio prestato;

c) Svolgimento di funzioni attinenti l'VIII qualifica e superiori, svolte e provate con documenti di data certa, con l'attribuzione di punti ..... per ogni anno;

d) Titolo di «Segretario Principale», conseguito nell'ex carriera di concetto, punti .....

e) Lodevole servizio nell'amministrazione, punti .....

Nel bando del corso-concorso il Ministero di grazia e giustizia stabilisce i punteggi.

4. Si è ammessi al corso-concorso secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel bando.

5. Gli ammessi al corso di formazione devono frequentare un periodo di formazione di mesi dieci organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. Al termine del corso-concorso il candidato è ammesso a sostenere l'esame finale, che consisterà in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico impartito.

7. L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato ha conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi».

**«Art. 10-quinquies.**

Le disposizioni tributarie contenute nell'articolo 154 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del D.P.R. n. 1229 come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

**10.0.2**

CASADEI MONTI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*e del Vice Presidente*

SERRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scammacca del Murgò e dell'Agnone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C03<sup>a</sup>, 0009)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audio-visivo.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore BENVENUTI, introducendo il dibattito, evidenzia la finalità del disegno di legge in esame volto a tentare di rimettere in moto la macchina della cooperazione ai paesi in via di sviluppo, senza peraltro pregiudicare i futuri assetti che saranno affrontati con una riforma organica. Nel quadro estremamente complesso emerge chiaramente l'esigenza di effettuare le scelte politiche di fondo, di fissare gli obiettivi dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, di assegnare i ruoli istituzionali necessari, discutendo intorno a un progetto generale di politica estera dell'Italia.

Un segnale dell'esasperazione cui si è giunti nel comparto della cooperazione è dato dallo sciopero della fame iniziato in questi giorni da parte di alcuni esponenti di organizzazioni non governative che ricorrono a questa estrema forma di protesta per manifestare l'esigenza im-

procrastinabile di dipanare la matassa dei problemi che si sono sovrapposti senza risolversi, risalendo alle responsabilità di molti Governi addietro.

Nell'affrontare il testo all'esame della Commissione appare utile ricordare che la legge delega n. 121 del 1994 fissava al Governo criteri per adottare decreti di riordino della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, delega che non fu mai esercitata anche se il Governo sottopose alle due Commissioni affari esteri uno schema di decreto legislativo successivamente abbandonato. È però opportuno sottolineare che non si intese delegare al Governo la riforma generale della cooperazione ma solo una riorganizzazione funzionale della Direzione generale che versava in uno stato di completa paralisi, derivante dai noti scandali e anche da gravi carenze normative e amministrative. Contemporaneamente si volle delegare al Governo una revisione del regolamento di attuazione della legge n. 49 del 1987 nella speranza che ciò bastasse ad adeguare la cooperazione italiana al modello comunitario, ipotesi anch'essa abbandonata una volta abbandonato il decreto legislativo. È utile confrontare per quanto possibile gli articoli del disegno di legge in esame con quello dello schema di decreto legislativo già sottoposto alla Commissione, a partire dalle disposizioni del presente articolo 3 dove si istituisce un ruolo speciale della cooperazione nel quale confluirebbero i contrattisti attualmente in servizio nonché i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche; si prevede inoltre il ricorso a competenze esterne per affidare incarichi di consulenza, progettazione e studi di fattibilità in materia di iniziative di cooperazione e di procedure concorsuali. Di grande importanza appare l'articolo 5 del disegno di legge che riproduce il testo del vecchio schema di decreto prevedendo l'affidamento dell'esecuzione di iniziative di cooperazione ai Governi dei paesi beneficiari, nel rispetto di talune condizioni indicate, trasformando sostanzialmente la natura dell'aiuto in dono, il cui oggetto non sarebbe più un manufatto o un altro tipo di prodotto ma un finanziamento a fronte di un programma che il Governo beneficiario dovrebbe poi attuare. Si tratterebbe di un primo passo assai significativo verso il modello di cooperazione adottato dai principali paesi donatori fra i quali molti europei.

Passando brevemente a illustrare il resto dell'articolato che comporta norme relative al contenzioso, disposizioni sulle valutazioni di congruità dei prezzi, disciplina degli aiuti d'emergenza, controlli e verifiche riuniti all'interno della Direzione generale ovvero affidati a soggetti esterni, segnala come un significato politico rilevante rivesta l'ipotesi per i volontari in servizio civile di prestare la propria opera in programmi inquadrati in organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. L'articolo 10 investe direttamente il problema della drammatica situazione di insolvenza in cui si trovano le organizzazioni non governative, data l'impossibilità concreta di presentare i rendiconti nelle forme richieste dagli organismi di controllo in seguito all'emanazione di nuove disposizioni in materia contabile.

Propone quindi di passare a esaminare una serie di emendamenti distribuita in veste informale allo scopo di offrire chiarezza ai nodi dei problemi su cui si prospettano differenti soluzioni.

Su tale proposta del relatore si apre un dibattito incidentale.

Il senatore CUFFARO si sorprende dell'esistenza in questa fase di un fascicolo di emendamenti del tutto irrituale, che sicuramente non comprende quelli di tutti i senatori eventualmente proponenti e che sembra costituire una specie di fatto compiuto presentato alla Commissione. Personalmente annuncia di aver presentato una proposta di legge vertente sulla stessa materia che andrebbe a questo punto esaminata in connessione e inoltre domanda in che modo si decida di tener conto di posizioni eventualmente emerse nel seno della Commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo. Avanza pertanto la richiesta di procedere con ordine, oppure di costituire un comitato ristretto in cui si possa approfondire l'apporto di tutti.

Il senatore PORCARI non concorda con l'ipotesi di un vincolo derivante dalle posizioni della Commissione d'inchiesta, in quanto le competenze della Commissione affari esteri sono chiare e permettono di procedere di per sè, pur tenendo nel dovuto conto segnali che possono provenire da altre sedi.

Anche il senatore FOLLONI segnala di aver presentato un disegno di legge sullo stesso argomento, auspicando che si trovi il percorso procedurale più breve richiesto dall'urgenza della situazione della cooperazione.

Il senatore ANDREOTTI esprime imbarazzo nel trovarsi a legiferare in maniera confusa: si chiede perchè non si preferisca aspettare il risultato della Commissione d'inchiesta, applicando al presente la legge vigente in una forma possibile che snellisca taluni intoppi che potrebbero essere indicati dallo stesso Governo.

Il senatore SURIAN precisa che l'intenzione di questo disegno di legge è proprio quella di sbloccare talune situazioni che si sono create nel contesto della legislazione vigente.

Il senatore VISENTIN ritiene che nel testo in esame vi siano due livelli diversi, l'uno attinente all'emergenza e l'altro all'organizzazione, il quale ultimo sicuramente ipotoca il futuro e il tutto rischia di sminuire il lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta.

Il relatore BENVENUTI precisa di aver distribuito un fascicolo di emendamenti non ancora presentati alla Commissione volendo dare ad essi un carattere meramente propositivo, aperto a tutti gli apporti, in modo da confrontare con chiarezza le rispettive opinioni. Quanto al piano generale si dichiara contrario ad ogni tentativo di sospensione e non trova conveniente nessun'altra strada suggerita al fine di raggiungere quegli obiettivi di velocità su cui tutti si sono dichiarati d'accordo. Attendere i risultati della Commissione d'inchiesta significa chiaramente continuare la paralisi della cooperazione mentre il suggerimento che potrebbe essere offerto al Governo sarebbe quello di adottare con decreto-legge un testo unitario approvato da questa Commissione, per evitare i tempi lunghi necessari alla Camera dei deputati ed ottenere l'immediata vigenza.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE osserva che questo provvedimento costituisce non un ponte bensì una sponda per la cooperazione, sottolineando con questa metafora la volontà del Governo di non prefigurare soluzioni che potrebbero condurre con ipoteche verso una futura riforma, ma solo stabilire un riparo a problemi urgenti che necessitano di soluzione. Non è un mistero che dopo l'euforia degli anni '80 le procedure di controllo, le complicazioni amministrative e gestionali hanno paralizzato centinaia di casi: si tratta in sostanza di restituire operatività alle strutture esistenti senza modificare ruoli e contesti globali.

Il presidente SERRI ricorda che già la Commissione si è espressa manifestando la propria volontà in ordine a un *iter* rapido del disegno di legge in esame, chiedendone l'assegnazione in sede deliberante: appare pertanto coerente esaminarlo al più presto espungendo via via quegli elementi di disturbo che potrebbero non essere pertinenti alla finalità del tutto provvisoria che ci si è prefissa.

Il relatore BENVENUTI integrando quindi la relazione testè svolta, richiama l'attenzione sull'articolo 3 del testo in esame istitutivo di un ruolo speciale nel quale dovrebbero confluire i contrattisti e il personale di altre amministrazioni pubbliche: pur comprendendo i problemi che hanno spinto a questa proposta rileva che proprio questo potrebbe essere un impedimento a una riforma futura, creando una struttura che poi resterebbe nel corpo del Ministero degli affari esteri, costituendone quasi una *enclave*. La soluzione proposta è quella di una proroga *ad hoc* dell'attuale personale fino alla riforma generale del settore.

Un'altra questione che è stata segnalata all'attenzione riguarda la situazione dell'Istituto agronomico d'oltremare che si trova nella medesima crisi di mancanza di valorizzazione già affrontata da questa Commissione per altri enti internazionalistici: da alcuni si auspicherebbe di risolvere questa situazione con un emendamento aggiuntivo, che ne precisi l'utilizzo in generale e in relazione alla cooperazione allo sviluppo: in proposito segnala il rischio che in questo modo si allargherebbe troppo il discorso incidendo proprio sugli assetti futuri.

Un altro problema segnalato riguarda la violazione del principio di libera concorrenza di cui sarebbero vittime i nostri imprenditori, in quanto alcuni paesi non applicano il principio della reciprocità contravvenendo in via di fatto alle norme europee: ovviamente in un testo legislativo non è proponibile ribadire normative già esistenti ma si pone piuttosto il problema di richiedere al Governo di far valere nelle apposite sedi le ragioni in questione.

Segnala all'attenzione l'ipotesi del decentramento della cooperazione in modo di poter inviare un segnale agli enti locali e, per concludere, un'ultima questione di estrema attualità potrebbe portare all'aggiunta di una norma che riguardi gli interventi nei territori della ex Jugoslavia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PORCARI ringrazia il relatore per l'interessante analisi fornita e si limita a segnalare le obiezioni su talune soluzioni prospet-

tate. In primo luogo l'ipotesi di immettere personale senza concorso nei ruoli del Ministero degli affari esteri lo trova del tutto dissenziente mentre più semplice e pragmatica appare la soluzione della proroga, pur non nascondendone l'aspetto pietistico che non suscita profondo entusiasmo. Anche il decentramento è un problema che non si può affrontare in questa fase di emergenza in quanto andrebbe ad incidere direttamente sui rapporti tra enti locali e amministrazione centrale, come pure non è qui da affrontare la situazione dell'Istituto agronomico d'oltremare nè si può legiferare per proteggere i nostri imprenditori dal mancato rispetto di norme comunitarie. Per concludere vorrebbe solamente portare all'attenzione della Commissione il caso dell'Albania che appare dimenticato concentrando tutte le attenzioni sulla ex Jugoslavia.

Il senatore SERRI rileva l'importanza politica del varo di questa legge in tempi brevissimi in quanto è in gioco sul piano internazionale l'intera credibilità dei rapporti tra l'Italia e i paesi destinatari della cooperazione. Occorre rimettere in moto con urgenza i progetti bloccati non dimenticando anche i riflessi che ne deriveranno per l'economia interna. Si è da più parti compreso che il risanamento finanziario ha avuto buon gioco di rivalersi sul settore della cooperazione dopo gli episodi di corruzione che quasi giustificano il sistematico saccheggio delle risorse destinate. Concorda con l'ipotesi del relatore di suggerire al Governo di adottare il testo che il Senato approverà in un decreto-legge che ne accorci i tempi di applicazione.

Il senatore SURIAN si dichiara comunque favorevole ad affrontare la questione dell'Istituto agronomico d'oltremare, se non altro per un principio di coerenza verso altri enti simili che la Commissione affari esteri ha contribuito a reimmettere in un ruolo produttivo. Sulle questioni del personale si riserva di intervenire in sede di discussione dell'articolo 3.

Il senatore VISENTIN si rammarica nel constatare che solo negli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 si affrontano i problemi relativi all'emergenza reale del settore della cooperazione mentre il resto riguarda solamente la riorganizzazione dell'Amministrazione. Quanto ai risultati e agli orientamenti che emergeranno dalla relazione della Commissione d'inchiesta, pur avendo la Commissione affari esteri competenza piena per approvare autonomamente il disegno di legge in esame, non appare nè logico nè opportuno non tener conto delle soluzioni che potranno essere evidenziate da un organo del Parlamento, voluto a tale scopo dal Parlamento stesso.

Il presidente MIGONE dopo aver sottolineato la delicatezza di ordine istituzionale del problema del rapporto fra l'iter del disegno di legge e l'eventuale relazione della Commissione d'inchiesta sulla medesima materia, osserva che le proposte del relatore sono quanto mai pertinenti ad ottenere una soluzione provvisoria volta a permettere un concreto funzionamento dell'Amministrazione esistente, non compromettendo affatto assetti futuri.

Il senatore CUFFARO precisa che il proprio Gruppo politico si è dichiarato in principio assolutamente d'accordo con l'esigenza di risanare

il settore della cooperazione allo sviluppo, inquadrando in una prospettiva di riforma organica scopi e mezzi che ancora non sono stati definiti in una visione d'insieme; se è stato accettato il trasferimento alla sede deliberante ciò mirava allo scopo di garantire gli interventi già previsti da leggi vigenti rimuovendone taluni ostacoli manifestatisi nella concreta applicazione nell'ambito di un particolare momento di crisi che il settore ha attraversato. Non volendo innovare nulla nè pregiudicare soluzioni future, appare quanto mai coerente attendere altresì i risultati dei lavori della Commissione d'inchiesta valorizzando lo sforzo di chiarezza voluto proprio dal legislatore.

Per contro, sarebbe utile ottenere dal Governo informazioni circa la mancata erogazione di fondi per completare progetti in corso quando, al contempo, fondi assegnati al Ministero non vengono spesi e si ritrovano iscritti a residuo per la sola incapacità dell'Amministrazione di attivare le necessarie procedure.

Venendo agli aspetti concreti del disegno di legge, dopo aver premesso di non concordare nè sul metodo nè sul merito, rileva che esso sembra nascere dalle pressioni interne dei diplomatici e di taluni settori del Ministero, senza che vi sia stato un chiaro confronto con gli operatori del settore: lo sforzo è volto piuttosto a rafforzare la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo laddove essa stessa è la prima responsabile della cattiva gestione che ha condotto il settore alla paralisi con episodi, di cui è giunta segnalazione, degni di un'inchiesta giudiziaria. Si affrontano dunque solo gli aspetti secondari del funzionamento e, invece di aumentare la trasparenza delle procedure, si confonde ancor di più il momento politico e quello dell'attività diplomatica, quasi a nascondere e a voler mano libera per chiudere gli errori del passato. L'esame del disegno di legge deve quindi riguardare solo le questioni veramente urgenti e sostanziali e si riserva di rispondere a tutte le ipotesi prospettate in sede di presentazione degli emendamenti per i quali chiede un congruo termine di riflessione.

Il senatore BRATINA, concordando pienamente con l'esposizione del relatore, sottolinea soltanto la possibilità della previsione di una fascia di piccoli progetti che possano essere attuati mediante procedure più semplificate evitando così, in modo empirico, di incappare nell'eccessivo peso lamentato in questi anni. Brevemente segnala l'opportunità di includere, ove si discutesse dell'Istituto agronomico d'oltremare, anche il caso dell'IPALMO in quanto anche questo Istituto collabora a progetti di cooperazione.

Il senatore FOLLONI si dichiara pienamente d'accordo con l'ipotesi di esprimere unitariamente un testo limitato ai problemi essenziali che sblocchi la paralisi della cooperazione, senza ipoteche su vincoli futuri, e di proporre al Governo il suo assorbimento in un decreto-legge per far sì che le norme diventino immediatamente operative. Pertanto anche nella fissazione dei termini per la presentazione degli emendamenti occorre che tutti si assumano la responsabilità di non dilazionare ancora l'esame del testo.

Il senatore CAMPO dichiarandosi favorevole all'ipotesi della proroga dei contratti di lavoro legati alla cooperazione fino alla riforma generale

del settore, suggerisce comunque di non disperdere la competenza acquisita da queste persone in modo da tenerne conto nell'espletare eventuali concorsi riservando ad essi un regime particolare. Per quanto riguarda il problema posto dai nostri imprenditori occorre ipotizzare meccanismi che permettano di incentivare la partecipazione alle gare di appalto negli altri paesi, istituendo al contempo un sistema di mutui agevolati che rendano le offerte più competitive e incrementino le opportunità.

Il senatore SERRI prima di terminare il dibattito odierno ritiene importante sollecitare al senatore Cuffaro la conoscenza dei casi adombranti ipotesi di reato di cui ha fatto cenno nell'intervento testè svolto.

Il senatore CUFFARO osserva di aver ricevuto, come del resto altri membri della Commissione, segnalazioni di cui non ha avuto tempo di approfondire il contenuto.

Il presidente MIGONE pur condividendo sul piano politico e morale una tale esigenza non ritiene che essa possa interferire con il corso dei lavori di approvazione del disegno di legge.

Replica quindi agli oratori intervenuti il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE: dopo aver apprezzato la sollecitudine alla base delle considerazioni esposte da tutti i Gruppi, in perfetta comprensione della situazione di estrema urgenza del settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, rassicura che nessun intendimento occulto si nasconde nel Governo nè nell'Amministrazione degli affari esteri. Il mancato ricorso al decreto-legge riveste anzi un carattere di omaggio al Parlamento, privilegiando la sede istituzionale del legislatore piuttosto che la dispersione che la decretazione d'urgenza subisce nel suo percorso.

Quanto alle proposte avanzate si dichiara favorevole a prorogare per due anni, apparendo questo un termine congruo, la posizione dei contrattisti presso il settore della cooperazione mentre si rimette alla Commissione sia sul problema dell'Istituto agronomico d'oltremare che sull'inserimento della questione della ex Jugoslavia: precisa che l'Albania beneficia già di un programma-paese avviato da tempo e con relativa soddisfazione.

Il presidente SERRI accogliendo le indicazioni emerse fissa per l'indomani alle ore 14 il termine per la presentazione degli emendamenti, tenendo conto di un eventuale tempo aggiuntivo qualora si renda necessario. Propone altresì di anticipare la seduta di domani alle ore 14,30. Conviene la Commissione.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre, avrà inizio alle ore 14,30 anzichè alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**118<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa SANTORO.**La seduta inizia alle ore 15,10**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R048 000, C04<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)

Il presidente BERTONI informa di aver ricevuto da parte dei responsabili degli stabilimenti Alenia Fusaro l'invito a visitare gli impianti ivi situati. Poichè tale visita era già stata inclusa nel calendario dei sopralluoghi da effettuare nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul nuovo modello di difesa, a suo tempo approvato dalla Commissione, ritiene opportuno accogliere l'invito. Considerati gli improrogabili impegni già assunti da alcuni componenti della Commissione per l'inizio della prossima settimana, propone di dedicare le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 dicembre a una visita che includa, oltre agli Stabilimenti Alenia, la Brigata Garibaldi, della quale è imminente la partenza per la Bosnia e l'Arsenale militare di Napoli, già incluse nel calendario sopra richiamato.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita quindi i senatori interessati a partecipare al sopralluogo e darne comunicazione all'Ufficio di segreteria della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1923) CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri l'Ufficio di Presidenza ha ascoltato una delegazione del Ritad, guidata dal suo Presidente, che ha illustrato il punto di vista dell'Associazione sul disegno di legge in titolo, formulando alcune osservazioni che potranno costituire un elemento di riflessione soprattutto per la Commissione di merito.

Il relatore, senatore RAMPONI, dà conto di alcune integrazioni da lui apportate allo schema di parere già illustrato nella seduta del 22 novembre. Richiama in primo luogo le osservazioni formulate in ordine all'articolo 1 del disegno di legge n. 1923, sottolineando la rilevanza politica della proposta di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per quanto concerne le valutazioni effettuate dai Ministeri degli affari esteri e della difesa sulle caratteristiche dei materiali esportati verso i Paesi i cui Governi sono riconosciuti responsabili di violazioni dei diritti umani da parte dei competenti Organi della Nazioni Unite. Tale parere dovrebbe comunque essere emanato entro venti giorni dalla data di assegnazione, al fine di assicurare la necessaria speditezza alle procedure autorizzatorie.

Con la parte dello schema di parere relativa all'articolo 2 del disegno di legge in titolo è stata affrontata la questione delle mine anti-uomo. Si ritiene opportuno recepire la sostanza della mozione approvata dal Senato il 2 agosto 1994 su tale materia, introducendo anche il divieto di produzione di tali ordigni, limitatamente a quelli non dotati di meccanismi temporizzati di auto distruzione. In questo modo la produzione di sole mine anti-uomo autodistruggentesi, per le sole esigenze delle Forze armate italiane, costituirebbe una precisa garanzia in ordine alla effettività del divieto di esportazione e all'impiego esclusivo di mine con sistema di auto distruzione da parte delle Forze armate italiane medesime. Il relatore ritiene necessario introdurre anche un divieto esplicito di importazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, si esprime su di esso un parere contrario e si propone pertanto il mantenimento dell'attuale dizione recata dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1990. Infatti la categorizzazione e il conseguente elenco dei materiali di armamento sono stabiliti dalla legge vigente al fine di individuare con chiarezza i materiali che hanno una precisa possibilità di utilizzazione bellica e consentirne il controllo sulla movimentazione. Le ragioni di tale controllo hanno evidente rilevanza politica e fanno riferimento alla possibilità dell'acquirente di utilizzare i materiali stessi per fini militari. Nella sua formulazione attuale, peraltro, la legge n. 185 riecheggia correttamente la terminologia usata in ambito internazionale per disposizione di analogo tenore. Va osservato infine che è assai difficile l'acquisto di materiali costruiti per prevalente uso militare ai fini di un uso civile, poichè di regola esso risulta assai poco conveniente, visto l'elevato costo che una tale operazione comporterebbe.

All'articolo 6 si era ritenuto necessario aggiungere un ulteriore periodo, per colmare una lacuna normativa derivante dalla intervenuta soppressione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa: con tale aggiunta si stabiliva che decorsi sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione in assenza di una pronuncia del Ministero degli esteri, la domanda medesima avrebbe dovuto intendersi rigettata. Si ritiene opportuno precisare che l'introduzione di

un meccanismo di silenzio-rigetto non pregiudica la facoltà dell'interessato di richiedere l'emanazione di un provvedimento motivato anche oltre il termine sopra indicato, nonchè la facoltà dell'Amministrazione di provvedere anche dopo la scadenza di detto termine.

Il sottosegretario SANTORO fa presente che il Governo condivide in larga misura l'impostazione del disegno di legge n. 1923, nonchè i rilievi e le proposte di modifica contenuti nello schema di parere testè illustrato dal senatore Ramponi. Nel corso dell'esame presso la Commissione affari esteri, sarà comunque possibile esaminare e approfondire alcuni degli aspetti più delicati trattati dal provvedimento in titolo, come, ad esempio, quello relativo al regime della produzione e della movimentazione delle mine anti-uomo.

Non si può comunque negare l'opportunità di una revisione della legge n. 185 la cui applicazione, per alcuni aspetti, ha comportato conseguenze negative sulle capacità competitive dell'industria italiana della difesa.

Il presidente BERTONI esprime un vivo apprezzamento per l'impostazione dello schema di parere illustrato dal relatore, che costituisce una sintesi del dibattito assai efficace in larga misura condivisibile. Deve tuttavia rilevare che permangono significativi elementi di divergenza per quanto riguarda la parte relativa agli articoli 1 e 2. La formulazione dell'articolo 1, infatti, non è a suo parere accettabile, in quanto il riferimento ai materiali bellici suscettibili di un uso repressivo, ivi introdotto, appare eccessivamente generico e tale da consentire un eccessivo ampliamento della discrezionalità che verrebbe lasciata all'Amministrazione nelle decisioni relative ai divieti di esportazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2 occorre ricordare che esso aggiunge un comma successivo al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 185, dove è esplicitato il divieto di fabbricazione, importazione, esportazione e transito di armi di vario tipo, accomunate dalla caratteristica di essere suscettibili di utilizzazione contro la popolazione civile. In tale tipo di armi rientrano anche le mine anti-uomo, e per tale motivo è necessario vietare la produzione e l'importazione di tali ordigni. Per tali ragioni, già espresse nel documento da lui sottoscritto e fatto distribuire nella precedente seduta, il Presidente dichiara che si asterrà sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore GALLO condivide i rilievi formulati dal Presidente e dichiara che voterà contro lo schema di parere illustrato dal senatore Ramponi, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per tenere conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. Permane tuttavia la sua contrarietà all'articolo 1, sia per la difficoltà di individuare in modo convincente un uso repressivo dei materiali bellici, sia perchè la limitazione posta all'esportazione di detti materiali verso i Paesi i cui Governi si sono resi responsabili di violazione dei diritti umani appare del tutto insufficiente: occorre ricordare, infatti, che essa è rivolta a Governi che non danno alcun affidamento in ordine al rispetto del principio della rinuncia all'uso della forza nella regolazione dei rapporti internazionali, principio che costituisce il fondamento dell'ONU. Inoltre, le norme che disciplinano il commercio internazionale degli armamenti

danno attuazione all'articolo 11 della Costituzione che vincola la Repubblica a una politica di pace, che, di per sè, esclude la possibilità di assumere iniziative che possano porre altri Stati nella condizione di dare vita a operazioni militari di carattere offensivo. Purtroppo, la legge n. 185 del 1990 non è stata sempre interpretata in modo rigoroso, e oggi l'Italia si trova nella posizione di esportare armi verso Paesi la cui osservanza dei diritti umani è quanto meno incerta.

Il senatore CAPUTO si dichiara a favore dello schema di parere illustrato dal senatore Ramponi, che costituisce un contributo condivisibile e migliorativo del disegno di legge di cui è primo firmatario. Per quanto riguarda la condotta da tenere nei confronti dei Paesi nei quali si presume che siano perpetrate violazioni dei diritti umani, occorre tener presente che le condanne, anche se deliberate in sede ONU, hanno spesso sfondi politici, come è stato ad esempio, nel caso di Israele, la cui condotta in occasione dell'Intifada non è certo paragonabile alle misure repressive di ben più ampia portata adottate in altri Paesi. A suo avviso, infine, le soluzioni prospettate nello schema di parere illustrato dal senatore Ramponi costituiscono un positivo punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti umani e quella di consentire all'industria italiana di dispiegare appieno le proprie capacità competitive sui mercati internazionali.

Il senatore PERUZZOTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sullo schema di parere illustrato dal senatore Ramponi.

Il senatore VOZZI dichiara che si asterrà sullo schema di parere, poichè condivide i rilievi ad esso mossi dal Presidente.

Il senatore FORCIERI rileva in primo luogo che il documento elaborato dal relatore costituisce un tentativo per molti versi riuscito di pervenire a una sintesi delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, anche su punti particolarmente controversi, come quello relativo al divieto di produzione di mine anti-uomo, problema, peraltro, che forse sarebbe opportuno affrontare un'altra sede in quanto esula dal contenuto del disegno di legge, volto a disciplinare esclusivamente l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento. Permangono invece forti differenziazioni per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 1, sulla quale la sua parte politica non ha mancato di esprimere da tempo forti perplessità. Su questo punto, le preoccupazioni espresse dal Presidente sono ampiamente condivisibili, poichè l'Italia non può in alcun modo esimersi da dare attuazione piena alle deliberazioni delle Nazioni Unite in materia di violazione dei diritti dell'uomo *agendo*, su questa particolare questione, anche in modo differenziato rispetto alle scelte degli altri *partners* europei. Per tali motivi, a nome del Gruppo Progressisti Federativo annuncia l'astensione sullo schema di parere illustrato dal senatore Ramponi.

Il senatore DE NOTARIS fa presente che il diffondersi degli armamenti nel mondo, armamenti che producono soltanto dolore e distruzione, moltiplica le possibilità di guerra. Su questo tema, il Gruppo

Verdi-La Rete ha assunto da tempo una posizione coerente, manifestata in diverse occasioni e, in particolare, nel sostegno assicurato alla mozione approvata dal Senato riguardante, tra l'altro, il blocco della produzione delle mine anti-uomo. Pur ritenendo apprezzabile l'approfondimento proposto dal relatore, non si può non ricordare che autorevoli studi chiariscono che i sistemi di auto distruzione non sempre risultano funzionanti, mentre, più in generale, risulta incontestabile che le mine anti-uomo sono sostanzialmente inutili sul piano militare mentre colpiscono in modo efferato la popolazione civile. Per tali motivi, il Gruppo Verdi-La Rete ha promosso una iniziativa legislativa volta a sancire la messa al bando delle mine anti-uomo, prevedendo altresì lo stanziamento di fondi da finalizzare alla riconversione dell'industria militare.

Il senatore FRONZUTI annuncia il suo voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal senatore Ramponi, ricordando che le armi hanno non solo il potere distruttivo ricordato dal senatore De Notaris ma anche il potere di deterrenza e dissuasione che ha impedito in un recente passato la degenerazione del confronto fra le super potenze. Inoltre, è necessario, a suo avviso, tracciare un quadro normativo che non penalizzi le imprese italiane e ne assicuri un adeguato livello di competitività.

Secondo il senatore CASILLO è necessaria una visione realistica dei problemi connessi all'esportazione di materiali di armamento e, da questo punto di vista, non vi è dubbio che il disegno di legge n. 1923 introduce una regolamentazione del mercato che assicura garanzie adeguate ma non penalizzanti nei confronti delle imprese che operano nel comparto militare. Per tali motivi il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dello schema di parere illustrato dal senatore Ramponi.

Il senatore MANZI dichiara che voterà contro lo schema di parere in discussione, poichè è allarmato per le conseguenze della esportazione di materiali bellici che vengono quasi sempre utilizzati in violazione del diritto internazionale. Occorre altresì ricordare che risulta sino ad oggi disattesa la previsione della legge n. 185 relativa alla predisposizione di un piano per la riconversione dell'industria bellica da parte del Governo. Il movimento operaio si batte da molti anni per conseguire questo obiettivo, che può essere realizzato senza ridurre l'occupazione e in modo tale da eliminare alcune aree di produzione assistita che si giovano in modo parassitario del sostegno pubblico senza avere una propria autonoma capacità di competere sui mercati.

Il senatore FABRIS Pietro richiama l'attenzione sull'ampiezza dei problemi affrontati dal disegno di legge in titolo, che per il suo contenuto coinvolge anche questioni di natura etica ma che, al tempo stesso, deve essere preso in esame a partire da una visione realistica della realtà internazionale, caratterizzata dalla diffusione di conflitti per la composizione dei quali è spesso necessario che l'azione della diplomazia sia supportata da quella delle armi, come insegna la vicenda della Bosnia. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al disegno di legge, occorre dare atto al relatore di aver offerto un significativo contributo all'avvicinamento dei diversi punti di vista, concretizzatosi in una pro-

posta che risulta nel complesso convincente e a favore della quale voterà.

Il senatore **RAMPONI**, nel ringraziare quanti hanno espresso apprezzamento per la proposta di parere da lui illustrata, sottolinea l'esigenza di affrontare il problema dell'esportazione dei materiali bellici con un approccio globale, che, per quanto riguarda i temi affrontati nel dibattito, tenga conto delle esigenze di operatività delle Forze armate in relazione alla produzione di alcune tipologie di armamento e, più in generale, del contesto internazionale nel quale si collocano le scelte relative alla produzione e alla esportazione del materiale bellico. Anche per quanto riguarda il problema della riconversione dell'industria militare, sollevato dal senatore Manzi, va tenuto presente che essa è possibile in quanto sussistano le condizioni di mercato necessarie, in assenza delle quali nessuna ristrutturazione può avvenire senza riduzione contestuale della manodopera impiegata.

La Commissione, a maggioranza, approva quindi il parere predisposto dal senatore Ramponi.

Il **PRESIDENTE** propone che la Commissione chieda, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

Conviene unanime la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. XXII, n. 24) PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate*

(Esame e rinvio)

(R162 000, C04\*, 0001\*)

Il presidente **BERTONI**, relatore, dopo aver ricordato che la Commissione difesa ha già avuto modo di occuparsi degli episodi di malversazioni verificatisi nell'ambito delle Forze armate, sui quali intervenne, in sede di audizione, lo stesso ministro Corcione, illustra puntualmente il contenuto della iniziativa assunta dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Nel rilevare altresì che è stata da poco presentata presso la Camera dei deputati una proposta di legge per la istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul medesimo argomento, il presidente Bertoni sottolinea l'opportunità che anche attraverso la definizione di opportune intese tra i due rami del Parlamento, possa rapidamente giungere in porto la proposta di Commissione senatoriale che potrebbe così avviare presto i propri lavori nell'intento, va ribadito, di aiutare la parte sana delle Forze armate, che è assai largamente prevalente a superare un momento di difficoltà, e non di svolgere compiti paragiudiziali che non competono ad un organo parlamentare.

A tale riguardo, il presidente Bertoni, annuncia di aver già formulato alcuni emendamenti, concepiti tutti nell'intento di delimitare puntualmente le funzioni della Commissione di inchiesta, la quale non è

certo chiamata a compiti di indagine giudiziaria o amministrativa, ma dovrà invece compiere uno sforzo per ricercare le cause che possono aver dato vita ai fenomeni denunciati e proporre conseguentemente quelle misure di carattere legislativo che possano preventivamente impedire il ripetersi di tali episodi.

Il presidente Bertoni annuncia infine che è stabilito per le ore 12 di martedì 12 dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti al documento in esame.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore PERUZ-ZOTTI il quale dopo aver ricordato di essersi fatto promotore dell'iniziativa subito dopo la preoccupante emersione di numerosi e gravi episodi di malversazione, rileva che essa proprio per la rapidità con cui è stata adottata può ora ricevere il conforto di modifiche capaci di precisare e puntualizzare l'ambito dell'attività riservata alla costituenda Commissione d'inchiesta ed in tal senso ritiene che si muovano opportunamente gli emendamenti appena annunciati dal presidente Bertoni.

Il senatore Peruzzotti dopo aver rilevato che purtroppo molte sono ancora le interrogazioni e interpellanze formulate dal suo gruppo che giacciono in attesa di risposta da parte del Ministero della difesa e che attengono, almeno in parte proprio la materia di cui la costituenda Commissione senatoriale dovrà occuparsi, desidera precisare e ribadire che l'intento suo e di coloro che hanno sottoscritto il documento in esame è quello di sostenere e corroborare l'impegno della parte sana delle Forze armate che è largamente predominante, nello sforzo di chiarificazione e di accertamento di episodi che pur nella loro diffusione e frequenza sono da attribuire ad una esigua minoranza il cui operato non può certo far venir meno il rispetto e la gratitudine della collettività nazionale nei confronti di quanti offrono un servizio prezioso al paese.

Il senatore FRONZUTI, nel condividere le considerazioni del senatore Peruzzotti, esprime altresì l'auspicio che oggetto dell'attività di indagine della costituenda Commissione sia anche la materia della gestione degli alloggi di servizio, sulla quale permangono non poche ombre.

Anche il senatore FABRIS Pietro, che conviene con le valutazioni e le considerazioni formulate dal senatore Peruzzotti, esprime un avviso favorevole sugli emendamenti annunciati da parte del senatore Bertoni i quali, nell'introdurre positive precisazioni, chiariscono ancora meglio che l'iniziativa in discussione non vuole certo avere intenti punitivi o persecutori, ma concorrere invece, per la parte che spetta al Parlamento, al superamento delle condizioni di disagio in cui possono ora trovarsi le Forze armate, ai cui componenti, nella stragrande maggioranza, va l'apprezzamento e la gratitudine del paese.

Il senatore FORCIERI a sua volta, nel riconoscere che il numero di entità degli episodi di malversazione venuti alla luce configura senza dubbio una situazione di grave disagio, s'interroga peraltro sulla congruità della istituzione di una Commissione d'inchiesta ai fini della individuazione delle misure più utili per aiutare le Forze armate a superare

questo momento di non lieve difficoltà. Nell'invitare pertanto ad una ulteriore riflessione giudica a suo avviso prioritario porre mano quanto prima al disegno di legge per la riforma dei vertici militari, già approvato dalla Camera e ora assegnato alla Commissione difesa del Senato.

Il presidente BERTONI, relatore, nel rifarsi alle osservazioni del senatore Forcieri, ove precisa che per quanto concerne l'ordine dei lavori esso è stato deliberato in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ove si è stabilito di esaminare prima l'argomento oggi in discussione e subito dopo proprio il disegno di legge sui vertici militari che domani, con la relazione del senatore Fabris Pietro, vedrà l'inizio del proprio iter.

Per quanto concerne l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta, il presidente Bertoni osserva che sia da tutti condivisa la necessità di evitare inutili e dannose sovrapposizioni con l'attività dell'autorità giudiziaria da un lato e dell'Amministrazione stessa dall'altro; a tale riguardo ricorda in particolare quanto previsto dall'emendamento 1.01 da lui annunciato, ove sono precisati puntualmente i compiti della costituenda Commissione d'inchiesta.

Il senatore CASILLO, nel concordare pienamente con le considerazioni sin qui formulate ed in particolare con quelle svolte dal presidente Bertoni, desidera peraltro proporre alla valutazione della Commissione l'opportunità di ampliare il campo d'indagine della Commissione d'inchiesta, non vedendo egli le ragioni per cui esso non possa essere esteso anche ad altri Corpi armati dello Stato.

Interviene quindi il sottosegretario per la difesa SANTORO il quale, nel ricordare l'intervento svolto circa un mese fa dal ministro Corcione che informò la Commissione difesa del Senato sugli episodi di malversazione denunciati all'interno delle Forze armate, rileva che in quella sede emerse più di una perplessità sulla opportunità di procedere alla costituzione di una Commissione d'inchiesta, dubitandosi sulla utilità che i lavori della medesima avrebbero potuto avere ai fini della individuazione degli opportuni rimedi.

Il sottosegretario Santoro, rilevato altresì che in ogni caso, sebbene il numero dei soggetti coinvolti negli episodi di malversazione sia rilevante, in realtà nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di illeciti minori e che non sono emerse, perlomeno finora, questioni anche più gravi, desidera far presente che l'istituzione della Commissione d'inchiesta, a suo avviso, può costituire una misura sproporzionata rispetto all'entità dei fatti in discussione, anche in considerazione delle dimostrate capacità di vigilanza e di autodenuncia che l'Amministrazione della difesa è in grado di porre in atto. Inoltre, prosegue il sottosegretario Santoro, la Commissione avrebbe senso se risultasse particolarmente difficile l'accertamento dei fatti: è vero invece che l'autorità giudiziaria è già a lavoro e che, d'altro canto, sta per essere varata, su iniziativa del Ministro della difesa, una commissione amministrativa particolarmente autorevole, composta di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. C'è poi da osservare, prosegue il sottosegretario Santoro, che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta potrebbe essere letta come un

vero e proprio atto di accusa del Parlamento nei riguardi della istituzione militare i cui componenti, nella stragrande maggioranza incensurabili sotto ogni profilo e anzi meritevoli di particolare stima, non possono certo essere criminalizzati. Se infine dubbi possono essere poi sollevati, conclude il sottosegretario Santoro, sulla effettiva utilità della Commissione d'inchiesta ai fini della individuazione di efficaci misure preventive, più opportuno a suo giudizio sarebbe procedere più speditamente nella discussione dei disegni di legge di riforma organica delle Forze armate.

Il senatore DOLAZZA, nel lamentare la mancata risposta a strumenti di sindacato ispettivo da tempo presentati, si riferisce in particolare a quelle riguardanti il Salone aeronautico di Parigi, e una circolare della direzione generale del personale della Marina di evidente contenuto intimidatorio, annuncia che si vede costretto a inoltrare la documentazione in suo possesso all'autorità giudiziaria.

Il presidente BERTONI, relatore, nel replicare alle considerazioni svolte dal sottosegretario Santoro, desidera rivendicare fermamente e in modo formale il pieno esercizio degli strumenti posti a disposizione del Parlamento, nella sua sfera di sovranità e di autonomia, per controllare politicamente l'attività del Governo: in questo senso è fuori discussione la piena legittimità, da parte di una Camera di valutare e deliberare la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Per quanto concerne infine presunti ritardi nella discussione di disegni di legge di riforma organica delle Forze armate, non può non rilevare che quello concernente l'obiezione di coscienza da tempo è fermo presso l'altro ramo del Parlamento, non certo, ha motivo di ritenere, per volontà del Parlamento.

Il seguito dell'esame della proposta d'inchiesta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

123<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222: non ostativo condizionato)  
(R133b 00, C05<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore MORANDO, osservando che la quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza dello Stato per l'anno 1995, pari a 160 miliardi di lire, ridotti a circa 128 miliardi per effetto del decreto-legge n.41 del 1995, è stata parzialmente utilizzata nel corso dell'anno per il finanziamento di interventi urgenti resi necessari dall'alluvione in Piemonte, per la prevenzione degli incendi boschivi e per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica e sanitaria. L'importo residuale al netto di tali interventi, che ammonta a circa 30 miliardi di lire, viene destinato dallo schema di decreto in esame in parte (lire 11,2 miliardi) per il finanziamento di opere di ripristino e conservazione dei beni culturali, in parte (pari a oltre 12 miliardi) per assegnare contributi ad enti lirici ed istituzioni concertistiche e in parte per attribuire contributi a enti ed istituzioni culturali di minore entità. In proposito rileva che tali ultimi interventi suscitano notevole perplessità, in quanto implicano la dispersione delle risorse disponibili e la mancata individuazione di obiettivi unitari di immediata realizzazione sui quali concentrare gli interventi in questione. Le scelte operate dal Governo appaiono peraltro in contraddizione con lo sforzo di razionalizzazione e contenimento della spesa statale per contributi a vari enti ed istituzioni, compiuto nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, ancora all'esame del Parlamento.

Il presidente **BOROLI** si associa alle perplessità manifestate dal relatore sulla dispersione degli interventi individuati nel provvedimento in esame, rammentando che la legge n.222 del 1985 individua con precisione gli obiettivi ai quali vanno destinate le risorse in questione e rilevando che la distribuzione di contributi «a pioggia» appare in contrasto con criteri di razionalità ed efficacia della spesa pubblica.

Dà conto infine delle osservazioni formulate sullo schema di decreto in esame dalla 7ª Commissione permanente.

Ha quindi la parola il senatore **GRILLO**, il quale si associa alle critiche del relatore sulle proposte di riparto che riguardano minori istituzioni ed associazioni. Anche a suo parere tali scelte si pongono in contraddizione con quanto previsto nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, per cui egli ritiene indispensabile inserire nel parere un invito al Governo a destinare tutte le risorse disponibili alle opere di conservazione dei beni culturali e alla concessione di contributi agli enti lirici.

Il senatore **PONTONE** segnala che appare coerente con l'obiettivo della conservazione e del ripristino di beni culturali la concessione di un contributo al Teatro Bellini di Napoli, che potrebbe essere individuato come ulteriore beneficiario del riparto, in considerazione della notevole importanza storica e artistica che esso riveste.

Il senatore **ROVEDA** esprime considerazioni critiche sulla distribuzione di risorse effettuata nello schema di decreto in esame, ritenendo che anche la concessione di contributi agli enti lirici si ponga al di fuori degli interventi a cui esse dovrebbero essere destinate. A suo avviso, tutte le risorse ancora disponibili dovrebbero essere invece destinate ad interventi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali nel Piemonte.

Il senatore **PODESTÀ** rileva che l'utilizzo delle risorse in questione effettuato dal Governo nel corso dell'anno per interventi a favore degli alluvionati e per la prevenzione degli incendi boschivi sembra porsi in linea con quanto disposto dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Le stesse considerazioni non valgono però per gli ulteriori interventi individuati nello schema di decreto, che contrastano con la trasparenza che dovrebbe caratterizzare la concessione di contributi statali oltre a sottrarre risorse a diversi obiettivi di maggiore rilevanza sociale, come ad esempio interventi a favore degli immigrati non clandestini.

Il senatore **COPERCINI** osserva che sarebbe maggiormente in linea con le finalità individuate dalla legge n. 222 del 1985 la tutela e la valorizzazione delle tradizioni etniche, come ad esempio i dialetti, delle varie regioni italiane.

Il senatore **DONISE** sottolinea che la valorizzazione di istituzioni di rilevante interesse culturale rientra tra gli obiettivi ai quali secondo la legge vanno destinate le risorse in questione. Ciò che suscita perplessità nelle scelte effettuate dal Governo è la selezione dei destinatari dei finanziamenti, che potrebbe essere utilmente corretta. A suo avviso me-

rita ad esempio apprezzamento la proposta avanzata dal senatore Pontone, in quanto il Teatro Bellini, come altri teatri napoletani, necessitano di finanziamenti a carattere straordinario per la prosecuzione e la valorizzazione della loro attività.

Il senatore CRESCENZIO ritiene che il riparto delle risorse in questione dovrebbe avvenire sulla base del criterio della straordinarietà, mentre la scelta operata dal Governo sembra dettata dalle pressioni operate dai possibili destinatari dei contributi.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il riparto di risorse individuato nello schema di decreto in esame si pone in linea con l'interpretazione dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, prevalsa nella sua più recente applicazione. Secondo tale interpretazione, le somme in questione possono essere destinate anche alla conservazione di beni culturali a carattere immateriale, quali quelli derivanti dall'attività di particolari enti o istituzioni.

Per quanto riguarda poi la scelta dei destinatari, essa è stata effettuata selezionando tra una vasta platea di richieste, sulla base della serietà delle varie istituzioni o associazioni.

Ribadisce quindi che tutti i contributi concessi rivestono carattere di straordinarietà, e non contraddicono la razionalizzazione della spesa pubblica per la concessione di contributi operata nel disegno di legge collegato.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sulle proposte di inserimento di specifici obiettivi di destinazione di risorse alternativi o aggiuntivi rispetto a quelli individuati dal Governo. A suo avviso occorrerebbe invece fornire un'indicazione di carattere generale, invitando il Governo a concentrare tutte le risorse residue disponibili al finanziamento di opere prioritarie e straordinarie di ripristino e di conservazione di beni culturali. Egli esprime parere contrario anche sulla proposta di destinare ulteriori risorse ad interventi per i soggetti alluvionati del Piemonte, in quanto ritiene che non sia necessario aumentare il volume di risorse già stanziato, ma assicurare una loro gestione efficiente e trasparente. Il suo parere è contrario altresì sulla concessione di contributi agli enti lirici, che non si configura come un intervento straordinario, ma appare piuttosto come una forma surrettizia di sovvenzione ordinaria a tali istituti.

Il senatore GRILLO rileva che il contributo previsto per gli enti lirici assume carattere straordinario, tenendo conto della norma inserita nella legge collegata alla manovra finanziaria, che prevede per il futuro diverse forme di finanziamento per gli enti in questione.

Il senatore COPERCINI rileva che l'utilizzo delle risorse avvenuto in corso d'anno per il finanziamento di un provvedimento d'urgenza in materia di assistenza farmaceutica e sanità non è conforme alle previsioni della legge.

Il relatore MORANDO propone di esprimere avviso contrario sulle scelte compiute nello schema di decreto in esame relativamente alla uti-

lizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche. Ciò anche sulla base delle osservazioni formulate dalla 7ª Commissione permanente, che ha formulato una valutazione negativa sullo schema, segnalando che in esso mancano le specifiche destinazioni della quota finalizzata alle opere prioritarie di ripristino dei beni culturali e che, quanto ai contributi straordinari per le istituzioni culturali, le proposte avanzate sembrano configurare una surrettizia integrazione della Tabella prevista dalla legge n. 123 del 1980.

Egli propone inoltre, pur prendendo atto della utilizzazione degli stanziamenti già disposta con provvedimenti di urgenza nel corso dell'anno, di considerare negativamente, in particolare, quella di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), in quanto essa non appare in linea con le indicazioni contenute nell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, secondo cui le quote devono essere utilizzate dallo Stato «per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali».

Analogamente, non appaiono coerenti con tali finalità gli stanziamenti di cui allo schema di decreto relativi agli enti lirici ed istituzioni concertistiche e alle associazioni e fondazioni successivamente elencate.

Il relatore ritiene pertanto necessario che il decreto sia formulato tenendo conto di quanto espressamente prescritto dalla legge.

In considerazione delle particolari esigenze che vengono riconosciute agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche, nel presupposto che a partire dal prossimo anno gli stanziamenti non siano più utilizzati per contribuzioni di carattere ordinario, propone di formulare parere di nulla osta sullo schema di decreto a condizione che tutti gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, ad eccezione di quello per gli enti lirici e le istituzioni concertistiche, siano fatti confluire nella finalizzazione relativa alle opere prioritarie e straordinarie di ripristino e conservazione di beni culturali.

La Commissione accoglie infine la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**121ª Seduta***Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozzi.**La seduta inizia alle ore 15,55.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(743-bis) VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli speditonieri doganali**, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743) (Discussione e rinvio)

Il Presidente FAVILLA ricorda che il disegno di legge n. 743-bis, già approvato dalla Commissione in sede referente, è stato riassegnato in sede deliberante. Propone, pertanto, di dare per acquisito il precedente iter del disegno di legge, assumendo come testo base il testo già accolto in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il presidente FAVILLA, prendendo atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 7 dicembre.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C06ª, 0026 )

Il senatore ROSSI, dopo aver lamentato che non è stato possibile esaminare con il dovuto approfondimento il decreto-legge n. 406, recante disposizioni per favorire le privatizzazioni, presentato al Senato solo pochi giorni prima della scadenza del termine costituzionalmente previsto, rileva che la Commissione dovrebbe occuparsi, utilizzando gli

strumenti regolarmentari più opportuni, sia della questione dell'accavallamento delle scadenze tributarie di fine anno che gravano sui contribuenti, sia della necessità di semplificazione della normativa tributaria. Su tale questione, peraltro, sarebbe opportuno sollecitare il Governo ad adottare tempestive misure.

Il sottosegretario VOZZI fa presente che il Governo ha presentato un disegno di legge in materia di semplificazione tributaria, all'esame della Camera dei Deputati e che sta per essere varato un testo unico della normativa in materia doganale.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**149<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori**

**(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria**

**(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari**

**(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori**

**(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari**

**(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria**

**(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari**

**(1859) SURIAN: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; proposta di assorbimento nel disegno di legge n. 1629 dei disegni di legge nn. 821, 331, 1656, 1746, 1824, 1842 e 1859)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZECCHINO ricorda che, concluso ieri l'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1629, era stato rinviato ad oggi l'esame dell'emendamento 8.0.2 del senatore Brienza, pubblicato in allegato al resoconto di

ieri, recante un articolo aggiuntivo, nonché delle necessarie proposte di coordinamento.

Quanto all'emendamento, avverte che, acquisite anche le valutazioni del Ministro, deve dichiararlo improponibile, poichè recante oneri finanziari non precisati nè coperti; a taluni rilievi dei senatori BRIENZA e SERRA, il PRESIDENTE risponde ricordando l'inappellabilità della decisione da lui assunta e richiamando la decisione del Presidente del Senato che, dopo attenta valutazione, ha ritenuto di riassegnare il disegno di legge n. 1629 alla Commissione senza il parere della Commissione bilancio, nel presupposto che esso non comporti oneri finanziari aggiuntivi. Tale presupposto rappresenta quindi anche un limite insormontabile all'ammissibilità degli emendamenti.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa quindi all'esame delle proposte di coordinamento presentate dal Presidente per gli articoli approvati.

Senza discussione la Commissione approva le proposte di coordinamento relative all'articolo 1, nonché all'articolo 2, sui commi 1 e 2.

Dopo che il senatore CAMPUS ha espresso perplessità sulla proposta relativa al comma 3, lettera *a*), dello stesso articolo 2 in relazione all'integrazione dei settori scientifico-disciplinari con numero di docenti inferiore a 20, e il relatore MAGRIS si è detto contrario alla soluzione proposta in caso di nomina di uno stesso docente in più commissioni, la proposta di coordinamento relativa alle lettere *a*) e *b*) del comma suddetto è accolta, ad eccezione dei periodi relativi alla nomina plurima.

Il senatore MASULLO rileva come la proposta di coordinamento relativa al comma 4 non preveda anche il divieto di partecipazione a commissioni di concorso in tornate consecutive, come voluto dalla Commissione.

Il senatore PERLINGIERI obietta che nondimeno il riferimento alla prima applicazione della legge è utile, nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Il PRESIDENTE formula una nuova proposta di coordinamento relativa al comma 4, che tenga conto dei suggerimenti dei senatori Masullo e Perlingieri. Essa viene approvata, così come accolte sono le ulteriori proposte di coordinamento relative ai restanti commi all'articolo 2.

In sede di esame delle proposte di coordinamento relative all'articolo 3, il senatore MASULLO non condivide l'espressione «riottenuta» che compare al comma 3, in quanto deve trattarsi di una conferma dell'abilitazione, non già di nuovo diverso conseguimento.

Il senatore PERLINGIERI osserva che la Commissione ha tenuto distinte l'abilitazione di cui all'articolo 4 e la conferma nel ruolo per il personale docente in servizio, di cui all'articolo 7-bis.

Il PRESIDENTE ripercorre analiticamente il dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana del 22 novembre scorso, allorchè la Commissione approvò gli emendamenti 3.15 e 3.16, dal quale emerge che la Commissione stessa modificò il testo del Comitato ristretto, proprio nella parte in cui ancorava la conferma dell'abilitazione alla medesima procedura prevista per il suo rilascio.

Il senatore PERLINGIERI rileva che, anche ove si optasse per la soluzione della conferma, risulterebbe comunque inapplicabile l'articolo 7, che ha ad oggetto la ben diversa fattispecie di un giudizio di conferma nel ruolo e sulle attività didattiche, scientifiche e di servizio.

Il senatore SERRA ritiene che sia in questione una procedura di mera verifica, e che si debba colmare una lacuna, senza però stravolgere un orientamento emerso e condiviso in Commissione.

Il senatore MASULLO riconosce che l'articolo approvato si presenta incompleto, tuttavia l'emendamento 3.16, di cui egli fu proponente e che fu approvato dalla Commissione, aveva un *ratio* che non può essere rimessa in discussione.

Il PRESIDENTE invita alla formulazione di una proposta di coordinamento coerente con la norma approvata, disponendo l'accantonamento del comma in esame.

Dopo un rilievo della senatrice MANIERI circa la dizione «professori giudicanti», la Commissione approva senza discussione le proposte di coordinamento relative all'articolo 3, comma 5, nonché all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 6.

Riprende l'esame relativo al coordinamento dell'articolo 3, comma 3, accantonato.

Il senatore PERLINGIERI propone un testo recante un rinvio della soluzione del problema a fonte secondaria (coord. 3/1). Il Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti fisserebbe con proprio decreto le norme per la conferma dell'abilitazione, garantendo comunque la pubblicità degli esiti della valutazione.

Il senatore MASULLO ritiene che già la legge debba fornire chiare indicazioni al Ministro.

Dopo gli interventi dei senatori SERRA e PRESTI, il PRESIDENTE pone ai voti una nuova proposta di coordinamento (coord. 3/2) dell'articolo 3, comma 3, la quale è approvata con l'astensione dei senatori PERLINGIERI e BRIENZA, restando preclusa la proposta n. 1.

In relazione all'articolo 7 (già emendamento 7.0.1), per il quale non vi sono proposte di coordinamento, il PRESIDENTE rileva come nel testo approvato dalla Commissione compaia un riferimento improprio all'articolo 5, commi 22 e 23, della legge n. 537 del 1993.

Il senatore **CAMPUS** osserva che l'articolo 7 modifica radicalmente le norme vigenti circa la conferma in ruolo, senza un adeguato coordinamento con tale disciplina.

Il senatore **SERRA** annuncia la presentazione in Aula di un emendamento concernente l'articolo 7.

Il senatore **PERLINGIERI** ritiene complesso e confuso l'articolo in esame. Fermo restando il contenuto dispositivo, gli appare opportuna una sospensione dei lavori, affinché il relatore possa formulare una compiuta, soddisfacente proposta di coordinamento.

Il **PRESIDENTE** rileva come si possa o licenziare il testo così come è, con le sue manchevolezze, o affidare il mandato al relatore ad apportare le opportune modifiche di coordinamento al testo dell'articolo, stante l'interpretazione univoca e coerente del suo testo. Su questa seconda ipotesi, conviene la Commissione.

Concluso quindi l'esame delle proposte di coordinamento al testo approvato, il **PRESIDENTE** pone ai voti il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così predisposto per il disegno di legge n. 1629, con il conseguente assorbimento dei disegni di legge abbinati.

La Commissione approva, con l'astensione dei senatori **PERLINGIERI** e **BRIENZA**.

Il **PRESIDENTE** ringrazia tutti i componenti della Commissione per l'attiva e consapevole partecipazione manifestata lungo tutto l'arco di una vicenda quanto mai complessa e travagliata, durante la quale la Commissione, operando in condizioni difficili, ha dovuto scontare talvolta l'incomprensione della stampa, che lo ha costretto a doverose precisazioni. Per tale impegno, che ha coinvolto tutti, desidera altresì rivolgere un ringraziamento ai funzionari e al personale che hanno assistito i lavori prima del Comitato ristretto poi della sede plenaria e conclude esprimendo l'asupicio del concorso di tutte le forze politiche per una rapida, definitiva approvazione del disegno di legge.

Il **MINISTRO** ringrazia a sua volta il Presidente e la Commissione per l'impegno profuso da tutti nella ricerca delle soluzioni migliori in una tematica complessa e, per molti profili, anche nuova. Pur dicendosi non pienamente convinto di alcune soluzioni elaborate, e nella consapevolezza che il restante *iter* non sarà breve, assicura il proprio impegno affinché il testo venga sottoposto il più rapidamente possibile all'esame dell'Assemblea del Senato. Intende altresì esplicitare ogni sforzo onde il prossimo concorso a posti di professore associato avvenga in conformità alla nuova disciplina e confida pertanto nel rispetto dei tempi di entrata in vigore di quest'ultima. L'Amministrazione, infatti, oggi risulta inadempiente rispetto all'obbligo di mettere a concorso i posti disponibili e di assicurare il fisiologico ricambio nella docenza universitaria.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996****- e voto regionale n. 61 ad esso attinente**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 245: seguito dell'esame e rinvio)

(R139b 00, C07\*, 0008\*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 21 novembre scorso, nella quale il senatore Masullo aveva svolto la relazione.

Il presidente ZECCHINO, sottolineando l'esigenza che, nonostante le difficoltà della situazione, la Commissione non rinunci ad esprimere il proprio parere sullo schema di piano, segnala che, di fatto, tale parere dovrà essere espresso entro domani e, onde consentire al relatore di presentare domani mattina una bozza di parere sulla quale la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi, invita tutti i senatori a presentare i loro rilievi sullo schema di piano stasera entro le ore 20, affinché il relatore possa tenerne conto.

Segue quindi un dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i senatori SERRA, PERLINGIERI, il relatore MASULLO e il presidente ZECCHINO (il quale avverte che dovrà allontanarsi per la concomitante riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti in vista dell'esame del bilancio interno del Senato), al termine del quale la Commissione conviene di anticipare la seduta antimeridiana di domani alle ore 8,30.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente BISCARDI, rilevato innanzitutto che il piano triennale in esame ha un ambito limitato, in realtà, al solo anno accademico 1996-97, si sofferma in particolare sull'articolo 8, relativo all'istituzione in via sperimentale dei corsi di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari e delle scuole di specializzazione per la formazione di insegnanti delle scuole secondarie, ai sensi della legge n. 341 del 1990. Al riguardo, egli è del convinto parere che debbano essere istituiti almeno un corso di laurea e una scuola di specializzazione per ciascuna regione, atteso che la preparazione universitaria dei docenti delle scuole materne ed elementari e la specializzazione dei docenti delle scuole secondarie superiori riguarderanno un numero assai alto di aspiranti all'insegnamento, soprattutto nelle regioni meridionali; affida quindi al relatore la formulazione di un preciso parere in tal senso.

Il senatore PERLINGIERI giudica in primo luogo indecente l'eseguità di risorse finanziarie assegnate al piano in esame. Indi stigmatizza la non conformità dello schema proposto dal Governo alla legge n. 245 del 1990, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 11. Tale norma impone infatti una continuità fra i successivi piani triennali che il testo in esame contraddice: esso rinvia al successivo piano di sviluppo

la costituzione in nuove università di alcune sedi decentrate, per le quali esistono già tutti i presupposti richiesti dalla legge. Propone quindi di chiedere nel parere che per tali sedi - previa verifica della sussistenza dei requisiti di fatto - sia prevista senz'altro la costituzione in nuovo ateneo. Del resto lo schema in esame, nella prima stesura, destinava a tal fine 40 miliardi, poi assegnati ai cosiddetti megatenei. Propone quindi di recuperarne 10 dai megatenei e 10 dalla voce relativa alle innovazioni tecnologiche, salva la possibilità che la Camera dei deputati recuperi risorse aggiuntive nell'ambito della manovra finanziaria per il 1996. Ritiene quindi necessario che il parere sia condizionato alla effettiva costituzione delle nuove università, ferma restando l'esigenza che la sussistenza dei necessari presupposti sia accertata da parte della Commissione di cui all'articolo 19, comma 2, dello schema di piano.

Occorrerebbe poi ribadire il principio - già previsto ma di fatto mai rispettato - che riserva effettivamente alle sedi distaccate le risorse finanziarie e di personale loro destinate.

Giudicando quindi discutibile la proliferazione di università non statali a fronte delle ristrettezze in cui si dibattono quelle statali, il senatore Perlingieri conclude affermando che il sistema universitario nel Mezzogiorno è debole perchè ha pochi anni di vita e merita un deciso sforzo da questo piano, se si vuole veramente il riequilibrio territoriale. La scuola e l'università rappresentano infatti priorità assolute per il decollo civile delle aree svantaggiate.

La senatrice ABRAMONTE interviene a nome del Gruppo Verdi-La Rete, ricordando che la primitiva stesura del piano prevedeva la costituzione di nuove facoltà di architettura a Siracusa e ad Agrigento, sulle quali peraltro il CUN ha espresso parere contrario. Nel deplorare tale modifica, richiamando altresì quanto previsto dall'articolo 4 dello schema circa la possibilità di attivare nuovi corsi e facoltà cosiddetti a costo zero, grazie a convenzioni con enti pubblici e privati, la senatrice osserva inoltre che lo stanziamento per i megatenei ancora una volta non rispetta quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 245 del 1990, che riserva non meno del 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo, alle università del Mezzogiorno. L'ipotesi di dar vita ad una facoltà di architettura a Siracusa scaturisce dall'impegno dell'università di Catania, ormai prossima ai 50.000 studenti, a collaborare con la regione, gli enti locali e le imprese in una prospettiva di valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico del Val di Noto. In conclusione la senatrice afferma che una più equilibrata distribuzione delle risorse ordinarie a favore del Mezzogiorno non risponde solo ad una esigenza di pari trattamento di rilevanza costituzionale, ma consente anche di evitare quell'intervento straordinario che tanti effetti negativi ha prodotto nel Paese.

La senatrice ALBERICI, nel richiamarsi a molte delle considerazioni svolte dal relatore Masullo, osserva che lo schema in esame persegue due ambiziosi obiettivi - il completamento del piano precedente e la definizione di un quadro procedurale per i piani futuri - che sarebbe stato forse più opportuno tenere separati, onde evitare confusione. Concorda poi con i rilievi emersi circa l'assenza di strumenti di verifica, richiamando l'attenzione sugli aspetti poco chiari dell'articolo 19.

Esprime quindi perplessità circa l'essenziale questione delle risorse finanziarie disponibili, sia pure nella consapevolezza che il piano in esame è in sostanza uno stralcio. In relazione a ciò, giudica molto preoccupante l'amplissimo spazio riconosciuto dagli articoli 14 e 15 dello schema alle università non statali, rilevando che, al di là del nodo delle risorse economiche, si pone un essenziale problema di parità di condizioni, di regole uguali e di uguali opportunità per gli atenei non statali e per quelli statali. Dalla documentazione relativa ai primi che accompagna lo schema, infatti, emergono in taluni casi soggetti totalmente sconosciuti ed in altri casi soggetti animati da ambizioni a svilupparsi in direzioni verso le quali mancano di ogni esperienza. Si chiede quindi perchè finanziare tali iniziative, mentre mancano i fondi per sostenere consolidate iniziative di atenei statali.

Passando ad una puntuale disamina dell'articolato proposto dal Governo, propone di chiedere la soppressione del comma 2 dell'articolo 2, giudicando quanto meno curiosa la previsione, ivi prevista, di nuovi posti di docenti di I e II fascia, posta in relazione all'articolo 20 della legge n. 705 del 1985, quando semmai sarebbe molto più ragionevole incrementare i bilanci degli atenei e modificare tale legge. Rilevata quindi la diminuzione di risorse previste dall'articolo 3, esprime una valutazione favorevole sulla prima parte dell'articolo 6 (concernente l'insegnamento a distanza), mentre esprime un giudizio negativo sulla seconda parte, per il rischio di alimentare una struttura che negli atenei non gode di buona fama. Quanto poi all'articolo 7, relativo ai megatenei, giudica opportuno assegnare loro finanziamenti in funzione di un decentramento destinato a dar vita a nuove università, mentre gli accordi di programma sembrano invece finalizzati alle esigenze proprie degli stessi megatenei. Sottolinea quindi l'importanza dell'articolo 8, che finalmente prevede la costituzione dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti. Al riguardo, giudica limitativo il vincolo a costituirne uno solo per ciascuna regione, con riferimento a quelle realtà che hanno visto radicarsi esperienze di grande rilievo, che non dovrebbero essere messe in competizione fra loro. Giudica infine del tutto inopportuno che le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie siano legate alle facoltà di scienze della formazione.

Il senatore MERIGLIANO giudica negativamente la riduzione delle risorse, destinate a un sistema universitario che si mantiene inefficiente, stante la perdurante carenza della fase di valutazione e verifica dei risultati. La proposta di piano è inoltre da valutare in modo negativo, per l'assenza di un collegamento con i problemi europei.

Riguardo allo specifico problema dell'orientamento degli studenti, è da domandarsi se non sia opportuno tornare a un processo di canalizzazione della scuola secondaria superiore verso l'università. E di fronte ad un aumento continuo di nuove sedi universitarie, appare necessaria la valutazione dei risultati conseguiti in termini di nuovi laureati, sotto un profilo non solo quantitativo ma anche qualitativo, giungendo alla soppressione delle strutture che si rivelino inadeguate. Così come da rivedere è l'offerta formativa di primo livello, con una ricognizione sull'attuazione del diploma universitario e relativi dati, sinora del tutto mancanti.

Passando all'esame delle singole previsioni dello schema di piano, è da rilevare, all'articolo 2, la mancanza di criteri per la ripartizione dei

posti e di qualsivoglia riferimento allo sviluppo di posti di ricercatore. L'articolo 7 concerne i megatenei, senza però optare per quello che appare l'unico modello convincente, costituito da sedi universitarie diverse, decentrate nella regione, autonome ma coordinate dal centro (soluzione certo preferibile alla proliferazione di piccoli atenei locali). L'articolo 8, comma 2, dovrebbe essere inteso nel senso che di facoltà di scienze della formazione ve ne possano essere almeno una per regione, e qualora fossero più d'una, esse debbano risultare tra loro coordinate dalla facoltà di maggiore importanza.

Gli articoli 12 e 13 suscitano le più decise riserve, perchè non sufficientemente consoni al principio dell'autonomia. Riguardo agli articoli 14 e 15 non mancano ugualmente motivi di perplessità, posta la prudenza con cui è doveroso procedere nel riconoscere nuove università non statali. Ancora, dubbi sorgono in riferimento alla mancata menzione, all'articolo 16, della scuola per interpreti di Trieste, e riguardo all'articolo 18. Inadeguato appare infine l'articolo 19 ai fini della verifica e della programmazione, senza le quali ogni piano di sviluppo finirà con il dettare regole contingenti o, peggio, di campanile.

Conclude censurando la scarsa cura per la dimensione internazionale, irrinunciabile nella politica dell'università, e l'inadeguatezza della copertura finanziaria.

La senatrice MANIERI rileva come il quadro entro cui muove la proposta di piano appaia sconcertante, non solo e non tanto per le scarse risorse, quanto perchè inaugura uno stravolgimento della filosofia che deve ispirare un piano di sviluppo delle università. Rispetto alla riforma del 1990 sulla programmazione universitaria, che poneva come obiettivo principale il riequilibrio del sistema, il piano appare fortemente regressivo, perchè imperniato - si veda l'articolo 4 - su un adeguamento dell'offerta formativa tutto interno alle singole università, senza collegamento con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi, valutati in una cornice nazionale di riequilibrio. Da questo punto di vista, il fatto che le risorse previste dal piano siano almeno per un terzo destinate al decongestionamento dei megatenei (che si trovano tutti, ad eccezione di quello di Napoli, nel Centro-Nord) non fa che aggravare lo squilibrio di risorse finanziarie e umane, rafforzando gli atenei più forti e non sostenendo le aree bisognose.

Altro rilievo da muovere alla proposta di piano è l'inadeguato collegamento con il programma comunitario 1994-99 Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione per le regioni dell'Obiettivo 1. Non risulta quale tipo di programmazione e di scelte siano state a questo proposito effettuate dal Ministero, nè quale coinvolgimento delle università sia stato perseguito.

In definitiva il solo aspetto positivo del piano concerne la formazione degli insegnanti, rimanendo tuttavia non condivisibile la limitazione di una sola facoltà di scienze della formazione per regione.

Richiama infine l'attenzione su una più generale ridefinizione dei corsi di laurea in beni culturali e sulla verifica della loro attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come dianzi convenuto, la seduta antimeridiana di domani è anticipata alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 18.*

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1629**

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente testo coordinato:*

**Art. 1.**

*(Organico di ateneo)*

1. L'organico dei professori di ruolo di ciascun ateneo si articola in posti di professore di I fascia e posti di professore di II fascia. Tale organico può essere modificato ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio, nonché della programmazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il comma 12 dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è sostituito dal seguente:

«12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Gli organici possono essere modificati per settore scientifico-disciplinare, per ruolo e per fascia».

3. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di I e II fascia, per i quali sussista la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le procedure vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

**Coord. 1**

ZECCHINO

**Art. 2.**

*(Concorsi per la copertura di posti di I e II fascia)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», determina con proprio decreto, le modalità e i termini entro cui le università bandiscono annualmente i concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di I e II fascia.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del rettore dell'università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono partecipare ai concorsi:

a) a posti di I fascia coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di I livello e a posti di II fascia coloro i quali abbiano

conseguito l'abilitazione scientifica di I o di II livello, nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso;

b) coloro i quali abbiano conseguito all'estero un titolo abilitativo riconosciuto equipollente alla abilitazione. L'equipollenza è riconosciuta con decreto del Ministro, emanato previo parere vincolante del CUN, ha una durata pari a quella dell'abilitazione conseguita in Italia, decorrente dal conferimento del titolo estero e può essere mantenuta con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le commissioni di concorso sono nominate dal rettore e sono composte:

a) per i concorsi a posti di I fascia, da 5 professori di I fascia dello specifico settore scientifico-disciplinare, dei quali 2 designati dalla facoltà interessata e 3 scelti dalla medesima facoltà in una rosa di 10 sorteggiati in forma pubblica dal Ministero tra professori non appartenenti all'ateneo di cui la facoltà stessa fa parte. Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso viene integrato con docenti di settori affini, fino a raggiungere almeno tale numero. Nessun docente può far parte di più di una commissione. In caso di nomina plurima, prevale la prima in ordine di tempo;

b) per i concorsi a posti di II fascia, da 3 professori di I fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 2 scelti dalla facoltà stessa secondo le modalità di cui alla lettera a), e da 2 professori di II fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 1 scelto dalla facoltà stessa con le modalità di cui alla lettera a). Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso viene integrato con docenti di settori affini, fino a raggiungere almeno tale numero. Nessun docente può far parte di più di una commissione. In caso di nomina plurima, prevale la prima in ordine di tempo.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i professori che abbiano fatto parte delle commissioni dei concorsi universitari relativi a posti di I e di II fascia delle rispettive ultime tornate concorsuali, non possono far parte delle commissioni di cui alle lettere a) e b).

5. Non possono comunque far parte di commissioni i membri del CUN e i professori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i professori di ruolo nominati giudici della Corte Costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura.

6. Il bando deve prevedere:

a) la valutazione dei titoli scientifici, didattici e professionali dei candidati con riferimento alla specifica disciplina messa a concorso, anche con riferimento ad eventuali aspetti applicativi;

b) la discussione pubblica da parte del candidato sui titoli di cui alla lettera a);

c) le modalità di svolgimento di una prova didattica pubblica nei concorsi di I e II fascia.

7. Con decreto del rettore sono approvati gli atti delle commissioni giudicatrici.

8. La nomina del vincitore è disposta dal rettore con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è concluso il concorso. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del vincitore mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero». Il vincitore non può chiedere il trasferimento prima di 3 anni accademici di servizio effettivo. Ai fini del calcolo degli anni accademici di servizio effettivo non sono computabili i periodi di aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto n. 382, per motivi di salute, nè gli anni sabbatici.

**Coord. 2**

ZECCHINO

### **Art. 3.**

*(Sessioni nazionali di abilitazione)*

1. Il Ministro indice, entro il 31 gennaio di ogni anno, sessioni di abilitazione, ad anni alterni per ciascuna fascia e distinte per singolo settore scientifico-disciplinare.

2. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dai bandi.

3. L'abilitazione è valida per 6 anni e può essere riottenuta mediante la procedura di cui alla presente legge.

4. Il bando indica i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitamente al curriculum e all'elenco dei lavori a stampa e degli altri titoli, degli attestati dell'attività didattica e delle pubblicazioni.

5. Il bando indica altresì specifiche cause di incompatibilità dei professori giudicanti di cui agli articoli 4 e 6, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

**Coord. 3**

ZECCHINO

*All'articolo 3, nel testo coordinato, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'abilitazione è valida per 6 anni e può essere confermata. Il Ministro, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fissa le modalità per il giudizio di conferma, garantendo comunque la pubblicità degli esiti della valutazione».

**Coord. 3/1**

PERLINGIERI

*All'articolo 3, nel testo coordinato, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'abilitazione è valida per 6 anni e può essere mantenuta di 6 in 6 anni mediante verifica da effettuarsi con le procedure fissate dal Mini-

stro con proprio decreto, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

**Coord. 3/2**

ZECCHINO

#### **Art. 4.**

*(Abilitazione scientifica di primo livello)*

1. L'abilitazione scientifica di primo livello per ciascun settore scientifico-disciplinare è conferita dai professori di I fascia, di ruolo e fuori ruolo, afferenti allo stesso settore in servizio alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Partecipano al giudizio per l'abilitazione i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato. Ove il loro numero sia inferiore a 15, essi sono integrati, fino alla concorrenza di tale numero, mediante elezione a voto limitato ad un terzo dei docenti da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore, appartenenti ai settori affini individuati dal Ministro, sentito il CUN. Ove il loro numero sia superiore a 15, si procede ad individuarne 15 mediante elezione con voto limitato a cinque designazioni.

3. Ogni professore giudicante, designato con le modalità di cui al comma 2, esprime il proprio giudizio motivato sui singoli candidati, indicando quali siano meritevoli della abilitazione e quali non lo siano. Gli atti sono accessibili a chiunque vi abbia interesse.

4. Il decreto ministeriale recante l'elenco dei professori giudicanti designati ai sensi del comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più professori giudicanti, da parte dei candidati, dovrà essere proposta al Ministro nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dovrà assumere le conseguenti decisioni sull'ammissibilità, o meno, della ricusazione.

6. Sono abilitati i candidati che abbiano riportato il giudizio positivo della maggioranza assoluta dei professori giudicanti.

7. I professori giudicanti non possono contemporaneamente far parte delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2.

**Coord. 4**

ZECCHINO

#### **Art. 5.**

*(Norme particolari per l'abilitazione di I livello)*

1. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa con proprio decreto le norme relative allo svolgimento della sessione di abilitazione scientifica di I livello.

2. Tali norme devono comunque prevedere:

a) le modalità per la presentazione al Ministero delle domande di partecipazione all'abilitazione, che devono essere corredate dal *curriculum*, dall'elenco dei titoli e dalle pubblicazioni sulle quali il soggetto in-

tenda essere valutato. Il candidato può indicare, altresì, eventuali recensioni delle proprie pubblicazioni ed ogni altra notizia riguardante la loro rilevanza nella letteratura specifica. Sono oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla data del bando;

b) la facoltà per i candidati di inviare ai professori giudicanti copia dei documenti e delle pubblicazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità di raccolta da parte di ciascun ateneo e di trasmissione al Ministero dei giudizi espressi di cui all'articolo 4, comma 3, nonché ogni altro adempimento di pertinenza delle singole università;

d) la redazione, da parte del Ministero, delle liste degli abilitati, con l'indicazione dei giudizi espressi dai singoli commissari.

3. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Coord. 5**

ZECCHINO

#### **Art. 6.**

*(Norme particolari per l'abilitazione di II livello)*

1. Per il conferimento dell'abilitazione scientifica di II livello il giudizio è espresso da 15 docenti di ruolo e fuori ruolo, dei quali 8 di I fascia e 7 di II fascia, eletti tra i professori delle relative fasce afferenti al settore, con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 4.

**Coord. 6**

ZECCHINO

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**158ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
BOSCO*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino.**La seduta inizia alle ore 15,15.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, C08ª, 0007ª)

Il **PRESIDENTE** informa che, in data di ieri, è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 2309 recante disposizioni in materia di radiodiffusione, già approvato dalla Camera dei deputati. Fa quindi presente che riferirà quanto prima alla Commissione sul provvedimento in titolo la cui calendarizzazione sarà decisa dall'Ufficio di Presidenza convocato per domani alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2227) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** dà lettura del parere che la 5ª Commissione ha espresso su alcuni emendamenti presentati al provvedimento in titolo.Prende quindi la parola il senatore **FALOMI** proponendo che nella seduta odierna si proceda soltanto all'illustrazione degli emendamenti.Sulla proposta del senatore Falomi si apre un dibattito nel corso del quale interviene per primo il senatore **TERRACINI** che dichiara di aderire a tale proposta.

Il senatore DE CORATO si dichiara a sua volta favorevole alla proposta del senatore Falomi e chiede la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione relativa al termine per i subemendamenti sarà definita nell'Ufficio di Presidenza di domani.

Prende quindi la parola il senatore ALÒ che si dichiara contrario alla proposta del senatore Falomi in quanto intravede in essa intenti dilatori. Chiede quindi chiarimenti al Presidente sul parere contrario espresso dalla 5ª Commissione su alcuni emendamenti relativi alle emittenti locali e al ministro Gambino su alcune sue affermazioni circa l'utilizzazione di risorse contenute nel disegno di legge finanziaria dopo la sua approvazione da parte del Senato. Infine chiede quale sorte avranno gli emendamenti presentati all'articolo 1 del provvedimento in titolo e lo stesso articolo 1 del decreto-legge data l'assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 2309 che più compiutamente si occupa dell'emittenza locale.

Interviene quindi il senatore BACCARINI sottolineando che sarà opportuno, da parte dei presentatori, ritirare gli emendamenti aggiuntivi di articoli all'articolo 1 del decreto-legge per ripresentarli nella sede più opportuna che è sicuramente quella del disegno di legge n. 2309 e comunque attendere l'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria. Dichiara quindi di condividere la proposta del senatore Falomi circa l'opportunità di una breve pausa di riflessione soprattutto in relazione all'articolo riguardante le *pay-tv*.

Il senatore GEI dichiara di condividere tanto la proposta del senatore Falomi quanto le osservazioni avanzate dal senatore Baccarini ritenendo opportuno ricercare un terreno comune di discussione in particolare sulle *pay-tv*.

Il senatore STANZANI GHEDINI esprime profondo disagio per la conduzione dei lavori della Commissione e per l'atteggiamento, nei suoi confronti, di alcuni colleghi ai quali ricorda di aver molte volte ripetuto come la materia dell'emittenza locale inserita nel provvedimento in titolo avesse forti probabilità di confliggere con il contenuto di altri provvedimenti. Ciò si è puntualmente verificato con l'assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 2309. Ribadisce quindi la necessità di affrontare questo tema di grande delicatezza nel suo complesso e con chiarezza di intenti da parte di tutte le forze politiche. D'altra parte il problema fondamentale del provvedimento in esame è quello della proroga del termine di avvio del *simul cast* da parte delle *pay-tv*.

Il senatore DE CORATO, negando intenti dilatori della sua parte politica sulla prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, ribadisce la necessità di un approfondimento degli emendamenti presentati al fine di valutare l'opportunità di apportarvi subemendamenti. Preannuncia quindi il ritiro dell'emendamento 1.0.1 che sarà ripresentato nella sede più opportuna ovvero al disegno di legge n. 2309.

Interviene quindi nuovamente il senatore FALOMI per sottolineare come la sua proposta non avesse alcun fine dilatorio ma soltanto quello di un esame più compiuto degli emendamenti che afferiscono ad una materia tanto complessa.

Il senatore SCIVOLETTO fa presente che relativamente all'articolo 1 del provvedimento in titolo vi sono due problemi da non sottovalutare: l'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge n. 2309 (appena assegnato alla Commissione) e il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su alcuni degli emendamenti presentati appunto all'articolo 1. Date tali premesse e ferma restando la contrarietà ad un esame congiunto dei due provvedimenti che provocherebbe l'arresto dell'*iter* del disegno di legge di conversione ritiene che la materia dell'emittenza locale potrebbe essere trattata più proficuamente dopo la definitiva approvazione del disegno di legge finanziaria magari accelerando l'*iter* del disegno di legge n. 2309 mediante una richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE fornisce quindi al senatore Alò i richiesti chiarimenti sul parere della Commissione bilancio.

Il ministro GAMBINO dichiara a sua volta di condividere la proposta di ritiro degli emendamenti sull'emittenza locale presentati al provvedimento in esame per trasferirli al disegno di legge n. 2309. Riafferma poi, rispondendo al senatore Alò, la volontà del Governo di destinare i 150 miliardi stanziati dal disegno di legge finanziaria in favore dell'emittenza locale, una volta che questo sarà stato definitivamente approvato.

La Commissione conviene quindi, contrario il senatore Alò, sulla proposta del senatore Falomi di procedere nella seduta odierna alla sola illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BACCARINI dà per illustrati tutti i suoi emendamenti.

Il senatore GERMANÀ ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2 riservandosi di ripresentarli al disegno di legge n. 2309.

Il senatore GEI illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore SCIVOLETTO, facendo proprio l'emendamento 1.5 del senatore Lauria, ne dà illustrazione.

Il senatore DEMASI dichiara di ritirare l'emendamento 1.0.1 riservandosi di ripresentarlo al disegno di legge n. 2309. Con analogha motivazione, sono ritirati gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Il senatore FALOMI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 1.0.4 del senatore Carpinelli, rinuncia all'illustrazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore ALÒ illustra gli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.0.1.

Il senatore GEI illustra quindi gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6.

Il senatore FALOMI illustra poi l'emendamento 2.7 rispetto al quale il ministro Gambino, in particolare una questione contenuta nel comma 2-*sexies* dell'emendamento, ricorda di essere in attesa di un parere del Consiglio di Stato. Fa quindi presente che la materia trattata nei commi 2-*septies* e 2-*octies* è stata presa in considerazione dal Governo nel disegno di legge sulle telecomunicazioni, pendente presso la Camera dei deputati.

Il senatore PEDRAZZINI dà per illustrato l'emendamento 2.12.

Il senatore DE CORATO rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.1 e il senatore STANZANI GHEDINI dà per illustrato l'emendamento 3.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2227****Art. 1.**

*Al comma 1, nel comma 1 richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «La documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere regolarizzata o integrata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».*

**1.1**

GERMANA

*Al comma 2, nel comma 1 richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro tali termini i soggetti interessati possono regolarizzare od integrare la documentazione presentata».*

**1.2**

GERMANA

*Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo».*

**1.3**

GEI

*Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo».*

**1.4**

SCAGLIONE

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Anche in deroga all'articolo 34, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ed all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti radiotelevisive nonché di impianti e rami di azienda e l'esercizio degli impianti per i*

collegamenti, tra i concessionari radiotelevisivi operanti in ambito locale e tra questi e i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422 che eserciscono non più di due reti radiotelevisive terrestri; i trasferimenti di cui sopra sono consentiti anche tra questi ultimi soggetti.

5-ter. I soggetti indicati nel precedente comma fino al 28 agosto 1997 possono convenire la ripetizione da parte di emittenti locali di trasmissioni, anche comprensive di pubblicità, delle concessionarie nazionali e dei soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che non eserciscono più di due reti terrestri, per un massimo di quindici ore giornaliere. L'amministrazione autorizza i collegamenti necessari entro trenta giorni dalla richiesta e dalla comunicazione degli accordi».

1.5

LAURIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Contributi finanziari alle emittenti)*

1. L'ammontare dei contributi a favore delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è determinato nella misura di lire 160 miliardi per l'esercizio finanziario 1996, e di lire 400 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo degli accantonamenti previsti alla voce "Ministero poste e telecomunicazioni" della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1996.

2. Per la ripartizione dei contributi di cui al precedente comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota prevalente da destinare alle emittenti televisive locali, pari all'80 per cento del totale;

b) una quota alle emittenti radiofoniche locali, pari al 10 per cento del totale;

c) una quota alle emittenti radiofoniche nazionali, pari al 2 per cento del totale;

d) una quota, pari all'8 per cento del totale, da destinare al rimborso, alle imprese radiotelevisive locali che si fondono tra loro, ovvero si riuniscono in consorzio, ovvero acquisiscono altre imprese o rami d'azienda o impianti dello stesso tipo, degli oneri fiscali direttamente conseguenti alla fusione, alla costituzione del consorzio, ovvero all'acquisto, a condizione che dall'operazione consegua una riduzione delle concessioni ed una liberazione di frequenza, nonchè al versamento alle imprese radiotelevisive locali che adeguino o ammodernino i loro impianti di radiodiffusione e di collegamento in funzione di una migliore qualità del servizio radiotelevisivo erogato.

3. Per l'erogazione dei fondi di sostegno finanziario alle emittenti televisive locali, alle emittenti radiofoniche locali e alle emittenti radio-

foniche nazionali, verranno annualmente stilate tre specifiche graduatorie compilate in base ai seguenti criteri:

a) l'ascolto minuto medio giornaliero delle 24 ore registrato nell'anno precedente. Allo scopo di ottenere dati con il minor margine di errore, verranno utilizzate almeno due tra le indagini più significative esistenti; per ogni emittente il dato finale dovrà risultare dalla media dei dati delle due indagini, in via transitoria solo per il primo anno, qualora una emittente fosse stata rilevata soltanto da un Istituto di indagine, verrà utilizzato l'unico dato disponibile;

b) gli investimenti riferiti all'attività televisiva o radiofonica effettuati sino all'anno precedente;

c) il numero di personale dipendente proprio, e quello di società controllate, purchè queste svolgano esclusivamente attività nel settore della produzione televisiva o radiofonica e della manutenzione di impianti televisivi o radiofonici, relativo all'anno precedente.

4. Per le emittenti televisive locali la distribuzione avverrà secondo i seguenti criteri:

a) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria di cui alla lettera a) del comma precedente verrà distribuito l'80 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, secondo le percentuali di ascolto di ognuna, rispetto al totale degli ascolti di tutte le 150 emittenti;

b) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma precedente verrà distribuito il 10 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, utilizzando il criterio percentuale di cui alla lettera a);

c) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria di cui alla lettera c) del comma precedente verrà distribuito il 10 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, utilizzando il criterio percentuale di cui alla lettera a).

5. Per le emittenti radiofoniche la distribuzione avverrà secondo le stesse modalità di cui al comma precedente prendendo in considerazione tutte le emittenti nazionali operanti nel settore e le prime 500 emittenti locali rientranti nelle tre graduatorie.

6. Hanno diritto ai contributi previsti dal presente articolo le emittenti, commerciali e comunitarie, a cui sia stata assentita la concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Entro il 30 marzo di ciascun anno le emittenti presenteranno le istanze di assegnazione degli incentivi, allegando la documentazione richiesta. La richiesta, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere:

a) l'indicazione dell'emittente e del provvedimento con cui è stata assentita la concessione;

b) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

c) le modalità prescelte per il pagamento degli incentivi;

d) apposita documentazione comprovante gli indici di ascolto rilevati nell'anno precedente, gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo sino al 31 dicembre dell'anno precedente, il numero di lavoratori occupati risultante nell'anno precedente.

8. L'erogazione degli incentivi avverrà entro il 30 giugno di ogni anno.

1.0.1

DE CORATO, DEMASI, GEI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'ammontare dei contributi a favore delle imprese radiotelesive di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è determinato nella misura di lire 160 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998. Alla copertura di tali importi si provvede mediante utilizzo degli accantonamenti a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previsti dalla legge finanziaria 1996.

2. Per la ripartizione dei contributi di cui al precedente comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota prevalente da destinare alle emittenti televisive locali, pari all'80 per cento del totale;

b) una quota alle emittenti radiofoniche locali, pari al 10 per cento del totale;

c) una quota, pari all'8 per cento del totale da corrispondersi alle imprese radiotelesive locali che si fondono tra loro, ovvero si riuniscono in consorzio, ovvero acquisiscono altre imprese o rami d'azienda o impianti dello stesso tipo, a titolo di rimborso per gli oneri fiscali direttamente conseguenti alla fusione, alla costituzione del consorzio, ovvero all'acquisto, a condizione che dall'operazione consegua una riduzione delle concessioni ed una liberazione di frequenza, nonché per il versamento alle imprese radiotelesive locali che adeguino o ammodernino i loro impianti di radiodiffusione e di collegamento in funzione di una migliore qualità del servizio radiotelesivo erogato.

3. Per l'erogazione dei fondi di sostegno finanziario alle emittenti televisive locali, alle emittenti radiofoniche locali e alle emittenti radiofoniche nazionali, verranno annualmente stilate tre specifiche graduatorie compilate in base ai seguenti criteri:

a) l'ascolto minuto medio giornaliero delle 24 ore registrato nell'anno. Allo scopo di ottenere dati con il minor margine di errore, verranno utilizzate almeno due tra le indagini più significative esistenti; per ogni emittente il dato finale dovrà risultare dalla media dei dati delle due indagini. In via transitoria solo per il primo anno, qualora una emittente fosse stata rilevata soltanto da un Istituto di indagine, verrà utilizzato l'unico dato disponibile;

b) gli investimenti riferiti all'attività televisiva o radiofonica effettuati sino all'anno precedente;

c) il numero di personale dipendente proprio, e quello di società controllate, purchè queste svolgano esclusivamente attività nel settore della produzione televisiva o radiofonica e della manutenzione di impianti televisivi o radiofonici, relativo all'anno precedente.

4. Per le emittenti televisive locali la distribuzione avverrà nel seguente modo:

a) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria di cui alla lettera a) del comma precedente verrà distribuito l'80 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, secondo le percentuali di ascolto di ognuna, rispetto al totale degli ascolti di tutte le 150 emittenti;

b) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma precedente verrà distribuito il 10 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, utilizzando il criterio percentuale di cui alla lettera a);

c) tra le prime 150 emittenti rientranti nella graduatoria di cui alla lettera c) del comma precedente verrà distribuito il 10 per cento dell'intero importo destinato alle emittenti televisive locali, utilizzando il criterio percentuale di cui alla lettera a).

5. Per le emittenti radiofoniche la distribuzione avverrà secondo le stesse modalità di cui al comma precedente prendendo in considerazione tutte le emittenti nazionali operanti nel settore e le prime 500 emittenti locali rientranti nelle tre graduatorie.

6. Hanno diritto ai contributi previsti dal presente articolo le emittenti, commerciali e comunitarie, a cui sia stata assentita la concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Entro il 30 marzo di ciascun anno le emittenti presenteranno le istanze di assegnazione degli incentivi, allegando la documentazione richiesta. La richiesta, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere:

a) l'indicazione dell'emittente e del provvedimento con cui è stata assentita la concessione;

b) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

c) le modalità prescelte per il pagamento degli incentivi;

d) apposita documentazione comprovante gli indici di ascolto rilevati nell'anno precedente, gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo sino al 31 dicembre dell'anno precedente, il numero di lavoratori occupati risultante nell'anno precedente.

8. L'erogazione degli incentivi avverrà entro il 30 giugno di ogni anno.

1.0.2

FALQUI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'ammontare dei contributi a favore delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è determinato nella misura di lire 160 miliardi per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998. Alla co-

apertura di tali importi si provvede mediante utilizzo degli accantonamenti previsti alla voce "Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1996.

2. Per la ripartizione dei contributi di cui al precedente comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota prevalente da destinare alle emittenti televisive locali, pari all'70 per cento del totale;

b) una quota alle emittenti radiofoniche locali, pari al 13 per cento del totale;

c) una quota alle emittenti radiofoniche nazionali, pari al 2 per cento del totale;

d) una quota, pari al 15 per cento del totale da destinare al rimborso alle imprese radiotelevisive locali che si fondono tra loro, ovvero si riuniscono in consorzio, ovvero acquisiscono altre imprese o rami d'azienda o impianti dello stesso tipo, degli oneri fiscali direttamente conseguenti alla fusione, alla costituzione del consorzio, ovvero all'acquisto, a condizione che dall'operazione consegua una riduzione delle concessioni ed una liberazione di frequenza, nonché per il versamento alle imprese radiotelevisive locali che adeguino o ammodernino i loro impianti di radiodiffusione e di collegamento in funzione di una migliore qualità del servizio radiotelevisivo erogato.

3. Per l'erogazione dei fondi di sostegno finanziario alle emittenti televisive locali, alle emittenti radiofoniche locali e alle emittenti radiofoniche nazionali, verranno annualmente stilate apposite graduatorie distinte fra emittenti commerciali e comunitarie compilate in base ai seguenti criteri:

a) alle emittenti a carattere commerciale è riservato l'80 per cento dei fondi di sostegno, alle emittenti a carattere comunitario è riservato il 20 per cento di detti fondi;

b) il 60 per cento dei fondi di sostegno, disponibili per ciascuna tipologia di emittente, viene distribuito in rapporto proporzionale, secondo una graduatoria stilata sulla base dell'ascolto medio registrato nell'anno precedente. Verrà preso in considerazione l'ascolto minuto medio giornaliero delle 24 ore. Allo scopo di ottenere dati con fonti di rilevamento. In via transitoria, solo per il primo anno, può essere sufficiente un solo rilevamento o rilevamenti fatti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il 10 per cento dei fondi di sostegno disponibili per ciascuna tipologia di emittente, viene distribuito in rapporto proporzionale secondo una graduatoria stilata sulla base della quantità di autoproduzione e di trasmissioni dedicate all'informazione sociale, culturale e politica, nonché a programmi di attualità e di suo commento, alle prime 150 emittenti di cui al precedente punto b);

d) il 20 per cento dei fondi di sostegno, disponibili per ciascuna tipologia di emittente, viene distribuito in rapporto proporzionale, secondo una graduatoria stilata sulla base del numero di personale dipendente, di società controllate, di quello con rapporto di collaborazione delle prestazioni professionali, nonché sulla base delle ore lavorative date in appalto per prestazioni di servizio, sia per la produzione di programmi, di servizi di informazione che della manutenzione degli impianti;

e) il 10 per cento dei fondi di sostegno, disponibili per ciascuna tipologia di emittenza, viene distribuito in rapporto proporzionale, secondo una graduatoria stilata sulla base degli investimenti riferiti all'attività televisiva o di radiodiffusione effettuati sino all'anno precedente, nonché all'estensione della rete di trasmissione.

4. Hanno diritto ai contributi previsti dal presente articolo le emittenti, commerciali e comunitarie, a cui sia stata assentata la concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Entro il 30 marzo di ciascun anno le emittenti presenteranno le istanze di assegnazione degli incentivi, allegando la documentazione richiesta. La richiesta, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere:

a) l'indicazione dell'emittente e del provvedimento con cui è stata assentata la concessione;

b) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

c) le modalità prescelte per il pagamento degli incentivi;

d) apposita documentazione contenente tutti gli elementi atti alla formazione delle graduatorie.

6. Il Ministro, con proprio decreto, provvede all'assegnazione degli incentivi ed alla loro erogazione entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, trascorso il quale, alle emittenti sono riconosciuti gli interessi legali».

**1.0.3**

ALÒ

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La persona giuridica autorizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223, alla prosecuzione nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che, al momento dell'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1993, n. 422, di conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, aveva amministratori che avevano subito condanne penali irrevocabili e pena detentiva per delitti non colposi, ha diritto al rilascio della concessione prevista dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422 a condizione che abbia provveduto entro sessanta giorni alla sostituzione di tali amministratori».

**1.0.4**

CARPINELLI

**Art. 2.**

*Sopprimere il comma 1.*

**2.1**

ALÒ

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «30 aprile 1997» e le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».*

**2.2**

GEI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale autorizzazione può essere rilasciata anche alla RAI Spa, a condizione che le trasmissioni in forma codificata non richiedano ulteriori pagamenti rispetto al canone di abbonamento».*

**2.3**

GEI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le emittenti televisive pubbliche possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere anche in forma codificata purchè garantiscano lo specifico carattere di servizio pubblico consentendo l'accesso, libero e gratuito, al nuovo servizio per non meno del 20 per cento delle ore di trasmissione».*

**2.4**

A.L.O.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Di tale autorizzazione può fruire anche la RAI Spa, a condizione che eventuali corrispettivi richiesti agli utenti per le trasmissioni in forma codificata determinino una diminuzione del canone di abbonamento. In tal caso il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia l'autorizzazione contestualmente al perfezionamento della rideterminazione del canone di abbonamento».*

**2.5**

GEI

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La RAI Spa può essere autorizzata, ferme restando le concessioni per le attuali reti, a trasmettere in forma codificata programmi culturali, educativi e scolastici e di accesso per associazioni, senza comunque richiedere agli utenti alcun corrispettivo o maggiorazione del canone».*

**2.6**

GEI

*All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Entro novanta giorni è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomu-*

nicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento per le trasmissioni in codice. Il regolamento definisce:

- a) le norme tecniche di cui al comma 2-*septies*;
- b) le condizioni generali del contratto con gli utenti;
- c) le quote riservate a produzioni di derivazione europea;
- d) l'elenco degli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;
- e) l'elenco degli avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in chiaro;
- f) l'elenco degli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che sono diffusi in chiaro nelle ventiquattro ore successive.

2-*ter*. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, le emittenti televisive destinatarie di concessione in ambito locale possono effettuare, anche in consorzio tra loro, trasmissioni codificate per non più di tre ore al giorno e, comunque, entro il limite di quindici ore settimanali.

2-*quater*. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di completezza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell'informazione, e al fine, in particolare, di valorizzare la cultura italiana ed europea, tutelare e promuovere la produzione e il patrimonio audiovisivo nonché la innovazione tecnologica e industriale con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, offrire produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per minoranze linguistiche, per i portatori di *handicap*, può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico definisce la modalità di partecipazione di minoranza della stessa concessionaria a società con emittenti locali aventi per oggetto l'effettuazione di trasmissioni in forma codificata. Agli oneri conseguenti alla realizzazione di reti tematiche via cavo e da satellite, la concessionaria provvede con gli utili derivanti dalla partecipazione alle predette società nonché con una quota degli introiti da canone di abbonamento o mediante convenzioni con le amministrazioni dello Stato che richiedano speciali servizi radiotelevisivi.

2-*quinquies*. Le frequenze, censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dalle emittenti televisive che hanno presentato domanda di concessione in ambito nazionale per trasmissioni in forma codificata che non rientrano tra le otto emittenti nazionali a cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare la concessione in base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono ridistribuite, entro il 27 agosto 1996, a richiesta, tra le altre emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungano il 70 per cento di copertura del territorio nazionale. Nel caso di più richieste per la stessa frequenza il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede all'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria dell'emittente nel decreto ministeriale 13 agosto 1992.

*2-sexies.* Alle emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungono il 70 per cento di copertura del territorio nazionale possono essere assegnate le frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino utilizzate dalle altre emittenti televisive in ambito nazionale. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone la cessazione dell'uso delle frequenze non indispensabili e la loro assegnazione alle predette emittenti, secondo le procedure di cui al comma *2-quinques*.

*2-septies.* Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione dei decodificatori per trasmissioni radiotelevisive numeriche codificate con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. È comunque vietata la commercializzazione o la distribuzione di decodificatori per trasmissioni radiotelevisive numeriche con accesso condizionato proprietario. In caso di violazione delle predette disposizioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni irroga la sanzione pecuniaria da lire 100 milioni a un miliardo, oltre la somma di lire 100.000 per ciascun decodificatore. È comunque fatta salva la legislazione penale in riferimento alle condotte di cui al presente comma.

*2-octies.* Entro un anno di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà per fini di tutela ambientale o artistica. Nei gruppi di immobili residenziali o commerciali è comunque consentita la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti debbono essere conformi alle norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

2.7

FALOMI, ROGNONI, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* In attesa della disciplina organica della televisione in codice a pagamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fermi restando, in quantità e in qualità gli obblighi di programmazione nascenti dalla convenzione di concessione con lo Stato e dal contratto di servizio in essa previsto, può frattanto utilizzare le tre reti televisive ad essa assentite al fine di trasmettere programmi in forma codificata, per non più di nove ore al giorno entro il limite di 60 ore settimanali».

2.8

BACCARINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della disciplina organica della televisione in codice a pagamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fermi restando, in quantità e in qualità, gli obblighi di programmazione nascenti dalla convenzione di concessione con lo Stato e dal contratto di servizio in essa previsto, può frattanto utilizzare due reti televisive ad essa assentite al fine di trasmettere programmi in forma codificata, per non più di sei ore al giorno entro il limite di 40 ore settimanali».

**2.9**

BACCARINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della disciplina organica della televisione in codice a pagamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fermi restando, in quantità e in qualità, gli obblighi di programmazione nascenti dalla convenzione di concessione con lo Stato e dal contratto di servizio in essa previsto, può frattanto utilizzare una sola delle reti televisive ad essa assentite al fine di trasmettere programmi in forma codificata, per non più di tre ore al giorno entro il limite di quindici ore settimanali».

**2.10**

COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della disciplina organica della televisione in codice a pagamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fermi restando, in quantità e in qualità, gli obblighi di programmazione nascenti dalla convenzione di concessione con lo Stato e dal contratto di servizio in essa previsto, può frattanto utilizzare due reti televisive ad essa assentite al fine di trasmettere programmi in forma codificata, per non più di tre ore al giorno entro il limite di 15 ore settimanali».

**2.11**

BACCARINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere via cavo e da satellite in forma non codificata programmi tematici. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria definisce i criteri di realizzazione dell'offerta tematica di servizio pubblico sul cavo e da satellite nonché l'adeguamento del canone di abbonamento necessario a coprire i costi».

**2.12**

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

1. Alle emittenti che hanno titolo a trasmettere in forma codificata è fatto divieto di trasmettere messaggi pubblicitari».

**2.0.1**

ALD

**Art. 3.**

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione».

**3.1**

DE CORATO

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione».

**3.2**

STANZANI GHEDINI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**129ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Intervengono il Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Elio TROILI, funzionario del dipartimento del settore produttivo della CGIL nazionale, il dottor Nino CASABONA, segretario generale aggiunto della FLAI-CGIL accompagnato dal ragioniere Claudio BANDIERA, rappresentante sindacale aziendale, il dottor Rubino ALFANI, funzionario del dipartimento industria e artigianato della CISL nazionale, il signor Mario DALMASSO, funzionario della FISASCAT-CISL accompagnato dal signor Carlo TOZZI, rappresentante sindacale aziendale, il dottor Vincenzo CANNETTIERI funzionario del dipartimento industria della UIL nazionale, il dottor Emilio FARGNOLI, funzionario della UIL-TuCS, accompagnato dalla signora Ivana PALENCA, rappresentante sindacale aziendale, il ragioniere Vito GIANNETTA, segretario nazionale reggente della SINALCAP in rappresentanza anche della FIALP CISAL, il sig. Cosimo NESCI, segretario generale della CONF.S.A.L. accompagnato dalla signora Antonietta DEI GROSSO, membro del direttivo nazionale, il signor Filippo DE LIGUORI CARINO, rappresentante sindacale della FLAICA C.U.B., accompagnato dalla dottoressa Giovanna SPINELLI rappresentante sindacale provinciale e il ragioniere Paolo VILLANI, segretario della S.N.A.Pe.F.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sui profili occupazionali della attuale situazione dei consorzi agrari: audizione dei rappresentanti di sindacati confederali e di categoria**

(Inizio dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C09ª, 0005)

Il PRESIDENTE illustra preliminarmente l'ambito dell'indagine conoscitiva, in cui si inquadra l'audizione odierna, precisando che si tratta di acquisire dati informativi in ordine in particolare ai problemi occupazionali del personale dei Consorzi agrari, e anche del personale della Federconsorzi.

Il dottor CASABONA, nell'illustrare un documento unitario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FLAI, FISASCAT, UIL-TuCS e SINALCAP, sottolinea come il sistema agricolo italiano debba necessariamente essere dotato di una rete di servizi adeguata, il che implica sicuramente una prospettiva di riordino del sistema dei consorzi agrari. Espresse preoccupazioni per l'attuale situazione del settore agroalimentare, sottolinea come ben cinquemila lavoratori corrano il rischio di perdere il posto di lavoro, a causa del progressivo esaurirsi degli ammortizzatori sociali in essere, vicenda questa che riguarda i lavoratori di consorzi agrari collocati oltre che al Nord, prevalentemente nel meridione del Paese. Si sofferma quindi sulla situazione dei lavoratori dipendenti della Federconsorzi, ricordando come un accordo, sottoscritto in passato (che prevedeva anche meccanismi di mobilità), sia rimasto in larga parte inattuato e possa rivelarsi, comunque, inattuabile. Osserva, quindi, come la questione occupazionale che concerne i lavoratori della Federconsorzi e dei consorzi agrari potrebbe essere scissa dal provvedimento più generale di riordino del sistema dei consorzi (tale da richiedere tempi più lunghi di esame), per essere affrontata attraverso strumenti normativi che consentano il ricorso, per un nuovo periodo, agli ammortizzatori sociali. Fa infine rilevare che tali questioni saranno oggetto di un incontro (che si terrà nella giornata di oggi) delle organizzazioni sindacali interessate con i responsabili dei dicasteri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro.

Il dottor CANETTIERI fornisce ulteriori informazioni sulla situazione dei lavoratori dei consorzi agrari e della Federconsorzi, specificando come sia in corso di progressivo esaurimento la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali garantiti dalla legge n. 223 del 1991 e dalla legge n. 56 del 1987; ciò pone, a suo avviso, un effettivo rischio per tali lavoratori di perdere il posto di lavoro. Nel chiedere, quindi, che, attraverso il ricorso ad un provvedimento d'urgenza (eventualmente in sede di reiterazione del decreto-legge n. 416 del 1995) sia affrontata la grave situazione occupazionale, sottolinea che ciò potrebbe consentire di riaprire ex-novo il periodo del ricorso facoltizzato alla Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il dottor ALFANI sottolinea come la questione centrale concerna la difesa del posto di lavoro di quei lavoratori che sono stati vittime del crollo di un cosiddetto «sistema di potere». Nel ribadire quindi l'urgenza di affrontare tale vicenda, che coinvolge anche lavoratori e impiegati residenti nella zona di Roma, auspica che la Commissione possa fornire un sostegno, sul piano politico, alle richieste emerse nell'audizione odierna.

Dopo una precisazione del presidente FERRARI, il signor TROILI fornisce ulteriori chiarimenti sulla vicenda che interessa attualmente i lavoratori che hanno già fatto ricorso anche al meccanismo del sostegno per la mobilità e - pur auspicando un celere iter del provvedimento di riforma - chiede il sostegno da parte dei componenti della Commissione agricoltura per la richiesta di un intervento di decretazione di urgenza relativamente alla tutela del posto di lavoro.

La dottoressa SPINELLI ritiene sia difficile affrontare i problemi occupazionali, senza entrare nel merito delle prospettive di riforma. Ricordato che da varie legislature, è all'esame del Parlamento il problema della riforma della Federconsorzi, ribadisce che per tale personale si è già fatto ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili e, sottolineata la gravità delle ricadute che deriverebbero dalla scomparsa di tale organismo, ribadisce che quello al lavoro è un vero e proprio diritto dei lavoratori.

Dopo che il presidente FERRARI ha sottolineato i gravi disagi che colpiscono non solo i lavoratori, ma anche i fruitori dei servizi, ha la parola il dottor FARGNOLI, il quale sottolinea che l'obiettivo principale è sicuramente costituito dalla riforma dei consorzi agrari, pur convenendo sull'urgenza di garantire ai lavoratori ulteriori strumenti di sostegno al reddito, quali un nuovo ricorso alla CIGS per tre anni, ma con più flessibilità.

Il ragionier VILLANI, ricordato che fu proprio il responsabile pro tempore del Ministero dell'agricoltura a decidere di commissariare la Federconsorzi, ribadisce che spetta al Governo identificare una soluzione per la vicenda che riguarda tanti lavoratori.

Il signor NESCI conviene sulle richieste già avanzata di garantire il posto di lavoro, ribadendo comunque l'esigenza di una riforma più complessiva.

Il dottor ALFANI chiede il sostegno da parte della Commissione nei confronti del Governo, al fine di sollecitare l'adozione di uno strumento di decretazione di urgenza.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore DEGAUDENZ chiede, in relazione all'intervento del dottor Fagnoli, cosa si intenda per ricorso alla CIGS più flessibile.

Il dottor FARGNOLI precisa che si tratterebbe di fare ricorso a tale ammortizzatore sociale, con rotazione fra i lavoratori.

Il senatore DI MAIO sottolinea l'esigenza di lanciare un segnale immediato in ordine all'esigenza di tutelare il posto di lavoro.

Il presidente FERRARI, dichiarata conclusa l'audizione e ringraziati tutti gli intervenuti, precisa che il seguito dell'indagine consentirà ulteriori approfondimenti delle varie questioni implicate. Preannuncia, quindi, che si farà promotore di una iniziativa, che auspica possa essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, presenti all'audizione odierna, al fine di inviare una sollecitazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai responsabili dei dicasteri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e previdenza sociale, in cui sia segnalata l'esigenza di ricorrere a strumenti di decretazione di urgenza per la tutela del posto di lavoro dei lavoratori della Federconsorzi e dei consorzi agrari.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### **130<sup>a</sup> seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(282) LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari**

**(1181) CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione**

**(1197) FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore, ricordato che nell'ultima seduta sono stati già accolti, con modifiche, l'articolo 1, e, senza modifiche, l'articolo 2, informa che la Commissione giustizia ha espresso in data odierna un parere favorevole sul testo unificato; ricorda altresì che era stato illustrato l'emendamento 2.0.1, di cui è primo firmatario il senatore Di Maio, aggiuntivo di un articolo, dopo l'articolo 2, relativo allo stoccaggio

in silos o in cisterne. Al fine di approfondire la formulazione di tale emendamento, la Commissione conviene di sospendere brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.*

Il PRESIDENTE relatore propone una nuova formulazione dell'emendamento 2.0.1, sempre aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 2, del seguente tenore: «Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: Art. 2-bis (Stoccaggio). 1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato in silos o cisterne ubicati all'interno del frantoio o preferibilmente in zona agricola, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono»

Il senatore DI MAIO dichiara di accettare la nuova formulazione dell'emendamento 2.0.1, proposta dal presidente Ferrari, dichiarando di aggiungervi la propria firma.

Dopo che il PRESIDENTE relatore e il rappresentante del Governo si sono pronunciati in senso favorevole sull'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), tale emendamento è accolto nella nuova formulazione.

Il PRESIDENTE relatore avverte che agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti. Tali articoli sono quindi posti separatamente ai voti ed accolti, senza modifiche.

Dopo un breve intervento del senatore BORRONI, il PRESIDENTE relatore, nel ribadire l'urgenza di definire in via legislativa la materia nella seduta odierna, formula la proposta di coordinamento n. 1, volta a sopprimere (al comma 2 dell'articolo 1) l'ultimo periodo, del seguente tenore: «Le Regioni e le Province autonome esercitano le competenze di cui alla presente legge anche in relazione ai limiti di accettabilità e alle modalità di spandimento delle sanse umide.», precisando che tale proposta di coordinamento si rende necessaria per tenere conto della approvazione (intervenuta nella seduta del 22 novembre scorso) dell'emendamento 1.2, volto ad estendere la normativa di cui alla presente legge relativa alle acque di vegetazione anche alle sanse umide di cui al presente comma.

La proposta di coordinamento n. 1 viene quindi accolta.

Il PRESIDENTE relatore formula, altresì, una ulteriore proposta di coordinamento (n. 2), sempre riferita all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1. Ricorda al riguardo che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.2 (intervenuta nella seduta del 22 novembre), alla fine del medesimo comma 2 sono state aggiunte le seguenti parole: «Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma». Formula pertanto la proposta di coordinamento n. 2, volta ad aggiungere a tale ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 2-bis».

La proposta di coordinamento n. 2 risulta quindi accolta dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo con le modifiche e le proposte di coordinamento accolte, deliberando altresì, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, all'unanimità e previo l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere il trasferimento alla sede deliberante. Il Presidente si riserva di trasmettere tale richiesta alla Presidenza del Senato, una volta acquisito l'assenso in tal senso dei Gruppi non rappresentati in Commissione nella seduta odierna.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09\*, 0074\*)

Il senatore **BORRONI**, ricordato che nella seduta di ieri erano state formulate, in sede di esame del disegno di legge n. 2297 (di conversione del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491) alcune richieste di chiarimenti, riferite, oltre che all'articolo 1, anche all'articolo 2 (in materia di modifiche alla legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale), sottolinea l'esigenza di ottenere ulteriori chiarimenti in merito e si pronuncia a favore di sollecito esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1650, 1891, 1987 e 2015, in materia di quote latte e dei relativi emendamenti già presentati, sospeso in conseguenza dell'esame dei documenti di bilancio, onde mandare un segnale di attenzione rispetto alle attese del mondo agricolo.

La Commissione conviene.

**(1650) ROBUSTI.** - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

**(1891) FERRARI Francesco ed altri.** - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(1987) BORRONI ed altri.** - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(2015) BUCCI ed altri.** - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** relatore fa presente che la Commissione bilancio, in sede di Sottocommissione per i pareri, nella seduta di ieri ha rinviato l'emissione del parere su testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonchè sugli emendamenti presentati, deliberando ai sensi dell'articolo 76-bis comma 3 del Regolamento, di richiedere al Governo la relazione tecnica in merito ai testi, (al fine di valutarne le implicazioni finanziarie e verificare la compatibilità con le disposizioni comunitarie in

materia di attribuzione di quote latte), auspicando tuttavia che tale relazione sia predisposta dal Governo con estrema sollecitudine. Il Presidente relatore, nell'associarsi all'auspicio che il Governo e in particolare il Dicastero delle risorse agricole alimentari e forestali predispongano con la massima tempestività la relazione tecnica richiesta, al fine di evitare riflessi negativi sull'iter dei provvedimenti in titolo, propone di iniziare l'esame dei primi articoli del testo unificato e dei relativi emendamenti, che non sembrano comunque presentare implicazioni di ordine finanziario.

Convieni la Commissione.

Al senatore CUSIMANO, che ha fatto rilevare come sia attesa una prossima sentenza della Corte costituzionale sulla materia, il PRESIDENTE relatore precisa che tale sentenza dovrebbe, presumibilmente, concernere il taglio della cosiddetta quota B, effettuato dalla legge n. 46 del 1995, ribadendo l'urgenza di provvedere in materia.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, ricordando che il fascicolo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 novembre scorso.

Il senatore D'ALÌ dà per illustrato l'emendamento 1.1, volto a modificare la data prevista dall'articolo 1 della legge n. 468.

Dopo che il senatore BORRONI ha invitato il senatore D'ALÌ ad una riflessione sulla opportunità di modificare tale data, il che potrebbe porre problemi di immediata operatività della normativa, il senatore D'ALÌ dichiara di insistere per la votazione di tale emendamento.

Tale emendamento 1.1, su cui il PRESIDENTE relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE relatore dà quindi per illustrato l'emendamento 1.2 relativo alla verifica della regolarità dei trasferimenti delle quote ed all'aggiornamento degli elenchi. Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore D'ALÌ in ordine a quali competenze residuerebbero all'AIMA, il Presidente relatore fornisce chiarimenti e precisazioni, preannunciando anche alcune ipotesi di riformulazione, anche in ordine a quanto previsto dagli emendamenti successivi.

Si svolge quindi un breve dibattito, cui partecipano il senatore NATALI (che si sofferma sulla formulazione dell'emendamento 1.2), il senatore DI MAIO (che chiede chiarimenti in ordine alla modifica proposta del riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616), il senatore DEGAUDENZ (che chiede ulteriori chiarimenti) e il senatore D'ALÌ (che sottolinea come potrebbe sussistere una contraddittorietà nell'affidare le funzioni di applicazione e di controllo, in capo agli stessi soggetti).

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver fornito ulteriori chiarimenti, ricordando anche quanto già previsto in materia dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 569 del 1993 (applicativo della legge n. 468 dello stesso anno), dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 1.2, nella formulazione originaria.

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.2, posto ai voti, è accolto, come pure risulta accolto l'articolo 1, nel testo emendato.

Il senatore **BORRONI**, nell'esprimere stima e considerazione nei confronti del sottosegretario Prestamburgo, sottolinea l'esigenza che alla discussione di un provvedimento, così importante e così tanto atteso dal mondo agricolo, il Governo partecipi nella pienezza della sua responsabilità, ritenendo che non sia accettabile che l'Esecutivo, quasi in via di prassi, ometta di prendere esplicitamente posizione in relazione a disegni di legge all'esame della Commissione.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** dichiara di non essere a conoscenza di quale posizione l'Esecutivo intenda assumere in relazione al provvedimento in esame, sottolineando che eventuali orientamenti emersi, anche in sede informale, sono evidentemente da ricondurre a chi detiene la responsabilità politica del Dicastero.

Il senatore **ROBUSTI** dichiara di ritenere inaccettabile che su una questione così rilevante il Governo si rimetta alla Commissione in modo sistematico, e si associa alla sollecitazione espressa dal senatore Borroni.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** ricorda che in una delle precedenti sedute dedicate all'esame dei provvedimenti in titolo, la Commissione aveva sottolineato l'esigenza di una presenza del Ministro, responsabile del Dicastero.

Il senatore **BORRONI** ribadisce che non può essere accettabile una situazione in cui, da un lato il Governo non prenda esplicitamente posizione in sede di Commissione rispetto ai testi in esame, e dall'altro renda eventualmente noti i suoi orientamenti solo in riunioni informali con i membri della stessa Commissione.

Dopo che il senatore **CUSIMANO** ha chiesto di sapere in quali occasioni il Ministro delle risorse agricole abbia eventualmente esplicitato orientamenti in ordine ad ipotesi di modifica della legge n. 468, in titolo, il **PRESIDENTE** relatore precisa che il responsabile politico del Dicastero ha più che altro manifestato un orientamento nei confronti degli emendamenti presentati.

Dopo che il senatore **ROBUSTI** ha sottolineato l'esigenza di una esplicita presa di posizione del Ministro sui provvedimenti all'esame, il senatore **CUSIMANO** dichiara di ritenere necessario che sia assicurata la presenza del responsabile politico del Dicastero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**246ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero della sanità le dottoresse Donatella Ballada, capo divisione della direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica, Maria Lucchese, della stesso direzione, e Bastiana Pala, del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero della sanità, in relazione ai disegni di legge nn. 398-872 (R047 000, C10ª, 0005ª)**

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI, ha la parola la dottoressa Bastiana PALA la quale ritiene che i disegni di legge nn. 398 e 872 (recanti rispettivamente «Norme relative all'attività dei locali discoteca» e «Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili») rischiano di introdurre limitazioni restrittive senza ottenere i risultati che si propongono.

Quanto al disegno di legge n. 398, in particolare, ne va condivisa l'impostazione ancorchè si evidenzia la necessità di modifiche soprattutto per introdurre disposizioni di carattere generale e non meramente locale, per attenuare le conseguenze dannose derivanti dai diffusori acustici e luminosi nonchè dal consumo di bevande alcoliche: al riguardo suggerisce che venga previsto il divieto della loro somministrazione almeno due ore prima della chiusura del locale.

Il presidente CARPI chiede una valutazione del Dicastero sulla introduzione di orari vincolanti per la chiusura dei locali di discoteca e sui limiti per attenuare i danni acustici e visivi.

La dottoressa Donatella BALLADA ritiene utile una disciplina che regoli sia gli orari che le emissioni auditive.

Il senatore **LOMBARDI CERRI** sottolinea l'esigenza di vincolare le autorizzazioni per i locali di discoteca a precise regole riguardanti sia gli orari che l'intensità delle emissioni, ferma restando la necessità di controlli efficaci da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Il senatore **MASIERO** giudica essenziale anticipare l'orario di apertura e di chiusura delle discoteche al fine di prevenire le conseguenze dannose per gli utenti.

Il senatore **BECCARIA** domanda chiarimenti sui livelli di inquinamento acustistico e sulle bevande superalcoliche; invita altresì a non cadere nell'illusione di regolare con divieti legislativi fatti che attengono al costume di una collettività.

La dottoressa **PALA**, per quanto concerne l'inquinamento acustico e luminoso, ne propone l'attenuazione nell'ultima ora di apertura dei locali.

La dottoressa **BALLADA** suggerisce che il limite di emissione acustica sia calcolato non all'uscita dei diffusori ma alla percezione media degli utenti.

Il senatore **CAPONE** si sofferma sull'insieme dei fattori all'origine dei danni che la nuova disciplina intende prevenire.

La dottoressa **PALA** ritiene che un intervento legislativo limitato all'orario di apertura e chiusura delle discoteche non sia sufficiente se si intende conseguire gli obiettivi dichiarati.

La dottoressa **LUCCHESI** auspica progetti educativi, volti a informare più compiutamente gli utenti delle discoteche, sulle questioni disciplinate dai disegni di legge all'esame della Commissione.

Il presidente **CARPI**, infine, ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

#### **247<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*La seduta inizia alle ore 16.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

(1773) **LARIZZA ed altri.** - *Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE*

(1858) **LOMBARDI CERRI ed altri.** - *Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero*

(1892) **COVIELLO ed altri.** - *Riforma dell'Istituto per il commercio estero*

**(1934) BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente CARPI avverte che nel corso della seduta notturna, già convocata per le ore 20, sarà consegnato a tutti i componenti della Commissione il testo unificato dei disegni di legge sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), redatto in sede ristretta.

Prende atto la Commissione.

Il presidente CARPI, quindi, propone di acquisire, in sede informale, l'orientamento di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI) sulle linee di riforma dell'ICE.

Conviene la Commissione.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,15, viene ripresa alle ore 17,20).*

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI comunica che, in considerazione della richiesta pervenuta dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta notturna di domani, giovedì 30 novembre, già convocata per le ore 19, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

#### 248<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*La seduta inizia alle ore 20.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(398) GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca**

**(872) GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili**

(Discussione congiunta e rinvio)

Ha inizio la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, già esaminati in sede referente nella seduta pomeridiana di ieri e trasferiti oggi alla sede deliberante a seguito della richiesta formulata dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 25 ottobre scorso.

La Commissione su proposta del relatore, presidente CARPI, stabilisce di acquisire il lavoro già svolto nella precedente fase procedurale.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di acquisire in sede informale l'orientamento dei rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e del Sindacato italiano locali da ballo (SILB) in ordine ai disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

*(La seduta, sospesa alle ore 20,05, viene ripresa alle ore 21,05).*

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**167ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*Interviene il ministro per la funzione pubblica Frattini.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C11ª, 0004ª)

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo del lavoro.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del Regolamento, del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sulla questione delle assunzioni di falsi invalidi presso le amministrazioni pubbliche**  
(R046 001, C11ª, 0001ª)

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il ministro Frattini per la cortese disponibilità dimostrata e gli dà senz'altro la parola.

Il ministro FRATTINI, nel mettere a disposizione della Commissione un documento che reca le prime risultanze della attività della Commissione interministeriale istituita l'11 ottobre 1995, si sofferma in primo luogo sulle strutture e sulle modalità operative di tale Commissione. Sotto il coordinamento del Ministro per la funzione pubblica, tale Commissione si avvale di 130 funzionari ispettivi messi a disposizione dall'Ispettorato di finanza presso la Ragioneria generale dello Stato e ha

ottenuto fin qui buoni risultati di indagine, anche grazie alla grande disponibilità dimostrata dalle Amministrazioni sottoposte ad ispezioni, al cui interno è stato individuato un responsabile, in genere il capo dell'Ispettorato, per accertare le irregolarità riscontrabili all'interno di ciascun Ministero, il che ha consentito di concentrare la *task force* su tutti gli altri enti diversi dalle Amministrazioni statali. Fin qui le verifiche ispettive hanno riguardato dieci Istituti di cure e ricerca di carattere scientifico, ventuno enti parastatali e ottantasei aziende sanitarie locali, utilizzando anche, in quest'ultimo caso, 300 militari dei NAS messi a disposizione dal Ministero della sanità. Dopo l'acquisizione dei fascicoli degli invalidi in servizio e il vaglio delle situazioni sospette, qualora emergano irregolarità formali, si passa ad una verifica sostanziale sotto il profilo medico, ed allorchè si accerti la presenza di illegittimità, oltre che di irregolarità, si inoltrano rapporti all'autorità giudiziaria e alla Procura della Corte dei conti. Nove Ministeri hanno già avviato verifiche di natura anche medica sui casi sospetti avvalendosi delle Commissioni mediche presso il Ministero del tesoro, che operano a livello provinciale, ma è certo che si utilizzeranno anche le strutture mediche della Polizia di Stato e dell'INPS, che hanno già assicurato la loro disponibilità, per sottoporre a controllo le migliaia di posizioni da verificare. Il ministro Frattini rileva poi che gli uffici del Ministero del lavoro hanno finora negato ogni disponibilità a collaborare alla attività di verifica dei casi sospetti, opponendo ostacoli di carattere meramente formale per l'intervento degli Uffici provinciali del lavoro: si rivolgerà naturalmente al ministro Treu affinché tali ostacoli possano essere superati.

I primi risultati delle verifiche effettuate indicano che presso l'Amministrazione delle poste, la prima ad essere coinvolta nella vicenda, risultano assunti negli ultimi dieci anni 7.547 invalidi; sono stati esaminati poco più di mille fascicoli personali di assunti nel triennio 1991-93. Nel 58 per cento dei casi esaminati la domanda di assunzione risulta essere pervenuta addirittura dopo il «dispongo» del Ministro, e cioè dell'atto amministrativo atipico con cui veniva disposta l'assunzione, il che indica chiaramente come la scelta sia stata effettuata al di fuori di qualsiasi seria selezione, nonostante le centinaia di domande giacenti negli archivi, quasi tutte non protocollate. Un ulteriore elemento di evidente illegittimità emerge dal fatto che il «dispongo» del Ministro risulta anteriore alla iscrizione dell'interessato negli Uffici di collocamento. Si è inoltre evidenziata una concentrazione in periodi di tempo ristretti e in alcune USL ed Ispettorati compiacenti di persone sottoposte a visita medica per l'accertamento della validità, con esiti quasi sempre positivi, ed assunte poi in sedi molto distanti da quelle dell'accertamento: è questo, il mercato delle assunzioni, uno dei nodi fondamentali del fenomeno.

Un dato molto importante ed allarmante da sottolineare è la sistematica e quasi universale violazione di alcune norme fondamentali della disciplina di tutela, in primo luogo dell'articolo 22 della legge n. 482 del 1968 che impone alle amministrazioni che assumono invalidi di dare comunicazione ogni sei mesi agli Uffici provinciali del lavoro delle assunzioni effettuate per categoria di invalidità. Tale obbligo è stato rispettato soltanto nel dieci per cento dei casi. Dal 1968 ad oggi si devono dunque registrare, purtroppo, la negligenza di tante amministrazioni centrali e locali e l'incredibile assenteismo degli Uffici provinciali del lavoro che mai hanno sollecitato una amministrazione o un ente in di-

fetto, con il risultato che allo stato non esiste una banca dati centrale per conoscere quanti e dove siano gli invalidi assunti. Un'altra sistematica violazione riguarda il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 638 del 1983, norma confermata dall'articolo 24, comma 3 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) e che stabilisce in modo inequivocabilmente chiaro che, all'atto dell'assunzione di un invalido, ogni pubblica amministrazione o sottopone direttamente a visita l'invalido che sta per assumere o chiede che tale visita di verifica sia effettuata a cura dell'Ufficio provinciale del lavoro perchè sia attestata la reale presenza delle condizioni di invalidità dichiarate nel certificato medico. In questo caso la violazione di legge è stata commessa da tutte le USL, da tutti gli enti e da tutti i Ministeri: neanche un'amministrazione ha mai sottoposto a visita uno solo degli invalidi assunti, e ciò nonostante un'importante pronuncia del Consiglio di Stato del 1989 in forza della quale è stabilito che si può sottoporre a visita medica il dipendente invalido in qualsiasi momento, proprio perchè è stato assunto derogando alle regole concorsuali, abituali per le assunzioni nel pubblico impiego.

Il Ministro mette poi in evidenza come nel 75-78 per cento dei casi la invalidità dichiarata sia al minimo consentito per l'iscrizione negli elenchi (35-47 per cento) e come, nella incredibile casistica individuale, si possano riscontrare anche la utilizzazione di un cieco per la guida di un'automobile o la presenza di un certificato di buona e robusta costituzione fisica nel fascicolo attestante l'invalidità. Di fronte a fenomeni di tanta evidente irregolarità o di illegittimità manifesta, oltre ad interessare le due autorità giudiziarie competenti e a chiedere al Ministero dei trasporti e a quello dell'interno di sottoporre a controllo le patenti degli assunti come invalidi - controllo da quale è risultato ad esempio che molti assunti come paraplegici al 100 per cento dispongono di una normale patente - egli ha posto agli altri Ministri il problema di cosa fare prima che si esauriscano i procedimenti penali, evidentemente in tempi non brevi. Il suo orientamento è quello di ricorrere alla sospensione cautelare dall'impiego anche nei casi in cui essa non è obbligatoria (custodia cautelare in carcere), confortato in questo da una ferma giurisprudenza che considera tra i presupposti della sospensione cautelare il fatto che la permanenza nel posto di lavoro costituisca una lesione del prestigio dell'amministrazione nel suo complesso, e sicuramente il mantenere in servizio un falso invalido al posto di uno vero costituirebbe un venir meno del decoro formale e di ogni principio di moralità.

Il Ministro presenterà prima della fine dell'anno un rapporto intermedio sui lavori della Commissione interministeriale, la quale dovrebbe esaurire la sua attività nel prossimo marzo, e sta valutando la possibilità di predisporre una iniziativa legislativa soprattutto per impedire che, nelle more dei procedimenti penali, ci si rassegni a considerare congelati tutti i posti di lavoro coinvolti nella vicenda. Analogamente a quanto si è già fatto con il decreto per le assunzioni negli enti locali, il quale prevede che quando il dipendente di un ente locale è inquisito si può procedere ad una assunzione sostitutiva a tempo determinato dopo il provvedimento di sospensione, si potrebbe prevedere l'assunzione di veri invalidi per i posti finora occupati da persone attualmente inquisite e sospese dal servizio, assunzione sottoposta alla condizione che la sentenza finale confermi l'imputazione. Se si procedesse in tal modo per un numero di posti pari alla metà di quelli lasciati vacanti dalle sospen-

sioni, poichè al sospeso spetta un assegno alimentare pari al 50 per cento dello stipendio, non vi sarebbero conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato. Un'altra norma specifica dovrebbe consentire alle amministrazioni di sottoporre periodicamente, ogni tre o cinque anni, l'invalido a visita medica in maniera che tutti sappiano che il certificato di un medico compiacente sarà scandagliato da una diversa struttura medica. Occorrerebbe inoltre stabilire quali debbano essere gli organismi medici deputati a questa verifica: i medici dell'INPS, quelli della Polizia di Stato o le Commissioni provinciali del Ministero del lavoro, che stanno procedendo ad una revisione anche delle pensioni di invalidità. C'è poi il problema posto dalla situazione delle migliaia di persone che saranno sottoposte a procedimenti penali e che probabilmente decadranno dall'impiego, una volta che il giudice avrà accertato la falsità del titolo dell'assunzione. Al riguardo il Ministro premette di non essere favorevole ad alcuna ipotesi di sanatoria di queste posizioni, sanatoria che assegnerebbe definitivamente un posto riservato a chi non ne ha il diritto. Un altro punto irrinunciabile è che le amministrazione non possono perdere il loro potere e dovere di dichiarare la decadenza del falso invalido dal posto di lavoro, non lasciando al giudice una tale importante incombenza.

Il ministro Frattini si dice infine consapevole della difficoltà di contemperare l'esigenza di salvaguardare il diritto dei veri invalidi di occupare i posti di lavoro loro riservati con quella di evitare un allarme sociale che si potrebbe creare qualora venti o trentamila persone dovessero decadere dall'impiego, e dichiara la propria contrarietà ad ogni norma premiale, reclamata tra l'altro da molti avvocati, ricordando che, fatte le debite proporzioni, nel caso del terrorismo, si ricorse ad un tale strumento soltanto dopo che i primi grandi pentiti avevano già cominciato a collaborare.

Seguono domande ed osservazioni dei senatori.

Il senatore NAPOLI, pur esprimendo apprezzamenti per l'ampia e approfondita esposizione del Ministro, rileva come egli si sia soffermato sulla situazione del settore pubblico, senza fare cenno di quanto avviene nel settore privato, ove pure si sono posti problemi di assunzione di falsi invalidi: si riferisce in particolare al settore bancario. Nel sottolineare negativamente il mancato inserimento nella Commissione di indagine amministrativa di un medico legale, figura detentrica di competenze specifiche in materia, ricorda la battaglia svolta dall'Associazione dei medici legali per ottenere la presidenza delle Commissioni di invalidità e delle Commissioni mediche presso il Ministero del tesoro. Sottolinea poi l'importanza di un'analisi approfondita delle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile. Al riguardo si richiama alle distorsioni che derivano dal riferimento dell'accertamento medico legale al solo momento dell'assunzione e alla mancata previsione di meccanismi di riscontro periodico delle condizioni dell'invalido. Fino al 1992 era in vigore il principio della valutazione complessiva, e solo a partire da tale data è stato possibile disporre di tabelle di riferimento come strumento guida per i medici accertatori. Per rendere più trasparente la fondamentale fase dell'accertamento dell'invalidità, i medici chiedono da tempo una revisione di dette tabelle che, nella loro attuale configurazione, non

consentono di operare con criteri certi in una materia già di per sé così delicata ed opinabile.

Rileva come occorra prevedere che solo medici specialisti facciano parte della Commissione per l'invalidità civile, mentre per le Commissioni mediche presso il Ministero del tesoro occorrerebbe applicare il criterio della territorialità, al fine di assicurare la massima imparzialità e trasparenza, nonché il principio della rotazione delle presidenze che non dovrebbero avere durata superiore ai due anni. Si riferisce poi alla normativa sugli accertamenti delle invalidità per infortuni sul lavoro ed al controllo triennale per un decennio, previsto nel suo ambito, ritenendo che si possa senz'altro pensare ad una sua estensione all'invalidità civile. Quanto al problema sollevato dal Ministro sulla necessità di contemperare la salvaguardia dei veri invalidi con la necessità di evitare situazioni di allarme sociale, richiama l'attenzione sulla particolare situazione che potrebbe determinarsi nelle aree più povere del Paese e in particolare nel Mezzogiorno.

Il senatore DE LUCA si sofferma preliminarmente sulla necessità di considerare innanzitutto la posizione dei veri invalidi, ritenendo al riguardo la preoccupazione del senatore Napoli non del tutto giustificata, poiché sullo stesso territorio ci si trova in presenza, oltre che di falsi invalidi, che diventerebbero disoccupati, anche di quelli veri che vedrebbero riconosciuto il loro diritto al posto di lavoro. Con riferimento alle prospettate assunzioni a termine di invalidi nei posti di lavoro lasciati liberi a seguito di provvedimenti di sospensione cautelativa, chiede poi al Ministro come si concili tale ipotesi con l'esigenza di stabilità occupazionale dei disabili: occorrerebbe al riguardo affrontare e risolvere con una disposizione specifica il problema del loro sopravanzamento nelle graduatorie.

Quanto all'individuazione di supposti mercati delle assunzioni di invalidi da parte della Commissione di indagine amministrativa, chiede se siano emersi precisi circuiti a livello territoriale, e se si siano evidenziate correlazioni fra l'andamento delle assunzioni e le tornate elettorali. Ritiene anch'egli utile pervenire ad una revisione delle tabelle di invalidità, ma sottolinea soprattutto l'importanza dei controlli incrociati che vedano l'accertamento iniziale e i successivi accertamenti periodici svolgersi in sedi del tutto separate e differenziate.

Il senatore TAPPARO dichiara di apprezzare le comunicazioni del Ministro e, in particolare, condivide la sua ostilità ad ogni ipotesi di sanatoria, ma avrebbe apprezzato una maggiore sottolineatura sulla esistenza di un vero e proprio mercato delle assunzioni: le maggiori responsabilità infatti per la situazione che è venuta a crearsi non possono addebitarsi ai singoli falsi invalidi, ma a quanti hanno innescato un mercato tanto perverso e così nocivo per l'immagine del settore pubblico e per il prestigio dello Stato.

Il senatore DELFINO giudica positivamente la relazione del Ministro e condivide in pieno la sua rigorosa posizione, ma si chiede se non sia il caso di considerare anche il fatto che dietro il fenomeno può nascondersi qualche onesto tentativo di dare una soluzione a problemi e situazioni personali e familiari molto gravi, non potendosi più dopo gli

anni '70 procedere nelle pubbliche amministrazioni alle assunzioni per chiamata.

Il senatore **BARRA** apprezza la posizione espressa dal **Ministro**, giudicando un vero e proprio abuso quello perpetrato da quanti hanno occupato illegittimamente posti di lavoro riservati agli invalidi, ma invita anche a riflettere sulla complessità del fenomeno facendo presente che in alcune zone un certificato di invalidità è arrivato a costare fino a 15 - 20 milioni. Alcuni dunque si sono arricchiti sul bisogno della povera gente di trovare un lavoro e sarebbe ora ingiusto procedere in modo da colpire l'anello più debole della catena, e cioè il lavoratore per cui l'unico modo per procurarsi un reddito era quello di entrare in questo mercato. Si dichiara quindi contrario ad ogni ipotesi di sanatoria, ma anche a favore di una risposta complessiva che tenga conto del contesto in cui il fenomeno è maturato e a favore di una riforma del mercato del lavoro e della introduzione di nuovi strumenti che tutelino le fasce più deboli dei lavoratori, impedendo così il propagarsi della cultura della furbizia.

Il senatore **DE GUIDI** intende unirsi alle generali parole di apprezzamento indirizzate al **Ministro** per la sua relazione che, puntuale, concreta ed insolitamente cruda, indica senza veli e pudori il marcio che sta dentro la pubblica amministrazione. L'analisi del fenomeno non può però esaurirsi nella elencazione di parametri tecnico-giuridici, poichè coinvolge un giudizio di carattere etico-culturale. I veri responsabili non sono i falsi invalidi che, per ottenere un posto di lavoro, hanno pagato decine di milioni o procurato voti ai politici, anzi si può dire che sono stati essi le vittime di un sistema tollerato con grave colpa da tutti coloro che avrebbero dovuto effettuare i controlli previsti dalla legge. Auspicando quindi che il lavoro della Commissione interministeriale prosegua anche dopo le eventuali dimissioni dell'attuale Governo, ricorda che la Commissione lavoro sta elaborando una riforma sul collocamento dei disabili ed osserva che il fenomeno si è verificato anche perchè le regole e le norme del mercato del lavoro ancora in vigore sono da tempo superate. A questo riguardo fa infine presente che i pur necessari interventi di liberalizzazione non possono però arrivare fino al punto di eliminare ogni forma di controllo del mercato del lavoro o consentire che intorno al lavoro si speculi.

La senatrice **DANIELE GALDI**, ringraziato il **Ministro** per la sua pregevole relazione e per la dichiarata volontà di procedere nell'azione di risanamento intrapresa, esprime la preoccupazione che alla fine paghino soltanto i poveracci, mentre i medici e i politici che portano le maggiori responsabilità se la cavino con poco. Auspica quindi sia anticipata la norma delegata al Governo dalla riforma previdenziale per ricondurre ad un'unica sede la valutazione delle invalidità, così come andrebbe a suo giudizio affrontata la questione delle tabelle ricordando a tale riguardo che le associazioni rappresentative degli invalidi si sono sempre pronunciate per un innalzamento delle percentuali di invalidità. Dopo che nel 1993 si è superato il sistema della chiamata nominativa, totalmente discrezionale, nelle pubbliche amministrazioni si è caduti nel difetto di un collocamento dei disabili non mirato: la riforma del collo-

camento obbligatorio dei disabili, attualmente in approvazione presso la Commissione, cerca di ovviare a questo problema con la previsione di una scheda personale che accompagni l'invalido in tutti i suoi rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Il senatore BEDIN osserva che le rivelazioni del Ministro dimostrano come non ci si trovi di fronte ad una compagnia di furbi, ma al tacito e generale accordo di mettere in mora le leggi esistenti; colpisce soprattutto il comportamento di molti organi pubblici che, ad ogni livello, hanno deciso di non rispettare le leggi. Va dunque ristabilita la legalità e vanno individuati e puniti tutti coloro che hanno disatteso le leggi, non solo i falsi invalidi, ma anche i medici e gli amministratori e quanti hanno consentito, nei servizi pubblici, la truffa e il ladrocinio.

Il presidente SMURAGLIA interviene a sua volta, richiamando innanzitutto l'attenzione sul rilevante numero di domande di invalidi giacenti, cui ha fatto cenno il Ministro, che rappresentano - a suo modo di vedere - casi di clamorosa ingiustizia: con riguardo ai posti che si renderanno disponibili, quindi, va data la precedenza a tali domande. Si dice quindi favorevole a provvedimenti con carattere di immediatezza, anche se esprime perplessità sulla decadenza *tout court* di cui ha parlato il Ministro, ricordando alcuni orientamenti giurisprudenziali ad essa contrari e richiamandosi alla necessità di evitare situazioni di incertezza. Eguale favore esprime nei riguardi dell'instaurazione di un sistema di controlli periodici, che deve essere quanto più rigoroso ed efficiente.

Sottolineato come si debba evitare di considerare tutti i lavoratori assunti con il sistema del collocamento obbligatorio come falsi invalidi, si dice contrario a sanatorie generalizzate, nonchè all'introduzione di misure specifiche che inducano alla delazione: occorre invece incoraggiare i falsi invalidi ad effettuare le denunce, senza la preliminare promessa di premi e benefici. Si riferisce infine ai disegni di legge nn. 260 e connessi, di revisione della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili, all'esame della Commissione, al cui riguardo è stata chiesta al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari fin dal 20 giugno scorso. In mancanza di detta relazione e del conseguente parere della Commissione bilancio, i provvedimenti - i cui oneri risultano peraltro di entità modesta - incontrano serie difficoltà nel completare il loro *iter*; sollecita quindi l'interessamento del Ministro per sbloccare tale situazione.

Replica brevemente il ministro FRATTINI, assicurando innanzitutto il suo interessamento alla questione sollevata da ultimo dal presidente Smuraglia. Nel sottolineare l'impegno suo e del Governo perchè si perseguano con particolare durezza coloro che hanno approfittato delle situazioni di necessità di taluni falsi invalidi, ritiene che medici compiacenti e apparati amministrativi deviati debbano essere colpiti per primi. Gli accertamenti relativi all'esistenza ed alla configurazione di veri e propri mercati di posti di lavoro è solo all'inizio ed è particolarmente faticosa; di qui l'invito ai falsi invalidi a collaborare, pur senza poter contare su specifiche norme premiali, nella consapevolezza che da tale collaborazione essi potranno comunque trarre dei benefici. Nel riferire che

si è riscontrato un aumento delle assunzioni in prossimità delle tornate elettorali, conclude rilevando come l'accertamento e la repressione di un fenomeno di così grande rilievo sociale non possano essere lasciati solo alla Magistratura.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1209) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, dopo che era stato fissato il termine per gli emendamenti.

Il presidente SMURAGLIA informa di aver acquisito l'orientamento di tutti i Gruppi, nessuno dei quali appare intenzionato a presentare emendamenti; ritiene, quindi, che l'esame possa concludersi nella seduta odierna e propone che venga conferito al senatore De Guidi il mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel suo testo originario.

Posta ai voti, la proposta del Presidente risulta approvata all'unanimità dalla Commissione, che autorizza altresì il relatore De Guidi ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie

**(1919) BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre 1995.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che era stata svolta la relazione sul disegno di legge in titolo dal senatore Bastianetto. Ritiene utile che venga fissato fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 12 dicembre 1995, restando intesi che, ove vi siano richieste di intervento, prima dell'inizio del loro esame si svolgerà la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale OSSICINI*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**  
(Esame e rinvio)

La relatrice PIETRA LENZI illustra l'articolato del decreto-legge che, nel reiterare i precedenti provvedimenti di urgenza non convertito nei termini costituzionali, recepisce le modificazioni da ultimo introdotte dalla Camera dei deputati in sede di esame del decreto-legge n. 383 ma non quelle a suo tempo approvate dal Senato. Nonostante questo rilievo, ella ritiene quanto mai necessario agevolare l'iter di conversione del provvedimento, in modo tale da poter varare una normativa da lungo tempo attesa.

La relatrice si sofferma quindi in particolare sul comma 4 dell'articolo 1, nonché sull'articolo 3 a proposito del quale rileva che è stato nuovamente proposto uno stanziamento di 728 milioni per la commissione prevista dall'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze nonostante tale commissione non abbia più ragione d'essere in conseguenza del trasferimento delle relative funzioni alle regioni dal 1 gennaio 1996. Infine ricorda il lungo dibattito svoltosi in merito alla questione del personale dei SERT, di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Ha quindi la parola il ministro OSSICINI il quale, nell'osservare che nel testo in discussione sono risolte alcune problematiche, anche di carattere finanziario, rilevate nelle precedenti edizioni, ribadisce a sua volta la necessità che il decreto-legge venga finalmente convertito nei termini costituzionali, soprattutto per assicurare l'operatività delle strutture funzionali ai servizi per le tossicodipendenze.

Poiché non vi sono interventi in sede di discussione generale il presidente ALBERTI CASELLATI propone di fissare il termine per la pre-

sentazione degli emendamenti a domani, giovedì 30 novembre alle ore 13.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame viene rinviato.

*SUGLI ATTI DI INTIMIDAZIONE DI CUI SONO STATI OGGETTO I SENATORI DI ORIO, CARELLA, GREGORELLI E CAMPUS CON RIFERIMENTO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA*  
(A007 000, C12\*, 0029\*)

Il presidente ALBERTI CASELLATI desidera esprimere la propria solidarietà, anche a nome di tutta la Commissione, al senatore Di Orio il quale ha ricevuto gravi minacce da anonimi con riferimento al prosieguo dell'iter dei disegni di legge sugli odontoiatri. Fa presente inoltre che anche i senatori Gregorelli e Campus sono stati fatti oggetto di pesanti insulti e intimidazioni e pertanto, nel deplorare simili comportamenti, contrari ad ogni canone di civiltà e di democraticità del dibattito, auspica che tali vicende non abbiano più a ripetersi.

Ha quindi la parola il senatore DI ORIO il quale ricorda di non aver concordato con la proposta di chiedere una deroga alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato per poter esaminare i disegni di legge sugli odontoiatri durante la sessione di bilancio. Per questo motivo egli immediatamente dopo il suo intervento in Commissione e prima della pubblicazione del resoconto della seduta, ha ricevuto numerose telefonate anonime di minaccia alla sua incolumità personale. Lo si accusava di aver ostacolato il prosieguo dell'iter dei disegni di legge sugli odontoiatri. A suo avviso la spasmodica attesa per il varo definitivo della normativa non può in alcun modo giustificare tali atteggiamenti di intolleranza che tendono a individuare un responsabile della eventuale accelerazione o rallentamento dell'esame del provvedimento. Fa presente quindi di non essersi mai opposto alla normativa in esame, ma al contrario di aver sollecitato un approfondito dibattito proprio in quanto la delicatezza della materia lo richiede. Pertanto il rinvio dell'esame non è stato certamente causato da inoperosità da parte dei componenti della Commissione. Del resto nelle ultime due sedute è stato impossibile procedere al seguito dell'esame a causa dell'assenza dei rappresentanti del Governo. Concludendo il proprio intervento ribadisce quindi che la vicenda di cui egli è vittima costituisce un gravissimo esempio di mal costume, assolutamente disdicevole e deprecabile al pari delle manifestazioni che si sono tenute di fronte a palazzo Madama organizzate dalle varie rappresentanze di medici e di odontoiatri.

Il senatore CARELLA fa presente che anch'egli è stato oggetto di atti intimidatori, avendo ricevuto delle telefonate che con tono minaccioso gli chiedevano per quale motivo si fosse opposto al prosieguo dell'iter dei provvedimenti in questione. Si associa quindi ai forti rilievi critici del senatore DI ORIO, osservando a sua volta che è assolutamente deprecabile l'atteggiamento di chi tende a personalizzare i termini del dibattito politico attribuendo poi colpe e responsabilità improprie.

prie ai rappresentanti del Parlamento, che esprimono liberamente le proprie convinzioni senza vincolo di mandato. Sarebbe quindi opportuno far pervenire un messaggio soprattutto alle organizzazioni dei medici e degli odontoiatri con le quali si sono incontrati i membri del comitato ristretto, per sottolineare che non è ammissibile alcuna forma di pressione diretta o indiretta sui parlamentari.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, associandosi alle considerazioni dei senatori Di Orio e Carella, sottolinea a sua volta la necessità che il lavoro parlamentare si svolga in un clima assolutamente sereno, scevro da indebite pressioni dirette ad accelerare o viceversa a rallentare l'iter dei provvedimenti in esame.

*SULL'EFFETTUAZIONE DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA DALL'AULA DELLA COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ DEL SENATO SVOLTASI LO SCORSO 28 SETTEMBRE*

(A007 000, C12\*, 0030\*)

La senatrice MODOLO porta a conoscenza di tutti i senatori della Commissione la lettera inviata dal Presidente del Senato in risposta alla missiva nella quale ella, insieme ai senatori Bettoni, Petrucci, e Dionisi esprimeva riserve per l'autorizzazione concessa giovedì 28 settembre 1995, a trasmettere in diretta dall'aula della 12ª Commissione del Senato una puntata speciale del programma televisivo «Telecamere» dedicata al tema della droga.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**199<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*La seduta inizia alle ore 9,20.**Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per il bilancio Carzaniga.***IN SEDE REFERENTE****(2298) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (Esame e rinvio)**

Il presidente BRAMBILLA avverte che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità nella seduta del 22 novembre scorso.

Riferisce alla Commissione il relatore CARCARINO, che fornisce anzitutto dati relativi all'area industriale di Bagnoli oggetto del decreto-legge in titolo: essa ospita da un lato lo stabilimento Ilva (la cui attività è cessata tra il 1989 ed il 1991, in virtù delle decisioni CECA sulla siderurgia; esso occupa 1.945.000 metri quadri), dall'altro lato lo stabilimento ex Eternit (la cui attività è cessata nel 1985 e che occupa una superficie di 157.000 metri quadri); vi sono infine lo stabilimento Cementir (la cui attività produttiva è temporaneamente inattiva e che occupa 63.000 metri quadri) e lo stabilimento Federconsorzi (la cui attività è cessata nell'aprile 1991, è stata rilevata dalla fondazione Idis nel dicembre 1993 ed occupa 65.000 metri quadri).

Il decreto-legge riguarda le aree di proprietà pubblica, per cui al momento non vi appare ricompreso lo stabilimento Cementir, acquistato dal Gruppo Caltagirone; quanto allo stabilimento siderurgico che occupa la maggior parte dell'area, originariamente dell'Italsider, attualmente la proprietà degli immobili è della società Cimi Montubi S.p.A., del Gruppo Iri, mentre il diritto di superficie è della Società Ilva S.p.A.. Esso rientrava fino al 1989 tra le industrie a rischio di incidente rilevante; il lavoro all'interno della fabbrica e l'impatto ambientale delle produzioni è stato sempre nocivo per la salute ed ha causato un note-

vole inquinamento del territorio che, va ricordato, si affaccia sul mare vicino l'isola di Nisida e confina, sui tre lati, con la collina di Posillipo, con il centro abitato di Bagnoli e con Fuorigrotta.

In particolare, fino ad una profondità di un metro e mezzo dalla superficie si possono riscontrare le ricadute inquinanti dell'attività dell'azienda, che aveva utilizzato per le proprie produzioni una cokeria, due altiforni, una cereria, una centrale termica (che oltre ad idrocarburi usava anche catrami densi ed olii pesanti) ed una lago di decantazione; quanto all'area *ex Eternit*, in essa sono stati usati cemento-amianto, calce ed altre polveri di ignota composizione. L'Organizzazione mondiale della sanità, in un'analisi sui dati di mortalità della popolazione residente nelle aree a rischio di crisi ambientale, ha rilevato che, in proposito, il quadro generale dell'area della provincia di Napoli è peggiore della media regionale: si annota un'elevata mortalità per tumori, soprattutto delle vie respiratorie, a causa della presenza contemporanea, nell'ambiente di vita ed in quello di lavoro, di una molteplicità di potenziali esposizioni a fattori inquinanti, come le fibre di asbesto.

Attualmente, il pericolo di inquinamento da attività produttiva è venuto meno, essendo gli stabilimenti chiusi: vi è però un rischio di diffusione delle polveri di coke e delle fibre di amianto nell'atmosfera, con possibile ricaduta in mare, per cui si rende necessario smaltire il carico inquinante prodotto nel passato, identificando le zone in cui è necessario intervenire per prevenire tale tipo di diffusione, legato a perturbazioni naturali. Che tale identificazione sia il presupposto di qualunque avvio di smantellamento e bonifica, appare al relatore evidente ed in proposito chiede la posizione del Governo: agire senza un coordinamento nell'ambito di un puntuale progetto di bonifica, potrebbe avere effetti dispersivi degli interventi, mentre occorrerebbe tener presente che nell'area *ex Eternit* ci sono probabilmente ingenti quantitativi di amianto, mentre ancora si ignora cosa avvenga all'interno dello stabilimento Cementir. Occorre esplicitare insomma il principio che la messa in sicurezza delle aree industriali dismesse passa per l'eliminazione delle cause di rischio, ripristinando condizioni di normalità ambientale e sanitaria mediante l'abbattimento dei livelli di inquinamento del suolo e delle acque all'interno di limiti tollerabili, in ragione del tipo di utilizzo; tale tipo di intervento deve essere assicurato dagli utilizzatori, dal proprietario delle aree e da chiunque ne abbia avuta la disponibilità.

Occorre, poi, ricordare che il contributo finanziario previsto dalla delibera CIPE era parametrato su un calcolo che prevedeva l'alienazione successiva di tutto il materiale recuperabile: visto che l'Ilva procede sin d'ora alla vendita di inerti ferrosi, di macchinari dismessi o di impianti ad elevata tecnologia, tale calcolo potrebbe rivelarsi non più esatto. Dopo aver dato conto puntualmente del contenuto dei singoli commi dell'articolo 1, nonché della clausola di entrata in vigore di cui all'articolo 2, il relatore conclude osservando che il progetto di bonifica deve essere reso pubblico, allo scopo di informare la popolazione dei livelli da raggiungere e dei tempi che si intendono seguire; va altresì osservato che, non essendo ancora intervenuta da parte del comune di Napoli l'approvazione della variante urbanistica, c'è il serio rischio che i tempi di identificazione della destinazione finale dei siti si protraggano ancora a lungo, per cui potrebbe essere opportuno prevedere scadenze certe, almeno per l'identificazione delle superfici ad uso pubblico.

Interviene quindi il sottosegretario CARZANIGA, che dichiara di voler offrire al relatore ed al successivo dibattito gli elementi informativi richiesti in relazione: il programma dei lavori ha lo scopo di «azzerare» la situazione di Bagnoli, riutilizzando il relativo territorio secondo le decisioni che saranno assunte dagli enti territoriali competenti. L'area Cementir è attualmente esclusa dagli interventi, essendo di proprietà privata e visto che il relativo cementificio è fermo ma non ancora dismesso; come tale stabilimento, anche l'area Eternit - compresa però negli interventi - occupa una porzione modesta dell'area di Bagnoli, per cui i problemi di monitoraggio sulle fibre d'amianto non dovrebbero comportare eccessivi ostacoli né ritardare l'attuazione complessiva del piano. Quest'ultima, peraltro, non può procedere previa determinazione dettagliata degli interventi, in quanto la struttura del centro siderurgico implica piuttosto un piano *in progress*, nel quale procedere per successivi aggiustamenti; nell'intanto, si intende avviare al più presto il lavoro di ripulitura del sito, visto che essa richiede 36 mesi durante i quali, comunque, sarà possibile effettuare sondaggi sulla possibile azione dell'inquinamento nell'arenile e nei fondali.

Dopo aver ricordato il coinvolgimento nell'operazione dei mille operai in cassa integrazione guadagni, precisa che la vendita del treno di laminazione è prioritaria rispetto ai possibili sondaggi nel suolo sottostante: viste le condizioni finanziarie dell'IRI, che ha in liquidazione l'Ilva, all'operazione di ripulitura non si può far carico di raggiungere parametri d'utilizzo tali da permettere un uso civile. Del resto, spetterà al comune di Napoli decidere la destinazione d'uso dell'area di Bagnoli, di cui è certo soltanto che non sarà più industriale, mentre gli eventuali utilizzi civili dovranno essere definiti dall'ente locale competente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANIS, espresso apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, giudica profondamente negativo che il Governo debba procedere con singoli interventi di bonifica del territorio in base a fittizi criteri di priorità, laddove l'esistenza di situazioni di crisi ambientale in varie aree del Paese imporrebbe l'avvio di un programma generale di risanamento industriale.

La situazione dell'area del Sulcis è molto simile a quella di Bagnoli: sarebbe perciò auspicabile che il Governo predisponesse un piano globale per obbligare nel caso specifico l'ENI, ma in generale i gruppi industriali che hanno operato danneggiando l'ambiente, a porre in essere interventi di bonifica, anziché ricorrere a coperture finanziarie che comportano ulteriori oneri a carico dei cittadini.

L'area di Bagnoli ha senz'altro bisogno di essere risanata, ma ha anche bisogno - così come il Sulcis, di essere ripagata dai danni derivati da scelte strategiche rivelatesi assolutamente fallimentari.

Non è perciò accettabile che il Governo rinunci a gestire un piano globale di risanamento, limitandosi a garantire finanziamenti «a pioggia» a società neanche precisamente individuabili.

Il senatore LASAGNA, nel rilevare che il decreto-legge individua come base per il risanamento il piano di recupero ambientale approvato dal CIPE con delibere del 13 aprile e del 20 dicembre 1994, chiede come mai tali delibere siano rimaste finora inattuata.

Evidenzia poi il rischio che il provvedimento in esame non sia in grado di attivare tempestivamente alcuna azione di risanamento. Da questo punto di vista è emblematico il comma 4 dell'articolo 1, che a suo avviso è inaccettabile, in quanto prevede un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di risanamento in mancanza di un progetto esecutivo con scadenze temporali certe.

Conclude segnalando l'esigenza di evitare il perpetuarsi di interventi di risanamento che, come ha dimostrato anche il caso dell'ACNA di Cengio, si traducono in un cattivo utilizzo delle risorse pubbliche.

Il senatore MATTEJA, condividendo quanto detto dal senatore Lasagna, segnala all'attenzione del Governo il rischio di dar luogo ad uno spreco di risorse a vantaggio di spinte clientelari. L'area di Bagnoli ha bisogno di essere risanata, ma le modalità prescelte non sono condivisibili. Molte parti del decreto meriterebbero un'attenta riflessione; da questo punto di vista, si limita a prospettare, per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 1, l'ipotesi alternativa di vendere le aree oggetto del decreto, modificandone la destinazione d'uso ed imponendo alle parti acquirenti l'obbligo di risanamento secondo un progetto ben preciso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

#### **200ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*indi del Vice Presidente*  
**MANIS**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) l'assessore all'ambiente e alle opere pubbliche della regione Piemonte dottor Ugo Cavallera, accompagnato dagli ingegneri Piero Telesca e Orazio Ruffino responsabili del servizio acque, nonché il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), dottor Guido Gonzi, accompagnato dal dottor Massimo Bella responsabile dell'ufficio studi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2298) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, con il seguito della discussione generale.

Il senatore GRIPPALDI giudica, nel testo in esame, meritevole di attenzione critica il cospicuo finanziamento ivi previsto, che, pur parametrato sulle ampie dimensioni della dismissione industriale necessaria nell'area di Bagnoli, appare sbilanciato nelle sue componenti: i 261 miliardi a carico dello Stato, infatti, non solo confliggono con le economie di spesa contenute nel bilancio corrente, ma appaiono anche sperequati rispetto al modesto apporto dell'IRI. Eppure, si sarebbe dovuta considerare la necessità di non ripetere ulteriormente le esperienze assistenzialistiche che, nel passato, furono all'origine del mancato decollo del polo industriale meridionale e dei forti scompensi occupazionali conseguenti.

L'utilizzazione di 171 miliardi e mezzo a carico dei fondi della legge n. 80 del 1984 desta poi interesse non solo per l'ammontare di spesa che dopo oltre un decennio appare ancora non impegnato, ma anche perché non se ne prevede una finalizzazione dettagliata: tale problema, per la verità, riguarda tutta intera la copertura finanziaria del decreto-legge, in quanto manca una norma teleologica che identifichi i destinatari del piano di bonifica ed eviti ambiguità nella determinazione degli indirizzi cui essa deve uniformarsi. Il Gruppo di Alleanza nazionale auspica che su tali elementi sia possibile acquisire la necessaria chiarezza, mediante un intervento esplicativo del rappresentante del Governo, ma anche con lo svolgimento di audizioni con gli altri soggetti istituzionali interessati.

Il senatore PINTO, dopo aver giudicato utile ed opportuno il disegno di legge in titolo, condivide il dubbio che le dotazioni finanziarie previste dalla legge del 1984, destinate allo sviluppo delle attività industriali nelle zone terremotate del 1980, riguardassero aree geografiche anche diverse dall'ambito di applicazione del decreto-legge in esame: consapevole dell'elevata propensione ai ritardi burocratici da parte della regione Campania, si domanda perché in materia non siano stati esercitati i poteri surrogatori conferiti dalla legge al Ministero competente.

Anche la previsione di organismi amministrativi di tutela, volti a garantire un controllo puntuale degli interventi, merita attenzione; occorre infatti evitare che una proliferazione incontrollata di comitati ritardi l'operatività degli interventi, la cui conclusione dovrebbe essere sancita dalla fissazione di un termine cronologico.

Il senatore SPECCHIA auspica una chiarificazione dei contenuti del comma 4 dell'articolo 1, che non specifica il settore del quale debbono essere responsabili i funzionari del comitato di coordinamento: tale organismo, del resto, appare inspiegabilmente a composizione amministrativa, nonostante esso esprima a sua volta una commissione di

esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di risanamento ambientale. Sarebbe invece opportuno salvaguardare il principio secondo cui l'organo collegiale di vertice sia rappresentativo dei soggetti titolari della responsabilità politica degli organi e degli enti pubblici citati dalla norma, anche allo scopo di evitare forme di malcostume non sconosciute agli organismi a composizione meramente tecnico-amministrativa.

Il sottosegretario CARZANIGA richiede di poter intervenire e, ricevutane facoltà dal Presidente, consegna il piano di recupero industriale dell'area di Bagnoli, richiamato dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1994: la sua inattuazione deriva anche dall'impossibilità - sinora riscontratasi - di firmare l'accordo di programma conseguente. Precisa poi che i fondi previsti dalla legge n. 80 del 1984 per la regione Campania sono già andati in perenzione da molti anni, ma grazie ad un'interpretazione piuttosto benevola data in passato - la cui efficacia comunque si esaurisce improrogabilmente entro la fine del 1995 - furono recuperati ed attendono di essere impegnati al più presto. Infine, non ha obiezioni a che nel comitato di coordinamento e di alta vigilanza gli organi e gli enti pubblici siano rappresentati a livello politico.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: audizioni di rappresentanti del Cinsedo e dell'Uncem**

*(Seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva e rinvio)*  
(R048 000, C13- 0004)

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il presidente BRAMBILLA saluta i rappresentanti del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), che vengono introdotti in aula.

Prende la parola il presidente GONZI il quale, nel rilevare che da tempo si susseguono interventi straordinari mentre quelli ordinari sono sempre più rari e quelli di manutenzione quasi completamente assenti, fa presente che per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 183 del 1989 molte Autorità di bacino sono state istituite, ma non risulta sufficientemente definita l'attribuzione dei rispettivi compiti. È invece a suo avviso molto importante che i compiti di ciascuno degli enti considerati dalla legge sulla difesa del suolo vengano chiaramente delineati, magari sulla base del principio di sussidiarietà - ancora scarsamente applicato - il quale richiederebbe l'individuazione negli enti locali, e soprattutto nelle comunità montane, dei soggetti principalmente competenti all'esercizio delle funzioni amministrative collegate con la difesa del suolo.

Le problematiche delle aree montane hanno una loro peculiarità che richiede in primo luogo il collegamento tra le poche presenze pub-

bliche presenti (quali ad esempio il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane, i consorzi di bonifica) che invece agiscono del tutto autonomamente.

Sottolinea quindi l'importanza della disponibilità di maggiori elementi informativi, in sintonia con la ratio della legge n. 97 del 1994, in quanto le autorità locali non sono attualmente in grado di conoscere lo stato degli atti e delle opere intraprese sul territorio.

Quanto agli strumenti operativi, occorre rilevare parimenti l'esigenza di un raccordo tra i vari piani elaborati ai diversi livelli di governo del territorio, tenendo conto ad esempio che se è importante che i piani delle comunità montane si colleghino con quelli delle Autorità di bacino, è altresì opportuno che le regioni e le Autorità di bacino prendano in considerazione i piani provinciali.

Il Presidente dell'Uncem segnala quindi la necessità che, in sede di eventuale rivisitazione della legge n. 183, si tenga conto degli effetti della legge «Galli» i quali sono stati recepiti dalle popolazioni delle zone montane con una sorta di timore di espropriazione delle risorse idriche, che hanno la loro origine proprio in montagna.

Il problema che l'UNCCEM è particolarmente interessata a segnalare riguarda comunque la mancata individuazione di compiti specifici per le comunità montane da parte della legge n. 183, laddove esse dovrebbero essere contemplate anche a livello normativo nella loro realtà di organo che può operare sia come punto di partenza per la predisposizione di elementi conoscitivi di natura tecnica sia come punto terminale per verificare l'impatto e l'efficacia della programmazione.

Il Presidente dell'UNCCEM consegna infine una memoria scritta alla Presidenza della Commissione.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha riconosciuto l'esistenza dei problemi segnalati dal Presidente dell'UNCCEM, i senatori presenti rivolgono talune domande.

Il senatore VELTRI riconosce che l'applicazione della legge n. 183 del 1989 è resa molto complessa dalla sovrapposizione di altre disposizioni legislative, non ultime quelle contenute nella legge-quadro sulla aree protette, per l'interpretazione delle quali si è ormai perso un filo conduttore. Chiede comunque il senso delle dichiarazioni rese dal presidente Gonzi in merito ai timori delle popolazioni montane, ritenendo che le risorse idriche vadano legittimamente regolamentate, quale bene pubblico, sia a livello di pianificazione che di tariffe.

Il senatore PINTO, premesso che l'attuazione della legge n. 97 del 1994 ha costituito oggetto di una sua interrogazione parlamentare, invita gli ospiti a formulare suggerimenti in merito ad innovazioni normative che possano consentire di definire pienamente i compiti delle comunità montane nell'ambito di detta legge.

Il senatore MATTEJA, condividendo l'opinione secondo la quale la mancanza di interventi di manutenzione è senz'altro la causa principale di molte calamità naturali, chiede se la piena attuazione della legge n. 183 del 1989 potrebbe contribuire al completo superamento delle carenze finora registrate in materia di interventi sul territorio; chiede al-

trasi agli intervenuti di formulare proposte riguardo alla possibilità di individuare un ruolo privilegiato delle zone montane nella gestione delle risorse idriche, nonché suggerimenti in merito al miglioramento della legge n. 97 del 1994.

Risponde agli intervenuti il presidente GONZI, chiarendo in primo luogo che l'opinione delle popolazioni montane nei riguardi della «legge Galli» costituisce una realtà, sulla quale non è sua intenzione formulare giudizi di valore. All'UNCEM interessa non tanto trattenerne alle zone montane i fondi che possono derivare dalla «legge Galli», quanto assicurare a tali zone un ruolo efficace sia nella fase di programmazione che in quella di gestione. Non v'è dubbio che nell'ambito della legislazione vigente le aree montane hanno una scarsa considerazione nei confronti delle zone più forti e più popolate, così come le comunità montane hanno un peso decisionale minore rispetto agli altri enti territoriali. Prospetta quindi una modifica della legge n. 36 del 1994, al fine di assegnare un ruolo di maggior rilievo alla montagna, tenendo in considerazione le sue esigenze tipiche che altrimenti continueranno ad essere interpretate in modo non soddisfacente nell'ambito di decisioni regionali o sovraregionali.

Per quanto riguarda la pianificazione, egli non è affatto preoccupato della sovrapposizione di competenze, essendo invece convinto che i piani devono essere elaborati a diversi livelli; tuttavia, è a suo avviso indispensabile una maggiore concertazione tra i vari organi pianificatori, altrimenti la programmazione non potrà mai essere pienamente attuata. Dichiarò quindi di aver lasciato presso la 9ª Commissione del Senato una relazione concernente la legge n. 97 del 1994, che la 13ª Commissione potrebbe utilmente acquisire, unitamente alla relazione presentata già da qualche mese al Ministro del bilancio dal comitato per i problemi della montagna.

In definitiva, il Presidente dell'UNCEM fa presente che la legge n. 183 del 1989 dovrebbe essere opportunamente migliorata nel senso di tener conto nel modo adeguato delle esigenze delle zone montane.

Il presidente BRAMBILLA ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione dei rappresentanti dell'UNCEM.

Si passa quindi all'audizione dei rappresentanti del CINSEDO.

Su invito del presidente Brambilla prende poi la parola l'assessore CAVALLERA il quale, riferendo in particolare come rappresentante della regione Piemonte, che è la regione capofila in materia di ambiente e difesa del suolo nell'ambito delle attribuzioni ad essa demandate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, lascia una nota scritta riservandosi di trasmettere successivamente un documento integrativo che rechi le opinioni delle altre regioni sulla materia oggetto della presente audizione.

Affermato di condividere le dichiarazioni del Presidente dell'UNCEM, egli rileva comunque che, nel giudicare la legge n. 183 del 1989, occorre evitare di muoversi in una logica di contrapposizione, in quanto tale legge rappresenta uno strumento molto importante nell'ambito della difesa del suolo e soffre semmai, nella sua attuazione, di una persistente

carezza di fondi. Quindi riconosce anch'egli l'esigenza di definire con maggiore precisione il ruolo dei vari enti interessati al governo del territorio, prevedendone altresì un maggiore coordinamento.

Anche per quanto riguarda le competenze in materia di corsi d'acqua, le regioni, pur riconoscendo la validità della legge n. 183 soprattutto relativamente al trasferimento del vincolo idrogeologico, ritengono auspicabile la definizione compiuta delle competenze amministrative e pertanto ne auspicano un completamento che tenga conto delle grandi potenzialità degli enti locali. In particolare, la regione Piemonte ha redatto una bozza di piano territoriale che già si orienta in questa direzione, ma purtroppo la mancata emanazione di un regolamento da parte del Ministro dei lavori pubblici impedisce la piena attuazione della «legge Galli» e, di conseguenza, la classificazione pubblicistica delle acque. Tale situazione ha determinato peraltro l'insorgenza di un conflitto di attribuzione tra regione Piemonte e Governo in merito al quale sembra imminente una pronuncia della Corte costituzionale.

Esprimendo un giudizio positivo sull'articolo 4 del decreto-legge n. 154 del 1995, l'assessore Cavallera dichiara che occorre comunque risolvere a livello normativo la questione relativa al valore del materiale litoide rimosso dai corsi d'acqua, in quanto il coinvolgimento, volta per volta, di enti locali e organi istituzionali variamente interessati richiede un iter troppo lungo che scoraggia gli interventi.

Per quanto riguarda la manutenzione, che rappresenta il nodo principale del governo del territorio, la regione Piemonte cercherà di approvare in tempi brevi una legge regionale che organizza in modo più puntuale le competenze dei vari enti locali; tuttavia, sarebbe molto proficuo, al riguardo, un riesame del regio decreto n. 523 del 1904 alla luce di quanto previsto dalle leggi nn. 183 del 1989 e 142 del 1990. Ciò per legittimare e stimolare l'azione delle regioni e degli enti locali, che per la verità sono stati a volte inadempienti sul piano della manutenzione, sia pure per mancanza di fondi o per confusioni interpretative. La regione Piemonte è, in ogni caso, intenzionata a disciplinare nell'ambito di una circolare i limiti entro i quali la manutenzione ordinaria va distinta dagli interventi di modifica del territorio.

I senatori presenti pongono quesiti agli intervenuti.

Il senatore MATTEJA auspica la formulazione di precise proposte di modifica sia della legge n. 183 del 1989 che del decreto-legge n. 154 del 1995.

Il senatore VELTRI, rilevato che la legge n. 183 rimane largamente inattuata soprattutto nelle regioni meridionali, tanto da rendere necessaria a suo avviso l'effettuazione di un'indagine conoscitiva, chiede l'avviso degli intervenuti in merito alle modalità con cui superare l'inerzia degli enti territoriali, onde evitare la riassegnazione al potere centrale di competenze già trasferite.

L'assessore CAVALLERA, nell'assicurare la collaborazione richiesta dal senatore Matteja, afferma che il miglioramento dell'efficacia del decreto-legge n. 154 poggia sulla distinzione tra corsi d'acqua di pianura e corsi d'acqua di montagna, nonchè sulla definizione del confine tra i

casi in cui il materiale litoide ha un considerevole valore commerciale e va quindi rimosso ed i casi in cui è più opportuno demandare ai sindaci la valutazione circa il suo eventuale utilizzo.

Per quanto riguarda poi la questione posta dal senatore Veltri, l'assessore Cavallera esprime l'avviso che l'alternativa ad un neo-centralismo può consistere soltanto nel chiedere conto al Governo del mancato utilizzo dei poteri sostitutivi. Sottolinea poi la necessità di completare l'attuazione della legge n. 183, al fine di sollecitare su tutto il territorio nazionale quelle iniziative che l'esperienza dell'intera area padana ha fin qui riconosciuto proficue, ma che non possono rimanere demandate all'autonomia di singole regioni.

L'ingegner TELESCA, premesso che non è affatto il caso di porre in discussione la validità della legge n. 183, voluta fortemente dalle regioni fin dal 1977, fa presente che il trasferimento di competenze in materia di opere idrauliche fin qui attuato pone problemi rilevanti in particolare per le Autorità di bacino di rilievo regionale, che si trovano gravate di responsabilità eccessive rispetto alle risorse disponibili. L'attuazione della legge n. 183 - che finora ha poggiato sui piani stralcio - va senz'altro completata ed in particolare occorre applicare l'articolo 14, anche attraverso una ristrutturazione dell'organico degli enti.

Il senatore VELTRI, prospettata l'opportunità di un'audizione per conoscere i motivi che hanno indotto il ministro Baratta ad istituire una commissione per la valutazione della congruità delle competenze in materia di corsi d'acqua e per la revisione della «legge Galli», pone dei quesiti specifici sul bacino del Po.

Risponde l'ingegner TELESCA il quale, premesso che la conoscenza del bacino idrologico è fondamentale per la definizione del deflusso minimo vitale, rileva che l'esperienza recente dell'alluvione in Piemonte ha mostrato la necessità di ripensare completamente la sistemazione dei corsi d'acqua, nel senso di non continuare a basarla sulle arginazioni, bensì sul nuovo criterio delle fasce fluviali. A tale riguardo, può essere ancora utile l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico del 1904; anche la legge n. 37 del 1994 costituisce uno strumento valido per accrescere la sicurezza dei corsi d'acqua, ma rimane limitata nella sua applicazione a causa della mancata previsione di indennizzi a favore delle proprietà acquisite dal demanio, ovvero a favore dei soggetti costretti a modificare le colture esistenti in caso di adozione di misure di salvaguardia lungo i corsi d'acqua.

Con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 154, l'ingegner Telesca sollecita poi un'interpretazione autentica del comma 2, in considerazione di un atto amministrativo emanato dal Ministro delle finanze, il cui contenuto è a suo avviso non conforme allo spirito della norma.

L'assessore CAVALLERA conclude ricordando che gli interventi strutturali di governo di corsi d'acqua in Piemonte, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, hanno reso necessaria una revisione degli strumenti urbanistici comunali, soprattutto lungo le fasce fluviali: si tratta di un'opera assai ampia che occuperà tutto il prossimo biennio ed in attesa della quale, in virtù della legislazione regionale e di quella na-

zionale sulla difesa del suolo, sono state imposte misure di salvaguardia di durata al massimo triennale.

Il presidente MANIS ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**53ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARTELLI

*La seduta inizia alle ore 9.*

*AUDIZIONE DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO, LIONELLO COSENTINO*  
(A010 000, C34\*, 0001\*)

In apertura di seduta il Presidente MARTELLI ricorda l'oggetto della audizione. La Commissione intende approfondire i temi degli Ospedali incompiuti, della chiusura degli ospedali psichiatrici, delle convenzioni regionali con i Policlinici universitari nonché altri temi, contenuti nella missiva inviata a tutti gli Assessori regionali alla sanità lo scorso 12 ottobre.

Prende quindi la parola l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio.

In relazione alle strutture ospedaliere incompiute, la Regione ha previsto nel proprio piano di interventi l'assegnazione di 8 miliardi che, secondo il quadro economico presentato dall'Ente, non sarà risolutiva essendo necessari per il completamento ulteriori 80.000 milioni. È per questo che la Regione, nel piano decennale di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ha ricompreso solo alcuni ospedali da completare, e a tal proposito richiama la delibera n. 1014 del Consiglio regionale approvata nella scorsa legislatura. D'altra parte, il finanziamento delle opere presenta una situazione deficitaria a fronte di un'offerta di posti letto nella Regione sovrastimata rispetto alle necessità standard, con un rapporto di 6,9 letti per mille abitanti rispetto alla media nazionale che si attesta intorno al 5 per mille. È per questo che la Regione sta valutando l'opportunità di procedere al completamento delle opere incompiute, tenendo presenti gli obiettivi di razionalizzazione delle risorse a disposizione, definendo quelle che possono essere le priorità e puntando alla riduzione dell'offerta di posti letto e all'eventuale chiusura di piccoli ospedali. Si rende ben conto che ciò non è sufficiente per risolvere i problemi sul tappeto, ma ritiene che possa costituire un buon inizio. Evidenzia la necessità che si proceda per il futuro

alla elaborazione di progetti di edilizia sanitaria che prevedano, sin dall'inizio, la necessaria copertura finanziaria e che tenga conto dei dati relativi ai piani triennali di finanziamento. Per quanto riguarda l'Ospedale S. Andrea - che rientra tra le opere incompiute - esso presenta fattispecie particolare in quanto struttura di ricovero di istituto a carattere scientifico realizzata con finanziamenti vari. È in corso di realizzazione il 3 lotto, al termine del quale, comunque, la struttura non sarà ancora operativa; per il completamento sono ancora necessari tra i 50 ed i 70 miliardi e, pertanto, sarà necessario avviare una riflessione sulle priorità da seguire. Quanto infine al Policlinico di Tor Vergata, l'assessore Cosentino riferisce che l'Università sta rivedendo il progetto, tenuto conto della necessità di ridurre l'offerta di posti letto, di cui egli ha parlato in merito alle strategie di edilizia sanitaria della Regione.

Il Presidente MARTELLI informa l'assessore che dalle indagini effettuate dalla Commissione nel Lazio risultano più di 23 strutture sanitarie incompiute; chiede, pertanto, se tante e tali risultino anche alla Regione.

Il senatore DIONISI interviene facendo presente che la Commissione non conosce la delibera n. 1014 del Consiglio regionale cui si è riferito l'assessore Cosentino e, pertanto, al fine di un più ordinato svolgimento dei lavori, ritiene quantomai opportuno acquisirne copia.

Il senatore DI ORIO accenna brevemente al lavoro svolto e alle riflessioni della Commissione sulla questione degli ospedali incompiuti. Chiede se la Regione Lazio abbia un Piano Regionale Sanitario e se esso prevede o prevederà quali strutture portare a completamento. Rileva che la eventuale chiusura di piccoli ospedali, cui l'assessore ha fatto riferimento, non soddisfa la necessità di ridimensionamento dell'offerta dei posti letto e chiede, in proposito, se la Regione ha riflettuto su un programma complessivo. Riguardo al Policlinico di Tor Vergata, osserva come quella struttura sia stata concepita non tenendo conto del tessuto urbano circostante, fatto di piccole fabbrichette con una densità di popolazione tale da non giustificare l'ampiezza del progetto.

Il senatore LAVAGNINI sottolinea la opportunità di definire la nozione di struttura incompiuta ed avere quindi dalla Regione un elenco esaustivo. Chiede chiarimenti sul S. Raffaele e si domanda se, nel quadro illustrato dal dottor Cosentino abbia senso l'istituzione di una nuova opera ospedaliera. Richiama poi l'attenzione sul problema delle convenzioni delle regioni con i Policlinici e quello degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il senatore BINAGHI chiede se è stata effettuata una riflessione approfondita sulla riduzione dell'offerta di posti letto. In particolare, sottolinea come una realtà ad alta densità urbana, come quella di Roma, presenti, per quanto riguarda gli ospedali di grandi dimensioni, oggettive deficienze di posti letto, tenuto conto degli alti tempi delle liste di attesa per i pazienti in attesa di ricovero. Invita quindi la Regione a tener conto delle realtà sociali in cui operano le strutture ospedaliere che dovranno essere interessate da quella riduzione.

Interviene, infine, il senatore CARPINELLI, per richiamare le domande già poste precedentemente dai suoi colleghi, ai quali si associa, e chiede inoltre, come venga gestita la liquidazione delle spese farmaceutiche per gli ospedali; più nel dettaglio, domanda se essa sia centralizzata o se, invece, sia demandata alle singole USL.

Il Presidente MARTELLI, sospende la seduta della Commissione per i concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato; chiede quindi all'Assessore la cortesia di tornare al più presto in libera audizione per proseguire il dibattito e rispondere alle domande rivoltegli. Con l'accordo della Commissione viene quindi deciso di convocare il dottor Cosentino martedì 12 dicembre alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### **54ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARTELLI

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### **AUDIZIONE DEL PROFESSOR BARRO DELL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE UMBRIA**

(A010 000, C34ª, 0001ª)

In apertura di seduta il Presidente MARTELLI, richiama i temi oggetto dell'odierna audizione e, con riferimento particolare all'argomento degli ospedali incompiuti, ricorda che la Commissione, a conclusione di ampi dibattiti, ha convenuto, almeno in prima approssimazione, su una possibile definizione di ospedale incompiuto, rispetto alla quale poi confrontarsi con i rappresentanti delle regioni. Dà quindi lettura del seguente documento.

«A giudizio della Commissione d'inchiesta, per ospedali incompiuti si possono intendere: 1) quelli i cui lavori sono iniziati da oltre dieci anni ed attualmente non sono stati ultimati, nè sono mai state attivate degenze; 2) quelli i cui lavori sono stati ultimati da almeno un anno, ma che non hanno attivato alcuna degenza o hanno attivato degenze solo in una parte della costruzione che costituisca meno della metà del totale della struttura, o, ancora, che svolgono attività sanitaria parziale in quanto mancano di reparti fondamentali; 3) quelli i cui lavori sono iniziati da oltre cinque anni e attualmente sono fermi da almeno sei mesi; 4) quelli i cui lavori di completamento o di ampliamento sono iniziati da oltre cinque anni e non sono stati ultimati; nè sono mai state attivate degenze; 5) quelli i cui

lavori di completamento o di ampliamento sono stati ultimati da almeno un anno, ma non è stata attivata alcuna degenza.».

Sul documento conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il professor Barro.

La Regione Umbria non registra al momento strutture ospedaliere incomplete. Dopo aver ripercorso la storia del nuovo Ospedale di Orvieto, precisa che esso è ormai in fase di completamento. I lavori sono stati consegnati alla ditta vincitrice dell'appalto all'inizio del mese di settembre con la previsione di ultimarli nel 1997, essendo l'intero progetto incluso nei finanziamenti accordati dal CIPE nell'ambito dei programmi del Piano straordinario di edilizia ospedaliera. I ritardi nel completamento dell'opera, sono stati determinati dal fatto che essa era stata avviata dall'Ente Ospedaliero di Orvieto senza garanzie sulle totali disponibilità finanziarie, per cui dovette essere abbandonata all'esaurirsi delle disponibilità accordate nella fase iniziale.

Su sollecitazione del senatore Carpinelli, il professor Barro riferisce in merito al Piano sanitario regionale. La Regione Umbria ha una consolidata esperienza in materia di pianificazione sanitaria e la terza edizione del Piano è stata recentemente portata all'esame della Giunta regionale. In linea generale, la Regione ha adottato una politica di decentramento di molte decisioni, non solo di quelle di ordinaria amministrazione. Fa presente che per l'anno in corso il bilancio sanitario della Regione Umbria è praticamente in pareggio; tale risultato è stato possibile mediante la riduzione dei consumi e l'interruzione dei trasferimenti dalle strutture territoriali a quelle ospedaliere. Espone poi alcuni dati circa la situazione ospedaliera nella regione. L'offerta di posti letto per abitante, registra un tasso del 5,5 per mille, risultando quindi prossimo alla media nazionale e la media di durata della degenza ospedaliera è inferiore agli otto giorni. La regione dispone di sette ospedali con dipartimenti di emergenza; 3 o 4 strutture ospedaliere impiegate a tempo pieno ed altre che si stanno trasformando per fornire altri servizi sanitari.

Il Presidente MARTELLI, chiede un quadro riassuntivo della situazione degli ospedali psichiatrici.

La senatrice MODOLO chiede notizie, in particolare, sul reparto dell'ospedale di Perugia in cui sono ancora ospitati dei malati mentali e sul numero dei Centri di Igiene Mentale.

Riprende la parola il professor Barro.

Gli ospedali psichiatrici sono stati ormai tutti chiusi; rimane un residuo manicomiale di circa 200 unità presso il reparto dell'ospedale di Perugia, cui ha fatto riferimento la senatrice Modolo. Si tratta di individui che non possono essere dimessi perchè mancano di legami familiari oppure presentano caratteristiche di patologia tale da non rendere facile la loro dimissione. Il resto dei malati mentali sono stati affidati alle famiglie e, quindi, alle cure dei Centri di Igiene Mentale, ben diffusi sul territorio regionale; in proposito, precisa che la Regione non ha alcuna intenzione, al momento, di aumentare il numero di tali strutture.

Il senatore DI ORIO, chiede invece chiarimenti circa l'offerta dei posti letto. È interessato, soprattutto, alla posizione della Regione riguardo ad una eventuale sovrastima dei posti-letto a fini didattici nei due ospedali di Perugia e Terni, convenzionati con l'Università.

Il professor Barro risponde che nessuna eccezione è stata fatta nel dimensionamento dei posti letto per fini didattici e sottolinea come la proposta di nuovo piano sanitario regionale preveda, come uno degli obiettivi prioritari, quello della riduzione al 4,5 per mille del rapporto - posti letto - abitanti. Questo risultato verrà perseguito soprattutto mediante la riduzione dei tempi di degenza nei reparti di medicina specialistica, con l'impiego di modalità di intervento nuove e diverse.

Il Presidente MARTELLI chiede, notizie sul fenomeno della migrazione sanitaria.

La regione Umbria registra, secondo il professor Barro, un saldo del tutto positivo, dovuto soprattutto al fatto che alcuni ospedali di frontiera come quello di Terni e Città di Castello attirano pazienti provenienti dalle regioni confinanti. Evidenzia poi, con un certo orgoglio, come l'Ospedale di Perugia goda ormai di una buona fama in tutta l'Italia centrale per l'efficacia delle proprie strutture. Quanto all'emigrazione, essa risulta limitata solo alle patologie di altissima specialità, per le quali ci si rivolge soprattutto ad istituti situati all'estero.

Il senatore XIUMÈ, infine, domanda chiarimenti circa l'incidenza sulla spesa sanitaria del ricorso a strutture ospedaliere private.

Il professor Barro precisa che il ricorso a tali strutture rappresenta solo il 2 per cento della spesa sanitaria regionale.

Il Presidente MARTELLI ringrazia per l'esauriente intervento il professor Barro e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**18ª seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANFROI**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C33ª, 0008 )

Il PRESIDENTE comunica che il signor Leo, il dottor Damiano, la signora Conte, monsignor Franco e il dottor Bottazzi hanno restituito il resoconto stenografico delle loro audizioni tenutesi rispettivamente il 20, 21 e 27 giugno 1995 e il 12 luglio 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti di Gruppi ha deliberato un calendario dei lavori comprendente l'audizione del ministro Treu, l'audizione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale del settore agricolo, sopralluoghi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e l'estensione anche ad alcune regioni settentrionali, in conformità all'articolo 1 della delibera istitutiva, della raccolta di dati presso le Procure e Prefetture sulla presenza del fenomeno del caporalato.

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIANFRANCO BENZI E DEL DOTTOR VINCENZO LA CORTE, RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO GENERALE E SEGRETARIO NAZIONALE DELLA FLAI-CGIL*  
(A010 000, C35ª, 0001 )

La Commissione procede all'audizione del professor Benzi e del dottor La Corte, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale della FLAI-CGIL.

Il professor BENZI svolge una breve relazione introduttiva e risponde poi, insieme al dottor LA CORTE, alle domande formulate dai senatori ALÒ, CARNOVALI, BORGIA e CASILLO. Consegna inoltre un documento che è acquisito agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente MANFROI ringrazia il professor BENZI e il dottor LA CORTE e dichiara conclusa la loro audizione. Fa poi presente che la prevista audizione del dottor Pasquale Papiccio, rappresentante della UILA, è rinviata ad altra data a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

20ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le riforme istituzionali, Motzo e il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica con delega per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, Ratti.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Ministro per le riforme istituzionali**

(Seguito dell'audizione e rinvio. Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C23, 0001)

L'indagine, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso, riprende con il seguito dell'audizione del Ministro Motzo.

Il MINISTRO Motzo ricorda che da parte del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con quello per le riforme istituzionali, è stata istituita una Sottocommissione di studio con il compito di sviluppare alcune delle tematiche che interessano la Giunta con riferimento all'indagine in corso. In particolare, la Commissione dovrà riflettere - tra l'altro - sulle procedure e gli strumenti, anche di tipo istituzionale, idonei a favorire l'armonizzazione tra la legislazione nazionale e le normative dell'Unione europea; approfondire i problemi connessi all'adeguamento del nostro ordinamento all'evolversi di quello dell'Unione europea, soprattutto in materia di disciplina delle materie economiche e finanziarie, ma anche, verificare le tematiche relative all'Accordo di Schengen ed, infine, assicurare coerenza e tempestività nelle iniziative concernenti gli eventuali necessari adeguamenti istituzionali, anche in vista della prossima assunzione della presidenza di turno dell'Unione europea da parte dell'Italia. Il Ministro consegna, quindi, il testo del decreto istitutivo ai membri della Giunta.

Proseguendo nel proprio intervento, il rappresentante del Governo ricorda che, in occasione dell'ultima riunione del Consiglio affari economici e finanziari (ECOFIN) del 27 novembre scorso, non è stato raggiunto un accordo per quanto riguarda lo scenario di riferimento per il passaggio alla moneta unica e rileva, inoltre, come l'attuale orientamento della Germania a questo proposito potrebbe preludere ad una revisione del Trattato, questioni sulle quali l'accordo dei *partners* è tutto da verificare. Conclude auspicando che su tale questione venga al Governo un indirizzo dal Parlamento.

A seguito di una breve interruzione del senatore DUJANY, il quale chiede quali siano le norme che si intenderebbero rivedere, il MINISTRO menziona, in particolare, il Protocollo addizionale sui disavanzi pubblici eccessivi, il cui impatto non è stato - a suo giudizio - adeguatamente valutato dall'Italia in occasione della ratifica del Trattato sull'Unione.

Proseguendo nel proprio intervento, il RAPPRESENTANTE del Governo elenca alla Giunta le tematiche che, nel corso delle attività della Presidenza italiana ricadranno nell'ambito delle proprie competenze, anche con riferimento all'attività delle Commissioni del Parlamento europeo. Alcune rivestono particolare delicatezza come, in particolare, l'evoluzione della cittadinanza europea, questione sulla quale un significativo passo in avanti è stato fatto con l'approvazione delle norme volte a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE per la partecipazione alle elezioni comunali dei cittadini comunitari non italiani, effettuata in occasione della prima approvazione al Senato del disegno di legge comunitaria; le questioni attinenti alla cittadinanza extra comunitaria, con i connessi problemi relativi alla realizzazione dell'Accordo di Schengen; l'altro aspetto, ancora irrisolto, della realizzazione della procedura elettorale uniforme su cui resta ancora inattuata una risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 1992.

Il Ministro si sofferma poi sul tema dei rapporti fra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. Al riguardo egli ritiene che gli organi specializzati come la Giunta dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo. Mette in evidenza che, mentre in altri Paesi esiste un dialogo normativamente ben strutturato fra Governo e Parlamento per indirizzare l'attività che il Governo svolge nel corso delle trattative comunitarie, sotto tale aspetto la normativa italiana, particolarmente la legge n. 400 del 1988, risulta carente. Ribadendo che, come già detto nella precedente parte della sua audizione, non intende in alcun modo proporre soluzioni organizzative alle Assemblee parlamentari, della cui autonomia ha il più profondo rispetto, il Ministro non può peraltro non sottolineare come questa carente presenza del Parlamento nel processo decisionale comunitario si riscontri anche nella mancanza di una attenzione continua ai problemi comunitari nei dibattiti parlamentari. Questa lacuna andrebbe colmata, attesa anche la estrema penetrazione ormai assunta dal diritto comunitario nei confronti dell'ordinamento nazionale.

Segue un breve chiarimento del SOTTOSEGRETARIO Ratti che ricorda - in particolare - le competenze che sono attribuite al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea per quanto at-

tiene i Fondi strutturali, il Mercato interno, la creazione dell'Europarteneriato mediterraneo.

Riprende il proprio intervento il **MINISTRO** e si sofferma - in particolare - sull'importanza determinante del principio di sussidiarietà come elemento di organizzazione dei rapporti fra l'Unione europea e gli ordinamenti nazionali. Si dichiara, in tale ottica, convinto della necessità che il Parlamento si doti degli strumenti più idonei per seguire l'evoluzione del principio stesso anche se - egli osserva - la sussidiarietà è suscettibile di ricevere interpretazioni molto diversificate e a volte contrastanti. In tale contesto dovrebbe essere - a suo avviso - valorizzato il ruolo degli *Organi parlamentari specializzati nelle questioni comunitarie*. Egli ritiene, anzi, che occorrerebbe attribuire a tali organi una reale funzione di filtro rispetto al diritto comunitario, analogo all'attività svolta attualmente dalla Commissione bilancio e dalla Commissione affari costituzionali per le questioni ad esse affidate dal Regolamento.

Il sottosegretario **RATTI** si associa alle considerazioni del Ministro *Motzo*, soprattutto in relazione al tormentato percorso del disegno di legge comunitaria annuale, mettendo in rilievo che la competenza della Commissione affari costituzionali su tale atto va ad aggiungersi ad un carico di lavoro troppo elevato della Commissione stessa. Di tal che, anche avvalendosi della diversa soluzione adottata presso l'altro ramo del Parlamento, bisognerebbe pervenire ad analoghe modifiche del Regolamento del Senato, affidando alla Giunta l'esame del disegno di legge in questione.

Il presidente **COVIELLO** ricorda che la questione evocata dal ministro *Motzo* è già stata affrontata dalla Giunta. Alcune proposte di modifica del Regolamento del Senato sono state avanzate dal senatore *Maffini* ed esaminate nelle sedute del 12 ottobre e 14 novembre scorsi.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore **VENTUCCI** stigmatizza la mancanza di un dibattito aggiornato e continuo sulle questioni comunitarie, lamentando che tale fenomeno purtroppo interessa la totalità del nostro Paese, non solo l'attività parlamentare. A riprova di tale affermazione ricorda che in occasione dell'approvazione nei giorni scorsi dell'atto Senato n. 2128, in materia di risorse proprie comunitarie, non ha potuto fare a meno di rilevare la scarsissima presenza e partecipazione alla discussione laddove invece l'importanza dei temi e le profonde conseguenze sul nostro bilancio di tale atto avrebbero dovuto consigliare ben altro atteggiamento.

Conclude ricordando che molto più vivace è invece il dibattito negli altri Parlamenti, come gli è stato possibile verificare in occasione della 13ª riunione degli Organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari (COSAC) del 7 e 8 novembre scorsi a Madrid. In quell'occasione si erano delineate con molta chiarezza due posizioni, l'una tendente a risolvere gli impegni del Trattato sull'Unione solo nei termini della realizzazione dell'UEM e l'altra che sempre meno si considera legata agli impegni assunti con la sottoscrizione del Trattato.

Il senatore BAGNOLI vorrebbe fosse fatta chiarezza su chi, Governo o Parlamento, si rivela inadeguato a determinare l'interesse nazionale nei rapporti con l'Unione europea anche se - a suo avviso - la risposta a tale interrogativo non è quella determinante per il futuro dell'Europa. La vera domanda, egli chiarisce, è invece ancora priva di risposta ed attiene al disegno politico che si vorrà alla base del processo di costruzione europea. Da parte sua il momento della realizzazione dell'Unione politica, sulla base di un chiaro disegno costituzionale, deve assolutamente prevalere sulla costruzione di una Europa che sia plasmata dalle dottrine del monetarismo e della mera ideologia di mercato. Senza queste premesse, egli conclude, anche l'operazione di allargamento ai nuovi Paesi dell'Europa centro orientale si presenta oltremodo rischiosa.

Il senatore PERUZZA constata che il processo di integrazione europea acquista un andamento di maggiore rapidità: tuttavia esso non è scevro da contraddizioni.

Sulla questione della ridefinizione dei poteri cui le Assemblee parlamentari dovrebbero pervenire vi è certamente una parte dei Parlamenti dell'Unione che è più orientata ad esaltare il ruolo di controllo di ogni Assemblea sul rispettivo Governo per indirizzare attraverso quest'ultimo le decisioni del Consiglio. Tuttavia non sempre nella fase della definizione delle decisioni l'Esecutivo, pur svolgendo un'opera intelligente e accurata di trattativa, è riuscito ad interpretare al meglio la volontà del Parlamento. Pertanto, la questione del ruolo degli Organismi specializzati andrebbe valutata, oltre che avendo presente tale orientamento, soprattutto ponendosi il problema delle competenze e dei poteri del Parlamento europeo rispetto ai primi. Va emergendo nei dibattiti europei, l'idea che l'insieme degli Organismi specializzati possa costituire un foro in cui gli stessi riescano a parlare con una voce unica. L'oratore, su tale particolare orientamento, richiama l'attenzione della Giunta sulla necessità attenta di una valutazione per evitare conclusioni non chiare o contraddittorie.

Il senatore MAFFINI conferma che una riforma del Regolamento del Senato diretta a modificare le competenze della Giunta assimilandola ad una Commissione e dotandola di adeguati poteri, gli sembra debba essere uno degli obiettivi prioritari. Si augura di poter giungere al più presto ad una redazione definitiva del testo che aveva illustrato alla Giunta nella seduta del 14 novembre scorso.

Per quanto riguarda, invece, il tema dei rapporti fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, ritiene preferibile agire nella direzione di un controllo accresciuto nei confronti del Governo, dotando la istituzione nuova Commissione che sostituirà la Giunta di poteri particolarmente incisivi ed adeguati: per tale motivo insiste sulla necessità di varare al più presto la predetta modifica del Regolamento del Senato.

Il senatore BRATINA condivide la necessità di rivedere profondamente i poteri della Giunta e di renderla un organo che lavori come parte del processo decisionale europeo. Tale esigenza - a suo avviso - risulta ancora più impellente di fronte agli impegni intensissimi del semestre di Presidenza italiano rispetto ai quali non sempre si può dire vi sia stato fin qui un adeguato approfondimento parlamentare.

Il senatore DUJANY prende atto del ruolo irrilevante fin qui giocato dalla Giunta nonchè del persistere del monopolio del Ministero degli affari esteri sulle questioni comunitarie: tale situazione non ne ha certamente favorito la reale autonomia. Ritiene che l'avvio di una riflessione approfondita sui poteri della Giunta sia da condividere e auspica una sua rapida conclusione. Non può non constatare con amarezza che si prosegue lamentando le inadempienze dell'Italia rispetto agli obblighi comunitari o stigmatizzando i ritardi nell'applicazione delle direttive dimenticando che una larga parte della produzione normativa comunitaria è troppo lontana dalle reali esigenze dei cittadini. Alla base di tale fenomeno vi è certamente la mancanza di una presenza parlamentare nella fase di formazione del diritto comunitario. Pertanto, anche seguendo l'esempio della Francia che ha addirittura cambiato la sua Costituzione, bisogna al più presto affermare quella presenza e quel dibattito europei che finora sono purtroppo mancati.

Venendo alle questioni più specifiche sul tavolo della Conferenza intergovernativa, il senatore Dujany conclude dichiarandosi convinto della necessità di passare al criterio del voto a maggioranza, anche se non se ne nasconde i rischi.

Al senatore CAMPO non appare sufficiente la sola istituzione di una Commissione specializzata nelle questioni comunitarie. A suo avviso è tutto il lavoro parlamentare che dovrebbe essere organizzato in funzione dell'esigenza di seguire e incanalare il processo decisionale comunitario.

Purtroppo la sua esperienza lungo l'arco di legislatura trascorso ha dimostrato che esistono enormi lacune e carenze in proposito.

Il presidente COVIELLO si rende conto che lo stato di incertezza e precarietà politica in cui la situazione attuale si muove non è favorevole a un programma a lunga scadenza. Ritiene, tuttavia, che quello che si è fatto finora e quello che si potrà fare potrà comunque lasciare delle tracce per un Parlamento futuro.

Vi sono però questioni, prosegue il Presidente Coviello, che bisognerà affrontare immediatamente soprattutto perchè si propongono in vista della Conferenza di revisione del 1996.

In particolare intende far riferimento al tema dei rapporti fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, fra gli Organi specializzati negli affari comunitari e le rispettive Assemblee e, da ultimo, a quelle fra gli Organi specializzati e il Parlamento europeo. Di questi temi, la relazione intermedia del Gruppo di riflessione presieduto dal Sottosegretario spagnolo Westendorp, reca le tracce, ma non fornisce ulteriori spunti e pertanto, sottolinea il Presidente Coviello, la presenza del Ministro delle riforme istituzionali è particolarmente preziosa per avere chiarimenti.

Nel prendere atto con soddisfazione che gli orientamenti del Ministro sulle caratteristiche che dovrebbe assumere in futuro l'attività degli Organi specializzati nelle affari comunitari coincidono con i criteri cui si ispira la proposta di modifica del Regolamento attualmente in discussione presso la Giunta, l'oratore si domanda se non vi possa essere un ulteriore percorso da indicare a questo nuovo Organo, meno tradizionale della già nota attività di controllo dell'Esecutivo che, comunque, va rafforzata.

Intende riferirsi – e su questa questione vorrebbe conoscere la posizione del Governo – a quei passaggi della relazione intermedia del Gruppo di riflessione nei quali si fa menzione della proposta di istituire un Alto Consiglio consultivo sulla sussidiarietà costituito da delegazioni di Parlamenti nazionali. Si domanda se, in prospettiva, non si potrebbe immaginare che il rispetto del principio di sussidiarietà possa passare sia al vaglio dell'Organo specializzato parlamentare che ad un consesso di organi specializzati, con funzioni consultive, salvo definire a quale istanza e con quali effetti tale parere andrebbe formulato.

In merito, invece, alle questioni connesse all'UEM, il Presidente Coviello sollecita un chiarimento da parte del Governo poiché gli sembra che occorra trovare un filo conduttore coerente rispetto a quanti, da una parte, esprimono la convinzione che la Germania per i soli propri interessi di politica interna intenderebbe irrigidire i parametri di convergenza e quanti, dall'altra, ritengono che l'Italia non abbia interesse a mettere in discussione l'UEM poiché i criteri di convergenza debbono essere interpretati in maniera flessibile. Senza contare, aggiunge l'oratore che sulla stampa di ieri il professor Rey ha gettato parecchie ombre sugli effetti del Trattato di Maastricht.

Altro problema sollevato dal Presidente è quello del principio della cosiddetta flessibilità nell'unità, con riferimento, da un lato, al futuro allargamento dell'Unione europea e, dall'altro, alla possibilità che l'Italia non sia in condizione di entrare nella terza fase dell'Unione economica e monetaria allo scadere del 1999. L'oratore si chiede, indirizzando in tal senso una richiesta di chiarimenti al Governo, quali effetti potrebbe avere questo evento alla luce delle decisioni già assunte sulla base dei Protocolli aggiuntivi che consentono d'imporre sanzioni, che sono state quantificate in 12.500 miliardi per l'Italia, nei confronti dei Paesi che non rispettino i criteri di convergenza. Conclude ponendo il problema del trattamento che sarà riservato a quei Paesi che resteranno fuori dal cosiddetto nucleo duro.

Replicano i Rappresentanti del Governo.

Il Ministro MOTZO, attesi i concomitanti impegni dell'Assemblea, ritiene che i molteplici argomenti affrontati non possano essere esauriti nel poco tempo a disposizione.

Con l'intesa di proseguire in altra seduta la propria replica, assicura la Giunta che provvederà a trasmettere una pubblicazione redatta per il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sugli effetti delle sanzioni economiche riservate ai Paesi che non rispettano i criteri di convergenza.

Richiamandosi per il momento solo alla questione delle competenze degli Organismi specializzati sottolinea che, pur nel rispetto della sovranità delle Assemblee parlamentari, una riforma del Regolamento su tale materia gli sembra ormai ineludibile, anche per dare a tali Organi competenze di merito.

Il Sottosegretario RATTI si stupisce che il Parlamento lamenti in maniera ricorrente di restare escluso dal processo decisionale comunitario, richiedendo anche nuovi poteri o nuovi assetti organizzativi, laddove lo stesso Parlamento si rivela carente nell'utilizzare gli strumenti e

le normative che ha già a disposizione. Al riguardo, il Rappresentante del Governo ricorda che, ai sensi della cosiddetta legge Fabbri, legge n. 183 del 1987, il Governo ha l'obbligo di trasmettere al Parlamento gli atti normativi comunitari. Pur riconoscendo che per un certo periodo di tempo l'invio non è avvenuto per alcune inadempienze burocratiche che egli ha provveduto in questi giorni a eliminare è pur vero -egli conclude - che da parte del Parlamento non sono pervenute osservazioni sulle proposte di atti comunitari inviati.

Si conviene, poi, di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
senatore Cesare DUJANY

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI*  
(R030 000, B68, 0001)

Il Presidente Cesare Dujany constatata la mancanza del numero legale sospende la seduta per un'ora.

*(La seduta sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 15,40).*

Il Presidente Cesare Dujany, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, convoca la Commissione con lo stesso ordine del giorno domani 30 novembre 1995, alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
senatore Salvatore SENESE.

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE*  
(R030 000, B26\*, 0001 )

Il Presidente Salvatore SENESE, constatata la mancanza del numero legale e tenuto conto del calendario dei lavori parlamentari della Camera e del Senato, convoca la Commissione martedì 12 dicembre 1995 alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2\*)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

58ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla Iª Commissione:*

**(2294)** *Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea:* rimessione alla sede plenaria;

**(378)** **SALVATO ed altri.** - *Disciplina del diritto di asilo:* rimessione alla sede plenaria;

**(947)** **DE CORATO ed altri.** - *Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extra comunitari ed apolidi nel territorio dello Stato:* rimessione alla sede plenaria;

**(1040)** **PETRUCCI ed altri.** - *Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato:* rimessione alla sede plenaria;

**(1780)** **BEDONI ed altri.** - *Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extra comunitari nel territorio dello Stato:* rimessione alla sede plenaria;

**(1785)** **SILQUINI ed altri.** - *Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari:* rimessione alla sede plenaria;

**(2030)** **DE CORATO ed altri.** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extra comunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico:* rimessione alla sede plenaria;

alla 4<sup>a</sup> Commissione:

**(Doc. XXII, n. 24) PERUZZOTTI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate*: rimessione alla sede plenaria;

alla 6<sup>a</sup> Commissione:

**(2224) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio**: rinvio dell'emissione del parere;

alla 9<sup>a</sup> Commissione:

**(282) LORETO ed altri.** - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari*;

**(1181) CASILLO ed altri.** - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*;

**(1197) FERRARI Francesco ed altri.** - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*: parere favorevole su testo unificato;

alla 10<sup>a</sup> Commissione:

**(2158) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12<sup>a</sup> Commissione:

**(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**: parere favorevole;

alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite:

**(2265) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**: parere favorevole.

## **DIFESA (4)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2108) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi:*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1780) *BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato:*** parere favorevole.

**FINANZE E TESORO (6\*)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2ª Commissione:*

(2022) *Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;*

*alla 10ª Commissione:*

(1773) *LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE: parere contrario;*

(2010) *LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili: parere in parte contrario e in parte non ostativo;*

*alla 12ª Commissione:*

(2292) *Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole*

## **ISTRUZIONE (7°)**

**Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per l'atto deferito:

*alla 5ª Commissione:*

**Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritte al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro: osservazioni negative.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE**

**(1ª - Affari costituzionali)  
(2ª - Giustizia)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2272).

---

### **COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE**

**(1ª - Affari costituzionali)  
(11ª - Lavoro, previdenza sociale)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** - Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1063).

**AFFARI COSTITUZIONALI (1\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

**I. Esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).

**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).

**III. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e

alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).

- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (*Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

## VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI e LA LOGGIA. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

## IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LORENZI e PREIONI. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GEI ed altri. - Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) (*Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

*In sede consultiva*

## I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).

- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

## II. Esame del disegno di legge:

- CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

### *In sede deliberante*

#### *Seguito della discussione del disegno di legge:*

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

### *Sui lavori della Commissione*

#### *Questione di competenza per i disegni di legge:*

- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
  - SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
  - GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).
-

**GIUSTIZIA (2\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2296) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2242).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).
- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).

- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 14,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo (2110).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi (2108) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 (670).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (671).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di

servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (666).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 (669).

---

## DIFESA (4\*)

Giovedì 30 novembre 1995, ore 9 e 14,30

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:
  - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 24*).
- II. Esame del disegno di legge:
  - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
  - BERTONI ed altri. - Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).
  - DE NOTARIS ed altri. - Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).
  - DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di servizio di leva (440).

### *Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro della difesa sull'invio di un contingente militare italiano nei territori della ex-Jugoslavia.

---

**FINANZE E TESORO (6\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2224).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).
- LONDEI. - Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).
- COSTA ed altri. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).
- PEDRIZZI ed altri. - Modifica al contenzioso tributario (1041).
- PEDRIZZI ed altri. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le Ferrovie metropolitane.
-

**ISTRUZIONE (7\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996.
  - e del voto regionale n. 61 ad esso attinente.
  
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2227).
  
- II. Seguito del nuovo esame congiunto dei disegni di legge:
  - LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
  - FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 13 settembre 1995*).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **ROBUSTI.** - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).
- **FERRARI** Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).
- **BORRONI** ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- **BUCCI** ed altri. - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).
- **CARINI** ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

---

**INDUSTRIA (10\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 9 e 15*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- **CAPUTO** ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alla liquidazione dell'EFIM.

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - *Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).*
- LOMBARDI-CERRI ed altri. - *Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).*
- COVIELLO ed altri. - *Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).*
- BECCARIA ed altri. - *Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).*

## II. Esame del disegno di legge:

- LADU ed altri. - *Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).*

*In sede deliberante*

## I. Discussione del disegno di legge:

- *Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

## II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - *Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).*
  - GEI ed altri. - *Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).*
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

*In sede referente*

I Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Esame del disegno di legge:

- BASTIANETTO. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1925).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
- Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

## IGIENE E SANITÀ (12•)

Giovedì 30 novembre 1995, ore 15,30

*In sede referente*

### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2231).
- e della petizione n. 192 ad esso attinente.
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2292).

### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

*In sede deliberante*

### Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).
- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).

- **SIGNORELLI** - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- **DI ORIO ed altri**. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).
- e della petizione n. 193 ad essi attinente.

*Procedure informative*

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13\*)**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- **Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492**, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2298).
- **Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498**, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **DIANA ed altri**. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- **DIANA ed altri**. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- **PACE e BEVILACQUA**. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- **SPECCHIA ed altri**. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri**. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII*, n. 12).
- SALVATO e CARCARINO - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno (*Doc. XXII*, n. 16).

*Procedure informative*

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e dell'Istituto nazionale fauna selvatica in merito ai disegni di legge concernenti l'attività venatoria (nn. 351-625-630-1112-1487-1638-1798-1877-1890), nonché in materia di immissioni venatorie.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 9*

Audizione dei rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali FI-SBA-CISL e CISNAL-Lavoratori agricoli.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 9*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Vice Presidente del Parlamento europeo, Renzo Imbeni.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 30 novembre 1995, ore 14*

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

---

